



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

226^a seduta pubblica (antimeridiana)
mercoledì 24 giugno 2009

Presidenza della vice presidente Mauro,
indi della vice presidente Bonino

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. VII-XXIV
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-65
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	67-134
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	135-178

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO Pag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:

(1397) AZZOLLINI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli:

PRESIDENTE 1

SULLA SCOMPARSА DI MAURIZIO VALENZI

PRESIDENTE 2
 ARMATO (PD) 2
 COMPAGNA (PdL) 3
 LANNUTTI (IdV) 3

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397:

AZZOLLINI (PdL), relatore 3, 5, 8 e passim
 VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze 4, 6, 8 e passim
 MORANDO (PD) 4, 5, 6 e passim
 LUSI (PD) 7, 8, 19
 GARAVAGLIA Massimo (LNP) 9, 25
 MASCITELLI (IdV) 19, 20
 D'ALIA (UDC-SVP-Aut) 22
 PICETTO FRATIN (PdL) 29
 ZANDA (PD) 34

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 7, 35

Discussione e approvazione:

(586-905-955-956-960-B) Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Li Gotti ed altri; Compagna; Valditara; Rutelli e Zanda; e del disegno di legge d'iniziativa governativa, e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

DIVINA (LNP), relatore . . . Pag. 36, 42, 44 e passim
 LI GOTTI (IdV) 39, 46, 49
 PERDUCA (PD) 40, 45, 46
 PEDICA (IdV) 41
 * VALDITARA (PdL) 41
 MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno 43, 44, 45 e passim
 CASSON (PD) 44, 46
 D'ALIA (UDC-SVP-Aut) 48, 49
 MAZZATORTA (LNP) 49
 CAROFIGLIO (PD) 49
 SALTAMARTINI (PdL) 50
 Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 47

Discussione:

(816) CASSON ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale

(848) LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione 58/4 del 31 ottobre 2003 ed aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno

(1594) Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione n. 58/4 del 31 ottobre 2003 ed aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno:

BETTAMIO (PdL), relatore	Pag. 52
DELLA MONICA (PD)	52, 53, 54
SERRA (PD)	54
LI GOTTI (IdV)	57
GALPERTI (PD)	58
COMPAGNA (PdL)	60
BENEDETTI VALENTINI (PdL)	61, 62
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia	62
CASSON (PD)	62

**PER COMUNICAZIONI DEL GOVERNO
SUL FUTURO DEGLI STABILIMENTI
FIAT**

PRESIDENTE	63
BATTAGLIA (PdL)	63

INTERROGAZIONI**Per la risposta scritta:**

PRESIDENTE	63, 64
PORETTI (PD)	63
* LANNUTTI (IdV)	64
MARINARO (PD)	64

ALLEGATO A**DISEGNO DI LEGGE N. 1397:**

Articolo 17 ed emendamenti	67
Articoli 18 e 19 ed emendamenti	73

Articoli 20 e 21, emendamenti e ordine del giorno	Pag. 76
Articolo 22 ed emendamento	85
Articolo 23 ed emendamenti	86
Articoli 24 e 25 ed emendamenti	88
Articoli da 26 a 33 ed emendamento	90
Articoli da 34 a 42, emendamenti ed ordine del giorno	96
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 42	106
Articoli 43 e 44 e ordine del giorno	107
Articoli da 45 a 48 ed emendamenti	108
Articoli da 49 a 52 ed emendamenti	111

DISEGNO DI LEGGE N. 586-905-955-956-960:

Ordine del giorno	114
Articoli da 1 a 13 nel testo proposto dalle Commissioni riunite, identici agli articoli da 1 a 13 approvati dalla Camera dei deputati ed emendamento	115
Articoli da 14 a 28 nel testo proposto dalle Commissioni riunite, identici agli articoli da 14 a 28 approvati dalla Camera dei deputati.	122
Articolo 29 nel testo proposto dalle Commissioni riunite ed emendamento	131
Articoli da 30 a 33 nel testo proposto dalle Commissioni riunite, identici agli emendamenti da 30 a 33 approvati dalla Camera dei deputati	132

ALLEGATO B**INTERVENTI**

Relazione del senatore Mugnai sul disegno di legge n. 586-905-955-956-960-B	135
Testo integrale dell'intervento del senatore Pedica nella discussione generale del disegno di legge n. 586-905-955-956-960-B	140

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**CONGEDI E MISSIONI****DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione	152
---------------------------	-----

GOVERNOTrasmissione di atti *Pag.* 153**AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

Trasmissione di atti 153

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione 154

MOZIONI E INTERROGAZIONIAnnunzio *Pag.* 65

Apposizione di nuove firme a mozioni 154

Mozioni 154

Interrogazioni 166

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,32 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1397) AZZOLLINI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 17 giugno si è concluso l'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 16. In attesa del relatore, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,33, è ripresa alle ore 9,42.

Sulla scomparsa di Maurizio Valenzi

ARMATO (*PD*). Ricorda la figura di Maurizio Valenzi, che si è spento ieri all'età di cento anni. Protagonista della Resistenza e della ricostituzione del Partito comunista insieme ad Amendola e Chiaromonte, Valenzi è stato parlamentare, europarlamentare e sindaco della città di Napoli. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Amato*).

COMPAGNA (*PdL*). Da avversario politico ricorda con affetto e simpatia la figura di Maurizio Valenzi, che è stato protagonista della vita civile napoletana non solo come esponente politico e amministratore ma anche come artista. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD*).

LANNUTTI (*IdV*). Anche l'Italia dei Valori rivolge un pensiero commosso alla famiglia di Maurizio Valenzi, un comunista aperto al dialogo che ha saputo amministrare la città di Napoli in un periodo molto difficile.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al ricordo dell'ex senatore Valenzi.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 17 e dei relativi emendamenti.

AZZOLLINI, *relatore*. Invita il Governo a ritirare l'emendamento 17.100 (testo corretto), che merita un ulteriore approfondimento. Sollecita l'approvazione degli emendamenti a firma del relatore, esprime parere favorevole all'emendamento 17.101 (testo 2), mentre è contrario alle restanti proposte emendative.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Ritira malvolentieri l'emendamento 17.100 (testo corretto), ritenendo importante il principio secondo cui la copertura finanziaria va determinata con riferimento ai tre saldi: il saldo netto da finanziare, il saldo di cassa e l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Condivide il parere del relatore sui restanti emendamenti.

Il Senato approva gli emendamenti 17.101 (testo 2), 17.102 e 17.103.

MORANDO (*PD*). Annunciando un voto favorevole all'emendamento 17.104, chiede al relatore di riconsiderare il parere già espresso. La proposta di modifica, infatti, prevede che, in relazione a disposizioni legislative che prevedono nuovi adempimenti burocratici a carico di soggetti privati, la relazione tecnica non si limiti a quantificare gli oneri finanziari per il bilancio dello Stato, ma riporti una valutazione dei costi

per gli operatori economici. Si tratta di un principio di civiltà giuridica che consente di vagliare le scelte di politica fiscale.

AZZOLLINI, *relatore*. Invita il senatore Morando a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, diversamente il parere rimane contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Condivide l'invito del relatore. La proposta è interessante e condivisibile in linea di principio, ma rischia di ostacolare l'attività legislativa perché la valutazione dei costi indiretti delle norme è operazione complessa e difficilmente delimitabile nei confini dei nuovi adempimenti amministrativi per le imprese.

MORANDO (*PD*). Non può accogliere l'invito del relatore perché non ritiene che la valutazione di costi, che costituiscono effetti diretti di nuovi adempimenti amministrativi, ostacoli l'attività legislativa.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LUSI (PD), il Senato respinge l'emendamento 17.104. Vengono respinti gli emendamenti 17.105 e 17.106.

Il Senato approva quindi l'emendamento 17.107 e gli articoli 17, nel testo emendato, e 18.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 19 e dei relativi emendamenti.

AZZOLLINI, *relatore*. Invita al ritiro dell'emendamento 19.200 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Concorda con il relatore.

LUSI (*PD*). Accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 19.200.

Il Senato respinge gli emendamenti 19.100 (identico all'emendamento 19.101), 19.102 e 19.104 (identico all'emendamento 19.105).

Il Senato approva gli articoli 19 e 20.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 21 e dei relativi emendamenti.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Trasforma l'emendamento 21.100 nell'ordine del giorno G21.100 (*v. Allegato A*), con il quale si chiede l'introduzione di un principio di responsabilizzazione dei dirigenti responsabili dei singoli progetti rispetto alle modifiche che essi ritengano opportuno si effettuino alle leggi di spesa a legislazione vigente, in un'ottica complessiva di semplificazione normativa.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G21.100. Sollecita l'approvazione degli emendamenti, tutti a firma del relatore, tranne l'emendamento 21.108, che ritira.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accoglie l'ordine del giorno G21.100. Esprime parere favorevole sugli emendamenti.

Il Senato approva gli emendamenti 21.101, 21.102, 21.103, 21.104, 21.105, 21.106, 21.107 e 21.109 e l'articolo 21 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 22 e del relativo emendamento.

AZZOLLINI, *relatore*. Sollecita l'approvazione dell'emendamento 22.150.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprime parere favorevole.

Il Senato approva l'emendamento 22.150 e l'articolo 22 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 23 e dei relativi emendamenti.

AZZOLLINI, *relatore*. Ritira l'emendamento 23.100 ed esprime parere favorevole all'emendamento 23.200 suggerendo una riformulazione.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accoglie la modifica proposta dal relatore all'emendamento 23.200.

MORANDO (*PD*). Appare necessario introdurre nell'emendamento, con la riformulazione del relatore, il principio di compensazione nelle variazioni fra programmi relativi alla medesima missione.

AZZOLLINI, *relatore*. Concorde con le osservazioni del senatore Morando e propone di inserire le parole «in via compensativa».

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Modifica ulteriormente il testo dell'emendamento 23.200 (*v. testo 2 nell'Allegato A*), pur ritenendo già esplicitato nella norma il principio di invarianza dei saldi.

MORANDO (*PD*). Alla luce dei chiarimenti forniti dal relatore, annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sull'emendamento 23.200 (testo 2).

Il Senato approva l'emendamento 23.200 (testo 2), quindi gli articoli 23 nel testo emendato e 24.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 25 e dei relativi emendamenti.

AZZOLLINI, *relatore*. Sollecita l'approvazione degli emendamenti.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprime parere favorevole.

Il Senato approva gli emendamenti 25.150 e 25.100 (testo 2), quindi l'articolo 25 nel testo emendato, nonché gli articoli da 26 a 32.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 33 e del relativo emendamento.

AZZOLLINI, *relatore*. Sollecita l'approvazione dell'emendamento 33.100.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato approva l'emendamento 33.100, quindi l'articolo 33 nel testo emendato, nonché gli articoli da 34 a 41.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 42 e dei relativi emendamenti.

MORANDO (*PD*). L'emendamento 42.100 è volto ad aggiungere al testo del disegno di legge in esame alcuni criteri per l'esercizio della delega al Governo sul bilancio di cassa, definendo con più precisione rispetto al testo in esame i margini di operatività nella gestione riconosciuti ai dirigenti della pubblica amministrazione responsabili di progetti. Dichiaro la propria disponibilità a trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprime parere favorevole ad un eventuale ordine del giorno. Sollecita l'approvazione dell'emendamento 42.101.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprime parere conforme a quello del relatore, condizionando però l'accoglimento dell'ordine del giorno al mancato inserimento nel testo del contenuto della lettera *h-bis*) dell'emendamento.

MORANDO (*PD*). Accoglie l'invito alla riformulazione avanzato dal Governo e trasforma l'emendamento 42.100 nell'ordine del giorno G42.100 (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G42.100 non sarà posto in votazione.

Il Senato approva l'emendamento 42.101 e l'articolo 42 nel testo emendato.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento aggiuntivo 42.0.200 (testo 2).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Ne sollecita l'approvazione.

Il Senato approva l'emendamento 42.0.200 (testo 2), quindi l'articolo 43.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 44 e del relativo ordine del giorno.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G44.100.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accoglie l'ordine del giorno G44.100.

Il Senato approva gli articoli 44, 45, 46 e 47.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 48 e dei relativi emendamenti.

AZZOLLINI, *relatore*. Ne sollecita l'approvazione.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprime parere favorevole.

Il Senato approva gli emendamenti 48.100 e 48.101, quindi gli articoli 48 nel testo emendato, 49, 50 e 51.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 52 e del relativo emendamento. Ricorda che l'emendamento 52.100 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 9.108.

AZZOLLINI, *relatore*. Sollecita l'approvazione dell'emendamento 52.150.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprime parere favorevole.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LUSI (PD), il Senato approva l'emendamento 52.150. Il Senato approva l'articolo 52 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MASCITELLI (*IdV*). I risultati deludenti delle innovazioni apportate alla sessione di bilancio dall'attuale Governo con l'anticipazione della manovra e con la triennializzazione della programmazione, particolarmente nella loro inefficacia nel rispondere all'emergere della crisi economica, inducono alla prudenza nella valutazione del presente disegno di legge di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica prima che venga ristabilito il giusto equilibrio tra la responsabilità del Governo in campo economico ed il potere di indirizzo e controllo del Parlamento affinché la celerità, richiesta alle decisioni centrali soprattutto nell'attuale difficile contingenza economico-finanziaria, non si traduca in frettolosa approssimazione. In particolare, preoccupa lo spirito decisionista che ha animato fin dalle sue prime battute l'Esecutivo in carica, che, attraverso la decretazione e lo strumento della delega, confina il Parlamento ad un ruolo marginale. Le innovazioni contenute nella riforma in esame sono senza dubbio necessarie per adeguare gli strumenti di finanza pubblica ai mutamenti determinati dagli impegni contratti in sede europea, nonché dalla riforma in senso federalista dello Stato, ma avranno effetto nullo se non si accompagneranno ad una modifica dei Regolamenti parlamentari relativamente al percorso di esame ed approvazione dei documenti contabili. Il testo del disegno di legge di riforma appare carente inoltre in ordine alla pressione fiscale complessiva, per la quale si dovrebbero fissare, nell'ambito della Decisione di finanza pubblica, limiti massimi per definire poi una ripartizione del prelievo fra i diversi livelli di governo; si avverte, infine, la necessità di una relazione sui risultati della lotta all'evasione fiscale che accompagni la relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica. Per le perplessità esposte ed in attesa dell'esito dell'*iter* del disegno di legge alla Camera, preannuncia il voto di astensione da parte del Gruppo dell'Italia dei Valori. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo UDC-SVP-Autonomie sul disegno di legge n. 1397 rilevando con soddisfazione che la riforma in esame, per via della sua forte valenza politica, ha visto realizzarsi un'ampia convergenza tra maggioranza e opposizione. Essa, infatti, ridetermina il rapporto tra Governo, Parlamento e cittadini in ordine al potere decisionale e di controllo sul bilancio. Fino ad oggi, gran parte dell'attenzione si è rivolta sulla legge finanziaria, cioè sul dispositivo volto alla riduzione del *deficit*: ciò rappresenta una stortura perché è il bilancio che contiene la parte rilevante delle spese. Il provvedimento in esame, inoltre, se da un lato riconosce maggiore flessibilità all'azione del Governo, dall'altro ha aumentato la qualità e quantità del controllo del Parlamento, che rinuncia ad un controllo di legalità sui singoli atti

di gestione dell'Esecutivo a favore di una valutazione dei risultati e dell'impiego delle risorse pubbliche attraverso l'introduzione di un sistema di indicatori di *performance*, basati su principi e metodologie comuni a tutte le amministrazioni pubbliche. Particolare rilevanza assumono in questo senso l'istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici e l'accesso, da parte della Camera e del Senato, alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica. Infine, poiché gran parte della spesa pubblica avviene a livello degli enti territoriali, sarà necessario il coinvolgimento dei livelli di governo decentrato rispetto ai quali l'efficacia del controllo parlamentare è sicuramente minore. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut e del senatore Morando*).

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo Lega Nord Padania al provvedimento in esame, perché esso consentirà di realizzare una gestione più semplice e trasparente dei conti pubblici. La trasparenza sarà infatti assicurata dalla messa a regime del bilancio articolato per programmi e missioni che, grazie alla sua facilità di lettura, favorirà la responsabilizzazione della classe politica, nonché dei dirigenti dei singoli programmi. Inoltre, spostando l'attenzione dalla legge finanziaria a quella di bilancio, sarà possibile concentrarsi sulla riduzione dello *stock* del debito pubblico piuttosto che sul deficit. È certamente positiva l'enfasi posta sul controllo dei risultati conseguiti dall'azione pubblica in considerazione del fatto che più della metà della spesa pubblica è allocata presso le amministrazioni centrali e che a questa mobilitazione di risorse fa riscontro una generale inefficienza dei servizi resi ai cittadini. Infine, è opportuno inquadrare la riforma della contabilità pubblica (che potrà essere ulteriormente migliorata nel corso dell'esame alla Camera dei deputati) nel contesto delle altre importanti riforme che sono state approvate o che sono in discussione, come il federalismo fiscale e il riordino degli enti e dei servizi pubblici locali. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Azzollini*).

MORANDO (*PD*). La struttura di bilancio determinata dal disegno di legge in esame è quella, articolata per missioni e programmi, introdotta dal Governo Prodi ed in questo senso l'Esecutivo in carica ha il merito politico di non aver preteso di ricominciare tutto da capo, rigettando il lavoro positivo fatto negli anni passati. Si è anzi realizzata una linea di continuità tra la riforma proposta dal disegno di legge in esame e le soluzioni che il centrosinistra propone da anni per quanto riguarda la riforma della legge di contabilità dello Stato e dei Regolamenti parlamentari. Numerosi e qualitativamente importanti sono stati gli emendamenti del Partito Democratico approvati durante l'esame in Commissione e in Aula. Di particolare rilevanza sono le norme che assicurano al Parlamento maggiori poteri di conoscenza e controllo a fronte di una accresciuta flessibilità dell'azione del Governo. Peraltro, la nuova normativa uniforma le regole della contabilità pubblica italiana a quelle dei principali Paesi europei, agevolando la comparazione delle politiche e dei risultati. La delega al

Governo per il passaggio al bilancio di cassa attribuirà più responsabilità all'autorità politica nella decisione di bilancio e più responsabilità ai dirigenti pubblici nella gestione dei singoli programmi. Aumentando la profondità temporale della Decisione di finanza pubblica si agevola il risanamento finanziario poiché si garantisce una maggiore programmazione. Inoltre, un emendamento del Partito Democratico ha consentito di conferire al Patto di stabilità interno i necessari elementi di flessibilità in rapporto alla congiuntura economica. È stata anche introdotta una regola di garanzia per la nomina del presidente dell'ISTAT. L'unica proposta sostanziale non approvata è quella volta di inserire nella Decisione di finanza pubblica un vincolo separato per spese ed entrate per ogni anno del triennio: pur riconoscendo un elemento di rigidità a tale previsione, essa intendeva evitare che durante la sessione di bilancio norme che comportavano maggiori spese venissero coperte con un aumento delle entrate, favorendo così le politiche di contenimento delle spese e della pressione fiscale. Alla luce delle considerazioni svolte, dichiara il voto favorevole del Gruppo ad una grande riforma strutturale che dovrebbe essere seguita da altre iniziative di uguale e maggiore portata nella fase di recessione che sta attraversando il Paese. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Azzolini. Congratulazioni.*)

PICHETTO FRATIN (*PdL*). La triennializzazione della manovra finanziaria, realizzata dalla legge di stabilità e dalla legge di bilancio, raccoglie le sollecitazioni prodotte dalla Commissione europea affinché gli Stati membri adottino strumenti di programmazione finanziaria di medio termine. Inoltre, il disegno di legge in esame vieta l'inserimento nella legge di stabilità di norme di ordinamentali, organizzatorie e di delega, escludendo tutte le disposizioni prive di effetti sui saldi; sono altresì escluse le norme finalizzate al sostegno e al rilancio dell'economia. Il provvedimento in esame raccoglie inoltre l'esigenza, manifestata dalle diverse parti politiche, di riformare la sessione di bilancio del Parlamento, dal momento che gli attuali strumenti legislativi sono stati a lungo utilizzati per dare risposta ad interessi particolari: in questo modo, da un lato, la legge finanziaria si è trasformata in un insieme di norme di difficile interpretazione per gli operatori economici e per i cittadini e, dall'altro, si è svilito il ruolo del Parlamento. In questo senso, il disegno di legge n. 1397 si configura quale una sistematizzazione e formalizzazione di decisioni assunte in via sperimentale dal decreto-legge n. 112 del 2008. Il punto centrale della riforma recata dal presente disegno di legge, che nasce da una iniziativa parlamentare, è la ridefinizione dei rapporti tra Parlamento e Governo in materia di finanza pubblica, poiché si affidano al primo i poteri di programmazione e di controllo delle politiche realizzate dall'Esecutivo. Per tali ragioni annuncia il voto favorevole del Gruppo Il Popolo della Libertà. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni.*)

AZZOLLINI, *relatore*. Il Senato si sta apprestando a votare una riforma importante, portata avanti in un clima costruttivo e dialogante: rin-

grazia pertanto la Presidenza per la costante attenzione dimostrata, il rappresentante del Governo per il suo approccio determinato, competente e appassionato, i Gruppi di opposizione, che hanno contribuito all'elaborazione del testo in modo concreto e responsabile, e il personale del Servizio del bilancio del Senato, per il prezioso lavoro svolto. (*Applausi dai Gruppi PdL, LNP, PD e UDC-SVP-Aut*).

ZANDA (*PD*). Nel chiedere che la votazione del provvedimento avvenga mediante procedimento elettronico, apprezza il riconoscimento del lavoro dell'opposizione espresso dal senatore Azzollini, auspicando che la collaborazione tra maggioranza e opposizione costituisca un metodo costante ogni qual volta ci si appresti a riformare le regole istituzionali. (*Applausi dai Gruppi PD e PdL*).

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il disegno di legge n. 1397 nel suo complesso, nel testo emendato. La Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Discussione e approvazione del disegno di legge

(586-905-955-956-960-B) *Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Li Gotti ed altri; Compagna; Valditara; Rutelli e Zanda; e del disegno di legge d'iniziativa governativa, e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

DIVINA, *relatore*. Il disegno di legge unificato, che non si limita alla ratifica del Trattato di Prum, ma dispone anche i necessari adeguamenti alla legislazione interna, rafforza la cooperazione transfrontaliera nella lotta ai fenomeni del terrorismo, dell'immigrazione clandestina, della criminalità internazionale e transnazionale, rendendo possibile lo scambio di

dati informatici relativi alle impronte digitali e ai profili del DNA. Nel disegno di legge sono previsti, inoltre, significativi miglioramenti nella cooperazione di polizia, con la possibilità di istituire pattuglie comuni per mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica e prevenire la commissione di reati e di impiegare guardie armate a bordo degli aereomobili. La Camera dei deputati ha introdotto alcune lievi modifiche con riferimento ai profili sanzionatori e alla disciplina del procedimento penale, prevedendo inoltre che i regolamenti di attuazione vengano adottati entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, su proposta anche del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e che gli schemi di regolamento debbano essere trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere. Non condivide invece la modifica apportata dalla Commissione del Senato, in base alla quale servirà un decreto motivato del giudice per consentire la conservazione dei campioni biologici: ha dunque presentato un emendamento per tornare al testo approvato dalla Camera, anche per evitare che ulteriori passaggi parlamentari ritardino l'approvazione definitiva del provvedimento. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*). Chiede che il testo della relazione del senatore Mugnai venga allegato ai Resoconti d'Assemblea (*v. Allegato B*).

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

LI GOTTI (*IdV*). Il disegno di legge ricalca in buona parte i disegni di legge proposti in materia nella passata legislatura e costituisce uno strumento importante per la persecuzione dei reati e la lotta alla criminalità transfrontaliera. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sono condivisibili, come pure quella apportata in Commissione, a seguito di un emendamento presentato dal senatore Casson, che offre al testo maggiore precisione: è però da considerarsi altrettanto valida l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento, che ha spinto il relatore a presentare un emendamento teso a ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati, onde evitare ulteriori passaggi parlamentari. Preannuncia il voto favorevole dell'Italia dei Valori al provvedimento.

PERDUCA (*PD*). Condivide le preoccupazioni avanzate nella discussione svolta presso la Camera dei deputati a proposito della carenza di adeguate garanzie in favore dell'imputato rispetto alla conservazione dei profili genetici. Particolare importanza rivestiranno in proposito i regolamenti attuativi, che comunque difficilmente potranno essere adottati nei previsti quattro mesi dall'entrata in vigore della legge. Pur riconoscendo alcuni miglioramenti del testo apportati grazie al lavoro in Commissione,

ha presentato l'emendamento 13.100, volto ad assicurare maggiori garanzie per quel che riguarda la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, una volta che sia passata in giudicato una sentenza di proscioglimento, di non doversi procedere, di non luogo a procedere o di archiviazione, ad eccezione dei casi di prescrizione del reato. Annuncia infine che i senatori radicali eletti nelle fila del Partito Democratico esprimeranno la loro astensione non partecipando alla votazione finale del provvedimento.

PEDICA (*IdV*). Chiede di allegare ai Resoconti d'Assemblea il testo integrale del suo intervento (*v. Allegato B*), sottolineando la necessità della rapida approvazione del disegno di legge e l'auspicio che gli strumenti di contrasto alla criminalità previsti dalla normativa siano resi rapidamente utilizzabili da parte delle Forze dell'ordine.

VALDITARA (*PdL*). Voterà con soddisfazione un provvedimento che riprende un disegno di legge da lui presentato nella passata legislatura, che non venne approvato a causa delle divisioni interne all'allora maggioranza di centrosinistra. La rapida approvazione del testo nella presente legislatura consegnerà alle Forze di polizia strumenti molto efficaci per contrastare la criminalità e segna la sconfitta dell'ideologia ipergarantista, che privilegia la tutela del reo alle esigenze di sicurezza dei cittadini. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

DIVINA, *relatore*. Il clima costruttivo e di collaborazione che ha caratterizzato l'esame del disegno di legge testimonia come la garanzia della sicurezza dei cittadini e la lotta al terrorismo e alla criminalità internazionale siano ormai considerati un'esigenza condivisa da tutte le forze politiche. Ricorda a tal proposito l'impegno dei contingenti militari italiani impiegati all'estero per combattere il terrorismo ed augura pronta guarigione al militare ferito in un recente attacco in Afghanistan. Invita dunque ad approvare il testo così come è pervenuto dalla Camera dei deputati, al fine di far entrare rapidamente in vigore una normativa fondamentale per contrastare la criminalità. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL e del senatore Pinzger*).

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda con il relatore sollecitando l'approvazione dell'emendamento che ripristina all'articolo 29 il testo della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'ordine del giorno G100.

CASSON (*PD*). Sottoscrive l'ordine del giorno, che, in materia di inserimento dei profili del DNA nella banca dati nazionale, fa riferimento a

tecnologie scientifiche innovative in grado di offrire maggiori garanzie ed affidabilità.

DIVINA, *relatore*. Data la complessità tecnica della materia si rimette al parere del Governo, pur essendo in linea di principio d'accordo con il contenuto dell'ordine del giorno.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Accoglie l'ordine del giorno G100.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Gli articoli da 1 a 8 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 9.

PRESIDENTE. Gli articoli 10, 11 e 12 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Passa all'esame dell'articolo 13 e del relativo emendamento.

DIVINA, *relatore*. Il testo elaborato dalla Commissione offre già sufficienti garanzie in materia di cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici e dunque esprime parere contrario all'emendamento 13.100.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il testo equilibrato e garantista approvato dalla Camera dei deputati prevede che sia disposta la cancellazione dei profili del DNA a seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato o perché non è previsto dalla legge come reato. Non condivide dunque l'emendamento che estenderebbe tale previsione anche ai casi di non punibilità o di non imputabilità del soggetto.

CASSON (*PD*). Dichiarò l'astensione del Gruppo nella votazione dell'emendamento 13.100, esprimendo riserve sul riferimento all'articolo 425 del codice di procedura penale e sottolineando l'importanza di una rapida entrata in vigore del disegno di legge.

PERDUCA (*PD*). In dissenso dal Gruppo voterà a favore dell'emendamento 13.100. Non è ipotizzabile, infatti, un eccesso di garanzie se si considera che la cooperazione transfrontaliera è finalizzata a contrastare la migrazione illegale.

LI GOTTI (*IdV*). Dichiarò voto contrario all'emendamento che prevede, anche in circostanze in cui ciò non si riveli né giustificato né utile, la distruzione dei campioni biologici.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), è respinto l'emendamento 13.100. Il Senato approva quindi l'articolo 13.

PRESIDENTE. Ricorda che gli articoli 14 e 15 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 16.

PRESIDENTE. L'articolo 17 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 18.

PRESIDENTE. Ricorda che gli articoli da 19 a 28 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Passa quindi all'esame dell'articolo 29 nel testo proposto dalle Commissioni riunite e del relativo emendamento.

DIVINA, *relatore*. Illustra l'emendamento 29.100 che sopprime una modifica superflua approvata in Commissione, per accelerare l'entrata in vigore del disegno di legge.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprime parere favorevole sull'emendamento.

Il Senato approva l'emendamento 29.100 e l'articolo 29, nel testo emendato, che risulta pertanto essere identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ricorda che gli articoli da 30 a 33 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Passa quindi alla votazione finale.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Dichiaro voto favorevole al disegno di legge, rinviando alle ragioni illustrate in discussione generale. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut*).

LI GOTTI (*IdV*). Annunciando il voto favorevole del Gruppo, sottolinea l'importante lavoro svolto per individuare soluzioni tecniche condizionate.

MAZZATORTA (*LNP*). Nel dichiarare voto favorevole, sottolinea che la ratifica del Trattato di Prum costituisce un tassello fondamentale del pacchetto sicurezza voluto dalla maggioranza.

CAROFILIO (*PD*). Annunciando un voto favorevole del Gruppo, sottolinea la positività del lavoro svolto sotto il profilo del metodo e del merito. La ricerca di una necessaria convergenza ha consentito di appron-

tare un testo che soddisfa esigenze di garanzia e di sicurezza dei cittadini. (Applausi dal Gruppo PD).

SALTAMARTINI (PdL). L'istituzione di una banca dati nazionale del DNA rafforza il secondo pilastro dell'Unione europea, consentendo una maggiore collaborazione giudiziaria, e pone le premesse per una nuova legge sulle persone scomparse. Annuncia il voto favorevole del Gruppo ad un Trattato che concilia esigenze di sicurezza e di garanzia e il cui *iter* è stato bloccato nella scorsa legislatura da contrasti interni alla coalizione di centrosinistra. (Applausi dal Gruppo PdL).

Il Senato approva il disegno di legge n. 586-905-955-956-960-B, nel suo complesso.

Discussione dei disegni di legge:

(816) CASSON ed altri. – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*

(848) LI GOTTI ed altri. – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione 58/4 del 31 ottobre 2003 ed aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno*

(1594) Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione n. 58/4 del 31 ottobre 2003 ed aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

BETTAMIO, *relatore*. Rinviando alla relazione scritta per l'illustrazione del contenuto dei singoli articoli del testo proposto dalle Commissioni riunite giustizia e affari esteri, sollecita la rapida approvazione di norme che rendono possibile l'applicazione del primo accordo mondiale in tema di contrasto alla corruzione come fenomeno sovranazionale. Ricorda che il testo ha riscosso un consenso unanime in Commissione.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

DELLA MONICA (PD). Avendo fatto parte del comitato che ha elaborato e negoziato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, auspica una rapida entrata in vigore del disegno di legge di ratifica. La Convenzione reca norme per rafforzare le misure di prevenzione e di repressione della corruzione, per combattere le attività di riciclaggio e per

promuovere la cooperazione internazionale nel contrasto delle condotte criminose. L'ordine del giorno G100 impegna l'Esecutivo a garantire indipendenza ed efficienza alla struttura cui spetta assicurare il rispetto della Convenzione. Si tratta di un indirizzo importante tenuto conto che, attraverso il disegno di legge sulle intercettazioni e la riforma del processo penale, il Governo sta indebolendo gli strumenti di contrasto di questo tipo di reati. Desta perplessità, peraltro, il mancato inserimento delle norme sull'autoriciclaggio nel disegno di legge sulla sicurezza. (*Applausi dal Gruppo PD*).

SERRA (*PD*). È doveroso ratificare la Convenzione sottoscritta sei anni fa, anche perché la Corte dei conti ha tracciato un quadro allarmante sulla diffusione della corruzione in Italia, in particolare nei settori dei lavori pubblici e della sanità. Si tratta di un fenomeno che mina le fondamenta della convivenza democratica e deve essere contrastato attraverso strumenti specifici e indagini complesse. Da questo punto di vista è deprecabile la scelta del Governo di sopprimere l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e di altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione e di trasferire le funzioni di vigilanza sul rispetto della Convenzione ad un ufficio presso il Dipartimento della funzione pubblica che, privo delle indispensabili risorse umane e finanziarie, non ha portato a termine alcuna indagine e ha drasticamente ridotto l'ambito di operatività del precedente organo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

LI GOTTI (*IdV*). Ricorda il lavoro svolto nella precedente legislatura per procedere alla necessaria ratifica di una Convenzione che, contrastando fenomeni quali la cattiva gestione degli appalti e le frodi sui fondi comunitari, contribuisce anche allo sviluppo di un'economia fortemente influenzata dalle relazioni internazionali. Anche per questa ragione è molto criticabile la decisione del Governo di escludere il reato di concussione dall'ambito di operatività della Convenzione. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

GALPERTI (*PD*). Pur lamentando i tempi eccessivamente lunghi con i quali si giunge alla discussione della ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, essendo trascorsi sei anni dalla sua adozione da parte dell'Assemblea generale dell'ONU e quasi quattro anni dalla sua entrata in vigore, esprime un giudizio positivo sul recepimento di tali importantissime previsioni all'interno dell'ordinamento italiano. La corruzione a livello internazionale determina il contesto ideale per la proliferazione della criminalità organizzata ed inquina gli scambi economici fra i Paesi. Appare opportuno porre in particolare rilievo le disposizioni di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, con il quale si novella il codice penale italiano in materia di concussione, estendendo la fattispecie del reato ai casi in cui essi siano commessi non solo per il beneficio economico personale, ma anche per ottenere o mantenere un'attività economica. All'articolo 5 si interviene sul codice di procedura pe-

nale prevedendo che i beni confiscati siano devoluti allo Stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza oppure nel quale è stato adottato il provvedimento di confisca e tale devoluzione è affidata alla stessa corte d'appello che emana il decreto di confisca. Particolare rilievo hanno inoltre la previsione di cui all'articolo 6, che istituisce un'Autorità nazionale anti-corruzione, cui vengono attribuite le funzioni proprie dell'abolito organismo dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e l'articolo 7, che attribuisce al Ministero della giustizia la funzione di ricezione ed esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Li Gotti e Thaler Ausserhofer*).

COMPAGNA (*PdL*). I tempi lunghi, lamentati in diversi interventi, per l'approvazione del disegno di legge di ratifica della Convenzione, rientrano comunque nella media relativa a disegni di legge dello stesso tipo. La Convenzione ha per oggetto la corruzione sovranazionale, un fenomeno ben distinto dai casi domestici, che coinvolge gli alti livelli del mondo economico ed imprenditoriale internazionale e il cui contrasto è presupposto essenziale per la realizzazione di una società aperta e libera. Per questo la discussione su provvedimento di ratifica non è la sede idonea per ribadire critiche all'operato del Governo in materia giudiziaria. In merito alle perplessità espresse sulla reale autonomia ed indipendenza dell'Autorità nazionale prevista dall'articolo 6 del disegno di legge di ratifica, auspica che questa svolga la propria funzione in ossequio allo spirito originario della Convenzione, per la quale sollecita una rapida ratifica. (*Applausi dai Gruppi PdL e del senatore Galperti*).

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Si riserva di svolgere il proprio intervento in occasione dell'esame dell'ordine del giorno G100.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'emendamento 3.100 presentato dal Governo mira ad adeguare l'articolo 322-*bis* del codice penale alle convenzioni europee ed è riferito alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri, facendo sì che il corruttore privato o facente parte di una organizzazione criminale non possa invocare a giustificazione l'induzione da parte del pubblico ufficiale stesso. Sentiti tuttavia i rilievi mossi in vari interventi, ritiene opportuno riesaminare la proposta. Propone pertanto alla Presidenza di rinviare le repliche alla seduta pomeridiana.

CASSON (*PD*). Alla luce delle incongruenze presentate dall'emendamento, ritiene opportuno un tempo ulteriore per il suo esame e concorda con la proposta del rappresentante del Governo di rinviare le repliche alla seduta pomeridiana.

PRESIDENTE. Preso atto delle proposte formulate, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione alla seduta pomeridiana.

Per comunicazioni del Governo sul futuro degli stabilimenti FIAT

BATTAGLIA (*PdL*). Sollecita la Presidenza perché inviti il Governo a riferire in Parlamento sul futuro degli stabilimenti FIAT in Italia, con particolare riferimento alla realtà siciliana.

PRESIDENTE. La Presidenza rappresenterà al Governo la richiesta formulata.

Per la risposta scritta ad interrogazioni

PORETTI (*PD*). Sollecita la risposta scritta alle interrogazioni nn. 885 e 1493, presentate al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in merito al trasferimento forzoso dalla Basilicata di centinaia di cani randagi in strutture non idonee ad assicurare il benessere psico-fisico degli animali.

LANNUTTI (*IdV*). Sollecita la risposta del Governo all'interrogazione n. 1536, presentata al Ministro dell'economia in merito alle vicende giudiziarie relative agli illeciti finanziari contestati al gruppo bancario Delta Spa, partecipato dalla Cassa di risparmio della Repubblica di San Marino. La risposta è pervenuta, però, del tutto impropriamente, dalla Banca d'Italia a mezzo stampa e l'istituto ha peraltro stigmatizzato la richiesta di chiarimenti formulata dai presentatori dell'atto di sindacato ispettivo. Nel ritenere irrispettosa della dignità del Parlamento una tale condotta, sollecita anche la risposta da parte del Ministro dell'economia.

MARINARO (*PD*). Sollecita la risposta scritta all'interrogazione 4-00244 rivolta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in merito ad un eventuale conflitto di interessi che potrebbe interessare il titolare del Dicastero, visto il suo legame di parentela con il direttore generale dell'Associazione delle imprese del farmaco (Farindustria), Enrica Giorgetti. (*Applausi del senatore Perduca*).

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di sollecitare la risposta del Governo alle interrogazioni richiamate.

Dà annuncio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,10.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

BONFRISCO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,32*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1397) AZZOLLINI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli (*ore 9,32*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1397.

Sospendo la seduta per 10 minuti in attesa dell'arrivo del relatore.

(*La seduta, sospesa alle ore 9,33, è ripresa alle ore 9,42.*)

La seduta è ripresa.

Sulla scomparsa di Maurizio Valenzi

ARMATO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMATO (*PD*). Signora Presidente, mi bastano pochi minuti per ricordare la figura del senatore Maurizio Valenzi, morto ieri sera in provincia di Napoli all'età di quasi 100 anni.

Maurizio Valenzi è stato più volte membro del Parlamento, avendo ricoperto la carica di deputato, di senatore, e anche di europarlamentare. La figura di Maurizio Valenzi può essere ricordata per tante ragioni. La prima che da cittadina napoletana voglio ricordare è stata la sua lunghissima esperienza come sindaco di Napoli. Per otto anni ha guidato la difficile e bellissima città di Napoli, otto anni in cui ha dovuto affrontare anche problemi gravissimi: innanzi tutto lo scoppio dell'epidemia di colera e poi il terremoto, che fu non solo tellurico. Maurizio Valenzi ha impresso in quegli anni al governo della città svolte e cambiamenti, sempre con piglio deciso e tenendo a dire che il suo era un bilancio più che attivo, tanto da apporre alla storia della propria vita, pubblicata poi dall'editore Pironti, il titolo «Confesso che mi sono divertito».

Maurizio Valenzi è una figura anche storica del comunismo e della Resistenza del nostro Paese: ha fatto parte del gruppo dei comunisti napoletani che fondarono il PCI in quella città, insieme ad Amendola, Chiaromonte e Spano ed ha dato vita ad esperienze significative e storicamente molto importanti per quel momento.

Maurizio Valenzi non è stato solo un uomo politico legato per molti anni e anche molto amichevolmente al Presidente della Repubblica, che pochi giorni fa è venuto a Napoli proprio per inaugurare la fondazione culturale e storica legata al suo nome, ma anche un grande artista. Ha dipinto, fino agli ultimi anni della sua vita, opere di particolare pregio, che dagli esperti d'arte vengono considerate molto significative. Le sue mostre degli ultimi anni, che mettevano insieme storia, politica ed arte, sono state un momento significativo ed importante della storia della nostra città. Mi è sembrato dunque importante ricordare ai colleghi questa illustre figura. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Amato.*)

COMPAGNA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*PdL*). Signora Presidente, anche i senatori del Gruppo PdL si associano con animo commosso al ricordo di Maurizio Valenzi che la collega Armato ha voluto fare.

Maurizio Valenzi è stato sindaco di Napoli e personaggio importante della vita cittadina e artistica della città (ne è stata testé ricordata l'opera pittorica). È sempre appartenuto al Partito Comunista Italiano, fin dal ritorno in Italia di Palmiro Togliatti. Molti di noi, tra cui l'amico Franco Pontone e nel mio piccolo il sottoscritto, sono stati sempre suoi avversari politici, pur apprezzandone in ogni caso il tratto di amore per la propria città e di umanità, con il quale egli ha avuto modo di affrontare anche responsabilità difficili. In qualche modo Valenzi è stato un sindaco di Napoli fin troppo unanimistico nella ricerca di collaborazioni; molti dei problemi di Napoli non è riuscito a risolverli, ma la sua generosità e la sua simpatia umana fanno sì che in un'assemblea politica non si possa che ricordarlo se non con straordinario affetto e simpatia (*Applausi dai Gruppi PdL e PD*).

LANNUTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*IdV*). Signora Presidente, anche il Gruppo Italia dei Valori ricorda la figura di Maurizio Valenzi che, oltre ad essere stato sindaco di Napoli, è stato uno di quei comunisti che privilegiavano il dialogo. Pertanto, in un'epoca come questa, in cui le ideologie sembrano essere venute meno, anche per noi ricordare la figura di un uomo che ha gestito una Napoli difficile e situazioni quali il terremoto del 1980 o l'epidemia di colera, è un atto di dovere. Esprimiamo dunque alla sua famiglia il nostro commosso affetto.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al ricordo del senatore Maurizio Valenzi.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397 (ore 9,48)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 17 giugno si è concluso l'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 16.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, con riferimento all'emendamento 17.100 (testo corretto), chiedo al rappresentante del Governo di ritirarlo, perché si tratta di un emendamento che merita una più elaborata

riflessione e dunque è utile un'ulteriore riflessione al riguardo. Esprimo invece parere contrario sugli altri emendamenti sull'articolo 17, tranne che su quelli a mia firma e sull'emendamento 17.101 (testo 2).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, accetto di ritirare l'emendamento 17.100 (testo corretto), facendo tuttavia presente che la questione non è banale, anche se certamente di difficile applicazione, perché una copertura sui cosiddetti tre saldi sarebbe assolutamente più rigorosa, soprattutto nei momenti di difficoltà. Il Governo si riserva di valutare più compiutamente questo tema, eventualmente presso l'altro ramo del Parlamento.

Sugli altri emendamenti il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 17.100 (testo corretto) è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 17.101 (testo 2), presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.102, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.103, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.104.

MORANDO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*PD*). Signora Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore dell'emendamento 17.104 e tenta di sottolinearne nuovamente al Governo e al relatore il rilievo. Esso è volto ad introdurre nella legge di contabilità un principio – non si tratta di niente di più – a mio giudizio estremamente rilevante. Capita spesso che, quando valutiamo la sussistenza della copertura finanziaria di una nuova disposizione di legge che produce degli oneri (e per questa ragione ha bisogno di copertura), ci limitiamo, secondo la legge di contabilità in vigore, a calcolare la correttezza della copertura esclusivamente in rapporto agli oneri determinati in capo al bilancio dello Stato. Capita molto spesso però che da una norma che non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato derivino oneri di carattere finanziario molto significativi e nuovi rispetto alla legislazione vigente per le famiglie e soprattutto per le imprese.

Allora, il principio che proponiamo di introdurre con questo emendamento è il seguente: quando lo Stato – me lo faccia dire in modo semplice

– complica la vita alle imprese attraverso una nuova legge che impone adempimenti burocratici onerosi in capo alle imprese, una valutazione di questi oneri aggiuntivi per gli operatori economici deve essere contenuta nella relazione tecnica che riguarda quel disegno di legge, in modo tale che complessivamente il sistema... (*Brusì*).

Non è possibile affrontare questioni di questa complessità in una simile confusione!

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, possiamo abbassare la voce?

MORANDO (*PD*). Dicevo che si deve determinare una situazione nella quale, sotto il profilo delle politiche fiscali, si tenga conto di questo onere aggiuntivo che l'innovazione legislativa pone in capo alle imprese. Quante volte in questa sede, colleghi, ci siamo soffermati sul fatto che gli appesantimenti burocratici si moltiplicano? Recentemente c'è stato uno studio commissionato a un importante istituto di ricerca da una grande organizzazione degli artigiani, la Confartigianato, che dimostra che gli appesantimenti burocratici, con relativi oneri per le imprese, hanno un rilievo economico enorme per lo sviluppo economico del Paese nel suo complesso.

Noi vorremmo limitarci ad introdurre nella legge di contabilità un principio ispiratore: quando lo Stato, rendendo onerosi certi adempimenti, complica la vita alle imprese, deve riconoscere l'esistenza di quell'appesantimento e in qualche misura farne cenno all'interno della relazione tecnica, in maniera tale che la politica fiscale del Governo e dello Stato nel suo complesso possa tenere conto dell'aggravio che si determina con l'innovazione legislativa.

A mio avviso è un principio di civiltà giuridica e fiscale di grandissimo rilievo e insisto ancora perché il Governo e il relatore cambino opinione sul punto.

AZZOLLINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, la questione posta dal senatore Morando è rilevante per cui, pur confermando il parere contrario all'emendamento 17.104, chiederei al senatore Morando se è disponibile alla formulazione di un ordine del giorno su questa materia, magari riesaminando la questione nel prosieguo dell'*iter*. In tal caso, sarei per l'accoglimento dello stesso.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, mi pronuncerei nello stesso senso del relatore, vale a dire che un ordine del giorno sarebbe accoglibile. Il testo, così com'è, è assolutamente interessante e colpisce la sensibilità di molti di noi; ma va un po' troppo in là, perché, nel momento in cui consideriamo gli effetti indiretti (che sarebbe anche logico considerare), dovremmo considerarli in tutti i casi. Ricordo, ad esempio, che vi è stato un ampio dibattito, che si è dipanato in anni e anni di lavori parlamentari, sulla considerazione degli effetti indiretti sullo sviluppo dell'economia delle misure di carattere fiscale, la cosiddetta curva di Laffer applicata alla finanza pubblica. È una valutazione assolutamente interessante da un punto di vista teorico e anche pratico, ma fino ad ora non si è mai acceduto a questo tipo di impostazione, perché il calcolo degli effetti indiretti è a volte una prova quasi diabolica, essendo difficilissimo da fare.

Quindi, l'introduzione di una considerazione degli effetti indiretti potrebbe avere più senso in una relazione tecnica, mentre sarebbe molto più difficile nel dettato normativo. È ovvio che, com'è noto, nella redazione dei provvedimenti di carattere governativo è indispensabile avere una relazione sugli effetti amministrativi e quindi anche, indirettamente, sugli oneri. Sotto questo profilo, la proposta si potrebbe condividere e penso che un ordine del giorno sia uno strumento migliore, piuttosto che una definizione normativa che sarebbe, credo, troppo vincolante e rischierebbe di creare difficoltà pratiche molto serie all'attività legislativa. Pertanto, nel condividere assolutamente lo spirito, faccio presente che però questo può avere effetti controproducenti, perché ogni principio va applicato estensivamente e non si può applicare solo ad una fattispecie; quindi se riconosciamo gli effetti indiretti, dobbiamo riconoscerli in tutte le fattispecie e questo avrebbe qualche difficoltà applicativa. Tuttavia, sotto un profilo conoscitivo, sicuramente non vi è difficoltà a riconoscere la bontà dell'approccio lumeggiato nell'emendamento in questione.

MORANDO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*PD*). Signora Presidente, naturalmente apprezzo il tono e il modo con cui si risponde alla proposta, ma non posso accogliere l'invito a trasformare questo emendamento in ordine del giorno.

Faccio notare al vice ministro Vegas che il testo dell'emendamento parla esplicitamente di un contenuto della relazione e non del testo di legge e, in secondo luogo, che qui stiamo parlando degli effetti diretti sulle imprese e non di quelli indiretti. Quindi, francamente, come si diceva una volta, l'argomento non mi ha convinto.

Detto questo, penso sia necessario votare perché invece, secondo me, sarebbe assolutamente positivo introdurre questo principio generale in norma e invito i colleghi, che (deduco dalle espressioni del viso), sono diffusamente d'accordo con questo principio, a votare a favore – tanto non

succede niente di grave – dell'emendamento 17.104, che serve a fare in modo che quando lo Stato complica la vita ai cittadini almeno lo riconosca. Mi pare un principio elementare assolutamente positivo.

LUSI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Per cortesia colleghi, prendete posto e ognuno voti per sé. Invito i senatori Segretari a controllare.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lusi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.104, presentato dai senatori Giaretta e Mercatali.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.105, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.106, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.107, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 19. In particolare, invito il senatore Lusi a ritirare l'emendamento 19.200, perché tratta una materia specifica che è meglio definita nel sistema.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore. Aggiungo che l'emendamento 19.200 è già compreso nella sistematica generale; forse potrebbe risultare un po' invasivo dell'autonomia regionale.

PRESIDENTE. Senatore Lusi, intende accogliere l'invito a ritirare l'emendamento 19.200?

LUSI (*PD*). Ritiro l'emendamento, Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.100, presentato dal senatore Fosson e da altri senatori, identico all'emendamento 19.101, presentato dal senatore Molinari.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.102, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 19.200 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 19.104, presentato dal senatore Molinari, identico all'emendamento 19.105, presentato dal senatore Fosson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Signora Presidente, illustro brevemente l'emendamento 21.100, che verrà ritirato e trasformato in un ordine del giorno, il cui testo dovrebbe già essere pervenuto alla Presidenza. Effettivamente l'emendamento sarebbe stato un vincolo un po' forte per i dirigenti e le strutture: per questo abbiamo optato per l'ordine del giorno.

Il tema è molto semplice: la massima parte del bilancio dello Stato, di fatto, è già blindata perché legata alla cosiddetta legislazione vigente. Bisogna capire cosa è ancora sensato e cosa invece può essere giustamente tagliato di questa parte di legislazione vigente. L'ottica considerata positivamente da tutti è quella della semplificazione, il taglia-leggi, e della eliminazione di tutta una serie di norme ancora in vigore che non sono più coerenti. Il problema è come discernere in questo marasma, cosa tagliare e anche come farlo in fretta.

L'ordine del giorno che abbiamo presentato prevede che i dirigenti responsabili di ciascun programma sottopongano al Parlamento una relazione in modo tale che le norme che fanno capo ai loro programmi vengano valutate; in tal modo, il Parlamento potrà scegliere cosa mantenere e cosa eliminare perché non più coerente e non più necessario alla luce dei cambiamenti che, di anno in anno, avvengono.

Questo è il senso dell'ordine del giorno G21.100, che mi auguro il relatore ed il Governo accolgano.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno e sugli emendamenti in esame.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G21.100, così come sugli emendamenti all'articolo 21, tutti da me presentati.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G21.100, mentre sugli emendamenti esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G21.100 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 21.101, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.102, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.103, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.104, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.105, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.106, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.107, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 21.108.

AZZOLLINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 21.108.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.109, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprimo ovviamente parere favorevole sull'emendamento, che è stato da me presentato.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.150, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 23.100 perché i suoi contenuti sono meglio indicati nell'emendamento 23.200 del Governo, sul quale esprimo parere favorevole, proponendo un'integrazione. Al secondo rigo, dopo le parole «tra programmi», andrebbero aggiunte le seguenti: «di ciascuna missione».

PRESIDENTE. Chiedo al Governo se accoglie la modifica proposta dal relatore.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, sono d'accordo con tale modifica.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.200 (testo 2).

MORANDO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*PD*). Signora Presidente, dichiaro il voto contrario del Partito Democratico su questo emendamento per una ragione che, rispetto al dibattito in Commissione, non mi è parsa immediatamente chiara e che ora enuncio. Con l'introduzione, nell'emendamento del Governo, del riferimento a possibilità di rimodulazioni tra programmi, ma all'interno della stessa missione, non c'è dubbio che il difetto fondamentale – quello che era, a mio giudizio, una ragione di contrarietà molto robusta alla proposta del Governo – viene meno. Tuttavia vorrei invitare il Governo e il relatore a valutare che c'è un'altra differenza tra i due testi che, attraverso la proposta di integrazione avanzata dal relatore sul testo del Governo, non viene risolta; ciò sempre che io abbia capito bene il problema che abbiamo di fronte.

Secondo la mia opinione, questa è una norma – cerchiamo di andare all'essenziale, malgrado il carattere esoterico del testo che abbiamo di fronte – che riguarda sostanzialmente la flessibilità nella gestione riconosciuta al Governo all'interno dei programmi e, in ogni caso, tra programmi della stessa missione. Nel testo del Governo il riferimento ad un'identica missione non c'era, mentre adesso, con la proposta del relatore che il Governo ha accettato, tale riferimento c'è.

Qual era l'altro elemento di vincolo che l'emendamento del relatore (che io avrei approvato) introduceva e che non compare nel testo del Go-

verno? È quello che fa riferimento al carattere compensativo della proposta: il testo del relatore parla di «variazioni compensative». La mancanza di tale espressione sembrerebbe far pensare che si possa trattare di operazioni che non sono variazioni compensative, anche se mi sembra ovvio che non possono peggiorare i saldi, perché ciò è impedito da un'altra parte della legge di contabilità che stiamo votando. Si potrebbe però trattare di interventi del Governo nel corso d'anno che non abbiano carattere compensativo. In quel caso, la decisione di bilancio assunta dal Parlamento verrebbe modificata in modo, secondo me, inaccettabile.

Se il testo del Governo viene riformulato in modo da introdurre il principio della compensazione tra le variazioni, potremo votare a favore. Diversamente, se è possibile che non siano variazioni compensative, la mia opinione è che il voto debba essere contrario ed anche in modo molto determinato, perché mi sembrerebbe una soluzione inaccettabile.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, vorrei premettere che ci troviamo nella fase di costruzione del bilancio, quindi potrebbe persino trattarsi di problemi ultronei. Detto ciò, sono perfettamente d'accordo con quanto sostenuto dal senatore Morando. Nel testo è già specificato «nel rispetto dei saldi», quindi il problema potrebbe essere risolto. Tuttavia, dopo l'espressione «possono essere rimodulate», non ho nessuna difficoltà ad aggiungere al testo le parole «con variazioni compensative» oppure «in via compensativa», accedendo così alla richiesta del senatore Morando, perché è nello spirito dell'emendamento.

AZZOLLINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI, *relatore*. Concordo con il rappresentante del Governo. Il testo finale, se il Governo e il senatore Morando sono d'accordo, potrebbe essere il seguente: «possono essere rimodulate in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione».

MORANDO (*PD*). In questo caso il nostro voto sarebbe favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.200 (testo 2), presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo ovviamente parere favorevole sugli emendamenti 25.150 e 25.100 (testo 2).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.150, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.100 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 25, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 26.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 27.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 29.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 30.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 31.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 32.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprimo ovviamente parere favorevole sull'emendamento da me presentato, signora Presidente.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 33, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 34.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 35.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 36.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 37.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 38.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 39.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 40.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 41.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 42, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORANDO (*PD*). Signora Presidente, abbiamo già introdotto nel testo con l'approvazione di emendamenti – in questo caso in Commissione, non in Aula – una delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa sulla base di alcuni principi e criteri direttivi. L'emendamento 42.100, che non considero essenziale ma che a mio giudizio sarebbe utile, si limita ad aggiungere qualche principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega nella fase che si aprirà immediatamente dopo l'approvazione da parte del Parlamento di questo disegno di legge.

In particolare, tale proposta tende a definire con maggiore puntualità i margini di operatività riconosciuti nel campo della gestione ad ogni dirigente della pubblica amministrazione responsabile di programma, sia dal punto di vista della necessità che renda conto, sia dal punto di vista della necessità che – mi si passi l'espressione – tenga conto, e cioè monitori in maniera molto puntuale, di giorno in giorno, di fase in fase, l'attuazione del bilancio per quello che riguarda lo specifico programma di spesa affidato alla sua responsabilità. Si tratta, quindi, di un emendamento che naturalmente si può approvare o disapprovare, ma che è perfettamente coerente con i principi generali che abbiamo già fissato in articoli del disegno di legge votati precedentemente.

Se mi si chiedesse di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno aderirei alla proposta, perché nell'emendamento è contenuta semplicemente una specificazione di cui si può tener conto nella fase dell'esercizio della delega e, in questo caso, sia che si tratti di un ordine del giorno o di una norma di legge non cambia moltissimo, giacché sono certo che lo spirito con cui il Governo eserciterà la delega sarà perfettamente coerente con questo emendamento.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, concordo con quanto ha detto il senatore Morando e pertanto mi dichiaro sin d'ora favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno che dovesse essere proposto. Sul mio emendamento 42.101 esprimo ovviamente parere favorevole.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, sono favorevole all'emendamento 42.101 e all'eventuale ordine del giorno. Tuttavia, la lettera *h-bis*), evitando che vi sia una sorta di controllo preventivo, mi lascia qualche perplessità; sarei quindi favorevole all'ordine del giorno senza comprendere però la lettera *h-bis*) dell'emendamento oggetto di trasformazione. Ritengo sia preferibile: l'uomo prudente, come si suol dire, usa cintura e bretelle, perché non si sa mai. Parimenti, escludere i controlli preventivi potrebbe comportare anche qualche rischio.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore dell'emendamento se intende accogliere la proposta del rappresentante del Governo.

MORANDO (*PD*). Signora Presidente, sono più fiducioso, ma accolgo la proposta avanzata dal rappresentante del Governo di trasformare in tal senso l'emendamento di cui sono primo firmatario in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sulla proposta del rappresentante del Governo.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, anch'io sono d'accordo con la precisazione del Governo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G42.100 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 42.101, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 42, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 42, che si intende illustrato e sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 42.0.200 (testo 2).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, essendo l'emendamento del Governo, esprimo anch'io parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 42.0.200 (testo 2), presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 43.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 44, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G44.100.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G44.100 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 44.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 45.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 46.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 47.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 48, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, naturalmente esprimo parere favorevole sugli emendamenti 48.100 e 48.101, da me presentati.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 48.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 48.101, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 48, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 49.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 50.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 51.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 52, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

Ricordo che l'emendamento 52.100 risulta precluso dalla reiezione dell'emendamento 9.108.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 52.150.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, anch'io esprimo parere favorevole sulla proposta emendativa in discorso, ma con una breve motivazione. Se tutto accade come dovrebbe – se quindi il provvedimento in esame viene approvato in tempi utili per prendere avvio a partire dalla prossima sessione di bilancio – è opportuno che vi sia una regolamentazione anche della fase transitoria. È quindi necessario innanzitutto che esso entri in vigore il più presto possibile per consentirne l'applicazione più rapida; poi, stando al calendario vigente, il Documento di programmazione economico-finanziaria attuale verrà comunque presentato secondo la vecchia legge, perché questa che stiamo discutendo non è ancora entrata in vigore, anche se la prossima finanziaria – o legge di stabilità, come si chiamerà – dovrebbe però recepire le novità introdotte in questo provvedimento.

L'emendamento 52.150 serve proprio a definire i termini della nuova materia e quindi a regolamentare i nuovi atti che verranno in applicazione della legge che stiamo votando.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 52.150.

LUSI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lusi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 52.150, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 52, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MASCITELLI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCITELLI (*IdV*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, non molto tempo fa (nel mese di giugno dello scorso anno) nel Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica degli anni 2009-2013, veniva annunciata la strategia del Governo con queste testuali parole: «Interrompiamo la tradizione di discussioni che sulle finanziarie, per prepararle, per farle e per controllarne infine gli effetti occupavano ogni anno mediamente nove mesi su dieci. All'opposto, il nostro piano sarà anticipato entro l'estate e stabilizzato, proiettandolo sull'arco di un triennio, per creare solide basi per la vita economica». Sappiamo tutti come è andata a finire: la manovra finanziaria messa in campo l'estate scorsa e presentata come un'innovazione nella sessione di bilancio, in termini di anticipazione e programmazione triennale, ha dimostrato oggi tutti i suoi limiti. (*Brusì*).

Signora Presidente, chiedo un recupero di tempo.

PRESIDENTE. Va bene.

MASCITELLI (*IdV*). Grazie, signora Presidente.

Perché, come dicevo, delle due cose l'una: o il Governo a giugno non aveva intuito la gravità della crisi economica e non si era preparato ad adottare misure efficaci – il che, di per sé, sarebbe grave – oppure l'utilizzo contraddittorio di risorse pubbliche che ha segnato le scelte di questo Governo appare ancora più irresponsabile.

Siamo quindi passati dalle leggi finanziarie omnicomprensive del passato a una manovra economica inconcludente, che continua e si trascina da oltre nove mesi. È un fatto certamente grave, non solo per la trasparenza e l'approfondimento del processo di formazione del bilancio dello Stato, ma anche perché – ed è un fatto ancora più grave, anzi gravissimo – in un momento di crisi drammatica il Governo rinuncia ad avere oggi una linea di politica economica credibile, capace di affrontare una disparità vergognosa che si sta sempre più determinando nelle condizioni sociali della nostra gente e del nostro Paese.

Ricordo questo aspetto non trascurabile della storia recente per riportare un po' di realismo su un'eccessiva enfasi che sta riguardando alcuni principi richiamati in questo disegno di legge, come semplificazione, armonizzazione, razionalizzazione e flessibilità. In realtà, resta per noi un problema politico di fondo: nella riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, nella definizione, che non è solo tecnica, dei meccanismi fondamentali di reperimento e allocazione delle risorse pubbliche, resta difficile un'efficace valutazione della portata delle novità in esso contenute, così come ogni possibilità di prevedere un successo reale che le stesse potranno ottenere nella loro attuazione, se prima non viene definito e attuato un sano equilibrio tra la piena responsabilità del Governo nel definire le scelte economiche necessarie al Paese e il potere di indirizzo e di controllo del Parlamento sulla decisione fondamentale di bilancio.

In proposito, si evidenzia una prima nostra forte preoccupazione perché nel dibattito, sempre attuale, relativo ad una moderna riforma della Costituzione sta pericolosamente penetrando, invadendo e condizionando l'intera legislatura il progetto politico di creare le condizioni giuridiche per un Governo forte. L'idea di un Esecutivo decisionista corrisponde infatti alla pratica quotidiana di questa legislatura, che in dieci mesi ha visto oltre 70 volte il ricorso a decreti, rispetto ai quali il Parlamento ha avuto una funzione di mera registrazione contabile e notarile. Dobbiamo fare attenzione! Se prima la crisi economica ha accentuato in molti Paesi la tendenza a rafforzare gli Esecutivi, ad attenuare il ruolo dei Parlamenti e a percorrere procedure legislative rapide per rispondere alle notevoli emergenze, le prime verifiche sulla qualità delle risposte politiche alla crisi stessa hanno messo in luce i molti limiti dei Governi forti, perché rapidità di esecuzione ha significato molto spesso rapidità di errore.

La prospettiva disegnata in questo progetto di legge è certamente coerente con l'evoluzione più recente della finanza pubblica italiana in virtù, da un lato, degli impegni contratti dal nostro Paese in sede europea,

codificati nel Patto di stabilità e crescita e, dall'altro, della riforma in senso federale dell'ordinamento dello Stato, in particolare con il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle autonomie territoriali. Questo progetto di legge trova una sua altrettanto coerente ragione in due punti di debolezza del passato che ci trasciniamo da troppi anni: da un lato, il Documento di programmazione economico-finanziaria, che avrebbe dovuto definire gli orientamenti macroeconomici ed individuare gli obiettivi relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione, stabilendo il relativo fabbisogno del settore statale, rimaneva lettera morta dopo lunghissime discussioni parlamentari perché, nella successiva traduzione in legge, delle aspirazioni del Documento di programmazione economico-finanziaria restava ben poco. Dall'altro lato, la legge finanziaria oggi agisce solo al margine delle spese. Riesce a toccare le entrate con maggiore facilità per incrementarle piuttosto che per ridurle; i cosiddetti tagli di spesa su cui si concentra la discussione delle varie leggi finanziarie non possono che influire sul 5 per cento delle uscite già previste in bilancio.

E qui, signora Presidente, emerge la seconda nostra forte preoccupazione. Abbiamo apprezzato lo sforzo di razionalizzazione espresso dal provvedimento in esame. Abbiamo apprezzato il lavoro guidato dal presidente Azzollini in Commissione bilancio. Ma in considerazione del fatto che sono diverse le problematiche per le quali sono previste deleghe legislative – mi riferisco agli articoli 2, 30, 49 e 50 – restano aperte molte questioni, alcune per noi irrisolte.

La prima: l'indicazione della pressione fiscale complessiva. Non ci convincono le motivazioni addotte nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, secondo cui deve essere il cittadino elettore a giudicare come il Governo e la sua maggioranza avranno proposto la coppia beneficio-sacrificio. Noi riteniamo necessario invece definire nella Decisione quadro di finanza pubblica il limite di pressione fiscale complessiva, dato dal rapporto programmatico tra il totale dei tributi e contributi ed il PIL, in modo tale che esso si possa configurare sia in termini tendenziali che programmatici, assicurando il rispetto di tale limite e definendo di conseguenza, con il coinvolgimento della Conferenza unificata, il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo.

Diciamo questo in coerenza col dispositivo dell'ordine del giorno approvato dal Senato in sede di esame della legge sul federalismo fiscale, laddove si è rilevato che la pressione fiscale complessiva, riferita all'anno 2006, è stata del 40,6 per cento del PIL e nel 2008 tale quota è salita fino al 43,3 per cento e che l'imponente aumento della pressione fiscale è stato sostanzialmente inutile ai fini del contenimento del rapporto deficit-PIL, essendo stato utilizzato per ulteriori aumenti della spesa pubblica.

La seconda questione, e mi rivolgo a lei, presidente Azzollini: riteniamo necessaria la presentazione di una relazione sui risultati della lotta all'evasione fiscale, come allegato alla relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica, per consentire al Parlamento la disponibilità di informazioni costantemente aggiornate. Non a caso, nella Nota informativa 2009-2011 sugli andamenti di finanza pubblica, presentata dal Governo

nel febbraio scorso e che non ha ricevuto un'adeguata attenzione, vi è una stridente incongruenza tra le previsioni del quadro macroeconomico e le previsioni sulle entrate. In particolare mi riferisco al gettito per le imposte indirette, rispetto al quale l'analisi dei dati ufficiali porta a concludere che la perdita prevista dal Ministero dell'economia va molto oltre gli effetti dovuti alla recessione in corso. E si registra un ampliamento dell'evasione fiscale di 13 miliardi nel 2008, 16 miliardi nel 2009, 14 miliardi nel 2010.

La terza questione è che questa legge di riforma rischia di diventare un'opera incompiuta, e lo spiega con grande competenza e professionalità il sottosegretario Vegas in un pregevole e recente libro dal titolo «Il bilancio dello Stato», laddove, sulle prospettive di riforma, scrive testualmente che «la modifica della struttura dei documenti di bilancio e della legge finanziaria dovrebbe essere seguita da una più ampia modifica dei Regolamenti parlamentari, alla stregua della considerazione che le attuali procedure non hanno sortito gli effetti virtuosi, come dimostra il fatto che il deficit ed il disavanzo sono cresciuti malgrado l'esistenza di norme regolamentari che tendevano ad impedirlo».

In conclusione, sulla scelta che adotteremo in merito alla nuova configurazione della manovra finanziaria, occorrerà comunque consolidare, migliorare e rafforzare il ruolo da assegnare al Parlamento, non solo nella fase di approvazione del bilancio, ma anche in quelle a questa successiva, e questo sia nella direzione di un esame più approfondito del disegno di legge di rendiconto sia nella direzione di attivare procedure efficaci e trasparenti azioni di monitoraggio costante dell'andamento della spesa pubblica. Per questo, in attesa di quanto verrà fatto in seconda lettura alla Camera dei deputati, il voto dell'Italia dei Valori sarà un voto realistico e comprensibile di astensione. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Signora Presidente, il provvedimento che ci accingiamo ad approvare oggi, anche con il nostro voto favorevole, muove dall'esigenza di adeguare il governo della finanza pubblica sia ai cambiamenti istituzionali, quali l'ingresso dell'Italia nell'unione monetaria e la riforma federale della Repubblica, che alle condizioni dei conti pubblici. La necessità di contenere il disavanzo senza ulteriori aumenti della pressione fiscale richiede infatti un'attenta pianificazione ed un controllo della spesa, così come l'esiguità delle risorse ne impone un utilizzo efficiente, ponendo attenzione particolare ai risultati dell'azione pubblica mediante un adeguato sistema di indicatori che consenta di monitorare e valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle politiche pubbliche.

La riforma in esame è frutto di un'ampia convergenza tra maggioranza ed opposizioni. Ciò non è dovuto al fatto che si tratta di una legge meramente tecnica ad esclusivo appannaggio di pochi addetti ai lavori, come si potrebbe erroneamente pensare. Al contrario, essa ha una grande e forte valenza politica: trova infatti nella Costituzione, segnatamente all'articolo 81, e più in generale nel nevralgico rapporto tra Governo, Parlamento e cittadini, il suo principale fondamento. Si intende con essa riallocare il potere decisionale e di controllo sul bilancio a favore di una rinnovata dialettica tra Governo, Parlamento e cittadini. Ad oggi infatti gran parte dell'attenzione si rivolge e si esaurisce sulla legge finanziaria, ovvero sullo strumento che serve tendenzialmente alla riduzione del deficit.

Ciò appare un'evidente stortura, in quanto, al contrario, è il bilancio che rappresenta la parte rilevante delle spese. Concentrarsi quindi su di esso appare una regola di buon senso. Se lo si vorrà, la riforma in esame permetterà agli attori istituzionali di indirizzare l'attenzione sulle grandi componenti del bilancio, evidenziandone, e qui ne emerge la portata politica, scelte e responsabilità di natura politica. Conseguentemente, un miglioramento della legge di bilancio determinerà anche un miglioramento delle scelte di prelievo e di quelle allocative, anche attraverso l'aumento della trasparenza e dei sistemi di controllo. Infatti, se con il provvedimento all'esame dell'Aula si è voluto riconoscere un maggiore livello di flessibilità al Governo, dall'altro canto si è ritenuto opportuno aumentare la quantità e la qualità del controllo. In altri termini, il provvedimento in esame testimonia un importante cambiamento culturale, nato dalla scarsa soddisfazione maturata – non solo nel nostro Paese – nei confronti dei controlli di legalità, che ha portato a sostituire, nella gestione delle risorse pubbliche, il controllo sulle procedure con un approccio basato sui risultati. Il Parlamento rinuncia ad un controllo di legalità sui singoli atti di gestione del Governo a favore della valutazione dei risultati e dell'impiego delle risorse pubbliche mediante l'introduzione di un sistema di indicatori di *performance* confrontabili, basato su principi e metodologie comuni a tutte le amministrazioni pubbliche, e la realizzazione di un programma di analisi e valutazione della spesa.

Il bilancio diventa quindi lo strumento più diretto per misurare i risultati. Ciò concorre a migliorare la definizione degli obiettivi e i controlli sui risultati, a migliorare la programmazione e la qualità del *management*, la trasparenza e l'allocazione delle risorse, nonché a promuovere una disciplina fiscale più efficiente. Altrettante sono tuttavia le criticità legate ad una cultura fortemente orientata al risultato, alla selezione degli indicatori di *performance*, alla carenza dei dati; spesso gli indicatori scelti descrivono l'attività che le pubbliche amministrazioni svolgono e non i risultati che ottengono. Il successo dipende dall'individuazione di sistemi incentivanti. Inoltre, gran parte della spesa pubblica avviene a livello di governo locale richiedendo un coinvolgimento dei sottolivelli di governo rispetto ai quali la capacità del Governo centrale di monitorare le *performance* e di incidere sui meccanismi di miglioramento è minore.

A fronte della rinuncia del Parlamento al controllo di legalità e alla riconosciuta maggiore flessibilità del Governo, era necessario quindi determinare una responsabilizzazione, un contrappeso. Condividiamo particolarmente quindi le modifiche introdotte in Commissione ed in Aula, grazie al contributo delle opposizioni, volte a riconoscere maggiori strumenti di controllo al Parlamento, criteri condivisi di nomina del Presidente dell'ISTAT, criteri migliori per la definizione del Patto di stabilità interno e, da ultimo, per quanto ci riguarda, garanzie che le procedure di controllo della spesa pubblica e di controllo del Patto di stabilità, quindi anche dei livelli di rispetto della finanza europea, avvengano, per quanto riguarda le Regioni a Statuto speciale, nel rispetto delle prerogative autonome e delle procedure previste dagli Statuti speciali.

Tali strumenti si articolano nel Titolo II, dedicato nella sua interezza alla trasparenza e al controllo della spesa e si sostanziano in particolare nell'istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, nella Struttura unica di supporto tecnico che dovrà fornire gli elementi funzionali all'esercizio del controllo parlamentare della finanza pubblica e nell'accesso, da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile. Al Parlamento sarà garantita quindi massima accessibilità all'informazione. Tutto ciò creerà un rinnovato rapporto dialettico tra Governo e Parlamento e anche con i cittadini.

È ovvio che, come dicevamo prima, il limite che scontiamo anche in questa riforma è dato dalla circostanza che il controllo parlamentare è però attenuato sia con riferimento alla nuova riforma introdotta, che riguarda il federalismo fiscale, sia per quanto riguarda il controllo dei conti pubblici degli enti locali. Siamo tuttavia soddisfatti del risultato raggiunto, ove si consideri che tutto ciò creerà un rinnovato rapporto virtuoso tra Governo e Parlamento e una maggiore trasparenza nelle scelte di bilancio, nel rapporto e nella accessibilità a queste scelte da parte dei singoli cittadini. Infatti, in ossequio ai principi di analisi e valutazione della spesa, lo Stato sarà chiamato a render conto ai cittadini di come spende le risorse. In particolare, a cadenza triennale, il Ministero dell'economia e delle finanze elaborerà un rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato illustrando la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle stesse amministrazioni.

Se sino ad oggi i Ministri delle finanze hanno proceduto a ridurre le spese o ad aumentare la pressione fiscale, oggi prevale l'idea che l'unico meccanismo per spendere meno è spendere meglio, e ciò potrà avvenire con un miglioramento della legge di bilancio attraverso l'introduzione di un sistema di analisi e di valutazione delle *performance* unitamente all'analisi e alla valutazione della spesa cui è dedicato il Capo IV del provvedimento in questione. Per le ragioni sin qui illustrate, dichiaro quindi il voto favorevole del mio Gruppo parlamentare. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut e del senatore Morando*).

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Signora Presidente, l'importante provvedimento che ci accingiamo ad approvare consentirà una gestione molto più semplice e trasparente dei conti pubblici.

Evidenziamo in particolare tre aspetti positivi. Il primo è proprio la trasparenza: viene messo a regime il sistema approvato dal precedente Governo della suddivisione per missioni e programmi. Questo è molto importante perché si arriva ad una chiarezza definitiva delle scelte: rimane infatti lo stesso sistema di anno in anno e quindi è possibile valutare come il Parlamento va ad allocare le risorse, missione per missione, programma per programma. Sarà quindi anche più facile responsabilizzare i singoli Gruppi politici sulle scelte, decidere con maggiore chiarezza dove allocare risorse in più e dove queste ultime si vanno a prendere; in buona sostanza su quali capitoli avvengono i tagli, considerato il vincolo di bilancio, e su quali vengono allocate le spese aggiuntive.

La seconda questione importante è la responsabilizzazione. Alla luce di questa trasparenza del bilancio, che diventa anche di facile lettura, viene notevolmente aumentata la responsabilizzazione da un lato dei dirigenti dei singoli programmi, dall'altro quella dell'organo di Governo: Ministri, Ministeri e strutture avranno un chiaro obiettivo da portare a casa e sarà dunque più facile valutare l'operato sulla base degli obiettivi e dei risultati conseguiti.

Infine, ricordo la questione più importante, vale a dire l'enfasi posta sul controllo della spesa e dei risultati. È un cambiamento di particolare rilievo perché si pone l'accento su come vengono spesi i soldi dei contribuenti in un periodo in cui le risorse sono particolarmente scarse. Deve diventare sempre più un patrimonio comune il fatto che il problema vero è aggredire lo *stock* di spesa pubblica piuttosto che accapigliarsi sulla cosiddetta legge finanziaria. Anche se forse saremo noiosi, è bene ricordare i numeri: normalmente la finanziaria si attesta intorno ai 10-15 miliardi di euro mentre lo *stock* di spesa pubblica è pari a circa 800 miliardi di euro. Si discute per mesi dell'1 o 2 per cento della spesa pubblica ma poi non si pone la stessa attenzione su come viene speso l'insieme degli 800 miliardi di euro di spesa pubblica, che rappresenta – ancora di più quest'anno – più della metà del prodotto interno lordo.

Vorrei sottolineare che per arrivare alla media europea del rapporto debito-PIL dovremmo per 50 anni di fila – mezzo secolo! – fare una finanziaria moltiplicata per sei, pari dunque a circa 60-70 miliardi di euro. Siccome è di tutta evidenza che ciò è impossibile, bisogna aggredire lo *stock* di spesa.

Inoltre, è bene ricordare un altro dato fondamentale per il Gruppo Lega Nord. Il 53 per cento di questi 800 miliardi di spesa totale, quindi più della metà, è allocato a livello centrale presso i Ministeri. In Germa-

nia, che rappresenta dal nostro punto di vista un esempio virtuoso e da perseguire, questa percentuale scende all'11 per cento del totale ed è dunque pari ad un quinto di quanto spende l'Italia rispetto ai Ministeri. Ben vengano dunque il controllo su come vengono spesi i soldi a livello centrale e l'enfasi sui risultati.

Voglio portare un esempio banale che credo risulti di tutta evidenza anche per chi ci ascolta da casa, se ha tempo e voglia di ascoltare. Il Ministero della giustizia ha sul suo libro paga 103.000 dipendenti. È del tutto evidente che con un numero così elevato di dipendenti i processi dovrebbero svolgersi in 15 giorni. Pertanto, il problema non è tanto con riferimento a quanto, ma a come si spende. Ciò considerato, diventa più facile fare un confronto con altri Paesi in cui è possibile verificare per la missione giustizia quanti dipendenti si prevedono, la percentuale di spesa allocata rispetto al totale e in quanti giorni vengono svolti i processi. Dunque, l'enfasi sui risultati e sulla trasparenza della spesa è molto importante, soprattutto perché responsabilizza tutta l'amministrazione e in modo particolare quella che opera a livello centrale.

La legge quadro al nostro esame va anche considerata nell'ottica delle altre importanti riforme in corso, a partire da quelle sul federalismo fiscale e sul riordino degli enti e dei servizi pubblici locali. Cito solo due esempi per capire le interrelazioni che si determinano con le altre questioni. Si parla tanto di servizi pubblici locali e dei cosiddetti carrozzoni, cioè delle cosiddette partecipate che formalmente sono società a responsabilità limitata o società per azioni, ma di fatto sono società perennemente in perdita che vivono del finanziamento da parte degli enti locali. È evidente a tutti che il confine con la pubblica amministrazione va considerato in una maniera piuttosto elastica o, meglio, nel caso di questi cosiddetti carrozzoni, è evidente che non sono mercato, ma Stato. Come risolvere il problema? Secondo noi è facile: basterebbe consolidare il bilancio delle aziende che non sono di fatto sul mercato. Facendo così, obbligheremmo gli enti locali a dismetterle immediatamente.

Non si conclude tutto oggi in questa sede: questa legge avrà ulteriori affinamenti e modifiche nell'altro ramo del Parlamento. Pensiamo, ad esempio, al tema della tesoreria unica, che qui giustamente viene approcciato a normativa vigente e stante la situazione vigente, e a quello del federalismo fiscale che parallelamente procede con i decreti collegati; inoltre, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione diverse Regioni probabilmente si accolleranno nuove ulteriori competenze. Va da sé, quindi, che probabilmente il tema della tesoreria unica verrà rivisto in un'ottica diversa rispetto a quella che, nel frattempo, sta proseguendo.

In conclusione, è sicuramente un buono testo e un'ottima base di partenza con la giusta flessibilità per tenere conto anche delle altre importanti riforme che il Parlamento sta portando avanti. Ciò detto, il nostro Gruppo voterà convintamente a favore di questa importante riforma. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Azzollini*).

MORANDO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*PD*). Signora Presidente, il voto del Gruppo del Partito Democratico sarà favorevole perché la struttura del bilancio fissata da questa nuova legge di contabilità è quella articolata per missioni e programmi introdotta dal Governo Prodi e dal ministro Tommaso Padoa-Schioppa, che qui voglio ancora ringraziare per il lavoro svolto su questo punto in quella delicata fase.

Il Governo in carica a questo proposito ha certamente un merito politico che voglio riconoscere apertamente, come spero venga riconosciuto – e lo è stato nella discussione che abbiamo svolto finora – il contributo determinante che l'opposizione ha apportato nella discussione e nell'approvazione di questa legge. Il Governo in carica ha il merito di non aver preteso, almeno a proposito della legge di contabilità, di ricominciare tutto daccapo e di buttare a mare il lavoro ingente che era stato svolto su questo tema nei dieci anni precedenti e che non aveva portato – questo era il limite politico gravissimo di quella lunga fase di discussione – all'approvazione di una nuova legge di contabilità.

Se si arriva oggi ad un risultato positivo è perché non si è preteso di cambiare strada da parte dell'attuale maggioranza e dell'attuale Governo ricominciando tutto daccapo e perché l'opposizione non ha cambiato atteggiamento sulla base del fatto che nel frattempo da maggioranza è diventata opposizione sullo stesso argomento. Questo mi sembra il primo punto da sottolineare.

In secondo luogo votiamo a favore perché gli strumenti fondamentali e i tempi della decisione di bilancio, così come sono definiti da questa nuova legge di contabilità, sono per l'essenziale quelli previsti dalla risoluzione approvata due anni e mezzo fa con i voti dell'allora maggioranza, cioè con i voti dei Gruppi del centrosinistra, a conclusione del confronto sviluppatosi per mesi – i colleghi Vegas e Azzollini lo ricorderanno – nelle Commissioni bilancio di Camera e Senato nel corso di quella legislatura.

Una prima ragione del nostro voto favorevole è da rinvenirsi dunque nella linea di continuità che si può agevolmente tracciare tra questo disegno di legge, così come risulta alla fine delle votazioni in Commissione e in Aula, e le soluzioni di riforma della legge n. 468 del 1978 e delle parti relative dei Regolamenti parlamentari che il centrosinistra ha elaborato e proposto nel corso degli ultimi dieci anni. Siamo un partito serio, voglio sottolinearlo ancora, e non modifichiamo le nostre idee sullo stesso tema a seconda della collocazione di minoranza o di Governo che ci capita di dover assumere.

Una seconda ragione di favore è determinata dalla qualità e quantità degli emendamenti da noi presentati e approvati, prima in Commissione e poi ancora adesso, durante la lettura in Aula. L'intero titolo sulla trasparenza è stato da noi proposto e approvato, sicché a fronte di un allargamento, che riteniamo e abbiamo sempre ritenuto necessario, della flessibilità nella gestione del bilancio riconosciuta al Governo, risulta rafforzato il

potere del Parlamento di conoscere e controllare. E la conoscenza, signora Presidente, è il presupposto della decisione consapevole da che mondo è mondo.

In secondo luogo, è frutto di un nostro emendamento l'introduzione della delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa che uniformerà, quando il decreto delegato sarà stato emanato, le nostre regole contabilistiche a quelle in vigore nei principali Paesi europei, cosicché aumenterà la possibilità di fare quella che gli economisti chiamano operazione di *benchmarking*, cioè l'operazione di comparazione alla dimensione, in particolare, dell'area dell'euro. Da domani dunque, attraverso l'esercizio di questa delega, avremo contemporaneamente più responsabilità delle autorità politiche nella gestione e decisione del bilancio e più responsabilità dei dirigenti pubblici nella gestione di ciascun programma di spesa. Il risultato complessivo sarà una migliore confrontabilità e una maggiore possibilità di introdurre indicatori di *performance* che consentano una lettura dell'efficacia e dell'efficienza della spesa, finalmente comparabile con quella di altri Paesi.

In terzo luogo, è stato ancora un nostro emendamento a conferire maggiore profondità temporale alla Decisione quadro di finanza pubblica, il vecchio DPEF. Per un Paese che ha uno Stato indebitato come il nostro – anche se adesso siamo in buona compagnia su questo punto – si tratta di una acquisizione vitale: l'asfitticità temporale dell'orizzonte della decisione di bilancio è nemica fondamentale del risanamento. Se si ha un grande debito, bisogna fare un piano di lungo periodo per il suo servizio e per superare la situazione di troppo grave indebitamento: la profondità temporale della decisione di bilancio è una condizione vitale.

In quarto luogo, è stato un nostro emendamento ad introdurre nella legge di contabilità nuova una regola permanente per il Patto di stabilità interno, per conferirgli quei caratteri di stabilità e flessibilità in rapporto alla congiuntura economica che gli mancano da sempre, la cui mancanza è la ragione del discredito del Patto di stabilità interno, dal 1998 ad oggi, presso il vasto mondo del sistema delle autonomie locali, che ogni anno si trova di fronte ad una modificazione delle regole fondamentali e per questa ragione paga prezzi che possono e debbono non essere più pagati.

È stato un nostro emendamento ad introdurre una regola di garanzia per la nomina del Presidente dell'ISTAT, ed è noto a tutti quale sia il rilievo che l'ISTAT ha nella corretta valutazione delle *performance* e dei risultati della gestione della finanza pubblica non soltanto in Italia ma, parlando degli istituti di statistica in particolare, in tutta Europa.

C'è una sola proposta rilevante non approvata tra quelle che abbiamo avanzato ed è quella volta ad introdurre nella Decisione di finanza pubblica, il vecchio DPEF, un vincolo separato per le entrate e per le spese per ciascuno degli anni di riferimento, che, lo voglio ancora ricordare, sono non più solo quello immediatamente successivo alla Decisione stessa, ma almeno i tre anni seguenti. Nel presentare questa proposta avevamo l'obiettivo di fare in modo che per il futuro, durante la sessione di bilancio, norme di maggiore spesa potessero essere presentate legittima-

mente e rese ammissibili soltanto se coperte con riduzioni di spesa, in modo da interrompere questa spirale catastrofica che chiama l'aumento delle entrate e della pressione fiscale ad inseguire l'aumento della spesa fuori controllo.

Noi non rinunciamo a questa battaglia, ma è vero anche che si tratta di una norma caratterizzata da una forte rigidità. In un certo senso la maggioranza e il Governo si sono mossi nella direzione da noi indicata introducendo nella Decisione quadro di finanza pubblica elementi informativi che consentiranno una piena valutazione del problema. Certo la nostra proposta era più coraggiosa e noi ci auguriamo che su questo punto il Governo e la maggioranza abbiano più coraggio durante il passaggio del disegno di legge alla Camera. In ogni caso insisteremo sul nostro obiettivo.

Queste sono le ragioni specifiche del nostro voto favorevole, ma ci sono due ragioni che riguardano considerazioni politiche più generali. In primo luogo, semplicemente, questa è una grande riforma istituzionale e sulle riforme istituzionali quando si concordano e si fanno insieme si vota a favore senza mezze misure. Ora bisogna adeguare i Regolamenti del Senato e della Camera e ci accingiamo a questo lavoro per quello che riguarda il Senato con l'autorevolezza e la determinazione di chi non ha accondisceso ad un'iniziativa altrui, ma ha condotto a termine un'iniziativa riformatrice che sente propria per la banale ragione che incontestabilmente lo è stata e lo è.

In secondo luogo, signora Presidente, il Governo sostiene che in fase di recessione, e a causa della stessa recessione, non si possano e non si debbano fare riforme strutturali profonde. Noi, al contrario, sosteniamo la visione della recessione come contesto obbligante e come occasione: proprio perché siamo in fase di recessione bisogna fare ora le riforme strutturali. Se faremo adesso le riforme, quelle tanto difficili politicamente quanto indispensabili economicamente e socialmente, quando la recessione finirà potremo ripartire alla stessa velocità degli altri. Se non le faremo accadrà il contrario.

A proposito di questa riforma, il Governo e la maggioranza hanno accettato il nostro approccio: siamo in fase di recessione per cui facciamo adesso la riforma strutturale della legge di contabilità. Sarebbe colpevole politicamente per noi non sottolineare questo elemento di novità e sarebbe contrario agli interessi del Paese. Noi non commetteremo questo errore per cui votiamo con tranquilla convinzione a favore del disegno di legge al nostro esame. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Azzollini. Congratulazioni*).

PICHETTO FRATIN (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICHETTO FRATIN (*PdL*). Signora Presidente, onorevole Vice Ministro, senatrici e senatori, nell'annunciare il voto pienamente e convinta-

mente favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà al provvedimento in esame desidero sottolineare alcuni passaggi che hanno contraddistinto il proficuo dibattito avviato in Aula, che segue un altrettanto utile e fruttuoso esame in sede di 5ª Commissione permanente. Da esso nascono i tratti distintivi della nuova disciplina della finanza pubblica.

In primo luogo voglio sottolineare la rilevanza della triennializzazione della manovra finanziaria, realizzata congiuntamente dalla legge di stabilità, così si chiamerà la nuova legge finanziaria, e dalla legge di bilancio. In pratica, con tale innovazione, si formalizza e inserisce organicamente tra le norme positive quanto già introdotto con il decreto-legge n. 112 del 2008.

Le manovre annuali precedenti, pur essendo anch'esse impostate su base triennale, individuavano tutta la correzione necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo del primo anno del periodo di programmazione, mentre la proiezione triennale delle misure adottate si limitava ad avvicinare il saldo di ciascuno degli esercizi successivi all'obiettivo programmatico fissato. Solitamente, peraltro, gli effetti finanziari delle misure adottate non colmavano l'intera differenza tra andamenti tendenziali e valori programmatici negli anni successivi al primo. Per tali esercizi la correzione necessaria a realizzare gli obiettivi programmatici veniva pertanto rinviata alle manovre successive. Sulla base della nuova normativa in via di approvazione, invece, si vincola il Governo a proporre una manovra triennale, salvo gli aumenti e la possibilità di introdurre cambiamenti di scelte politiche all'interno dell'impostazione della manovra definita per il triennio, anche in dipendenza dell'evoluzione delle variabili macro e di finanza pubblica esterne.

Sempre in relazione alla tematica della triennializzazione della manovra, la Commissione europea ha sollecitato gli Stati ad adottare efficaci strumenti di programmazione finanziaria, evidenziando molteplici aspetti virtuosi associati alla programmazione di medio termine. In primo luogo, la dimensione temporale di medio periodo risulta più prossima a quella necessaria alla concretizzazione degli effetti economici delle misure predisposte; inoltre, nel perseguimento delle politiche fiscali, risulta facilitato il compito del Governo, il quale può impegnarsi in un percorso predefinito nell'ambito di uno scenario pluriennale.

Un aspetto del massimo rilievo è infine costituito dall'individuazione di uno scenario pluriennale che sia legislativamente vincolante.

Comunque, in linea generale la scelta di rafforzare l'efficacia degli strumenti di programmazione economica, sancendo in modo più puntuale l'impostazione triennale della manovra di finanza pubblica, raccoglie questo tipo di sollecitazioni e orienta la configurazione del quadro contabile di riferimento per la Decisione di finanza pubblica in senso analogo all'esperienza di altri Paesi nell'ambito dell'Unione Europea.

Inoltre, il disegno di legge in esame vieta l'inserimento nella legge di stabilità di norme ordinamentali ovvero organizzatorie e contiene una sostanziale modifica rispetto alla legislazione vigente, in quanto non prevede più che la legge stessa determini effetti finanziari decorrenti dal primo

anno del bilancio pluriennale. È un elemento anch'esso correlato al carattere triennale della manovra di finanza pubblica. Si provvede, infatti, a eliminare espressamente la previsione che la legge debba contenere esclusivamente norme finalizzate a realizzare effetti finanziari nel primo anno del bilancio triennale. Quanto all'esclusione delle norme di delega e di quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio ciò implica l'esclusione dal contenuto della legge di stabilità di tutte le disposizioni prive di effetti sui saldi.

Giova ricordare un ulteriore divieto, che è quello relativo all'esclusione della possibilità di inserire nella legge di stabilità norme finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia. Si rende in tal modo permanente e organico rispetto alle norme finanziarie quanto già previsto in via sperimentale dal decreto legge n. 112, riguardo alla legge finanziaria 2009, laddove si faceva riferimento all'esclusione di disposizioni volte al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale o localistico.

Ho rammentato alcuni dei passaggi innovativi che peraltro collegano strettamente il disegno di legge in esame con le norme sulla base delle quali il Parlamento ha varato, poco meno di un anno fa, la manovra finanziaria relativa all'anno in corso. Infatti, questo provvedimento giunge a conclusione di un dibattito politico che ha attraversato diverse legislature e che ha determinato un confronto tra le diverse parti politiche. Mi riferisco alla necessità più volte e da più parti espressa di riformare la sessione di bilancio del Parlamento, per evitare che il varo della legge finanziaria e dei provvedimenti ad essa collegati comportasse un *iter* legislativo in grado di impegnare per mesi il lavoro delle Camere, anche a causa della prassi invalsa di utilizzare tali strumenti, in origine di natura programmatica e finanziaria, per dare risposte a molteplici interessi categoriali, territoriali, afferenti a singole tematiche e materie.

Non ritengo necessario richiamare in questa sede, perché ampiamente noti, i problemi legati ad una interpretazione quantomeno eterodossa degli strumenti finanziari disponibili al legislatore, tale da aver trasformato la legge finanziaria in un coacervo di norme rendendola di difficile interpretazione per gli operatori economici ma, prima di tutto, per i cittadini. Ne è conseguito uno svilimento del ruolo del Parlamento, che è parso più concentrato sulla tutela di interessi specifici legittimi ma non rilevanti rispetto all'interesse generale della salvaguardia delle finanze pubbliche nazionali.

Senza contare che tale modo di procedere, privo di precisi criteri sull'inseribilità o meno di norme sostanziali in finanziaria, non consentiva una lineare elaborazione della stessa, essendo il testo conclusivo affidato alla capacità del singolo parlamentare o del Gruppo di porre con efficacia alcuni temi di interesse, ottenendo il consenso del Governo per la relativa copertura finanziaria. Tale modo di procedere, con costanza negli ultimi anni, si è concluso nella presentazione di un maxiemendamento governativo su cui le Camere erano costrette a votare la fiducia, senza alcuna ulteriore possibilità emendativa.

Il punto di svolta rispetto a questo stato di cose è stata la finanziaria del 2009. In tale prospettiva, il presente disegno di legge si configura come una sistematizzazione e una formalizzazione stabile della decisione, assunta all'avvio della legislatura dal Governo, di interpretare il tema della finanziaria e del bilancio in modo assolutamente discontinuo rispetto alla prassi invalsa negli ultimi anni. Ritengo pertanto che, proprio per quanto attiene la nuova denominazione della legge finanziaria, ora trasformata in legge di stabilità, l'approvazione del presente provvedimento rappresenti una svolta non soltanto lessicale, ma sostanziale e operativa di grande rilevanza. Viene infatti data una risposta, seppur in modo settoriale ma di grande rilievo, al tema che si è proposto nel recente dibattito politico circa il ruolo del Parlamento come titolare della sovranità e rappresentante degli interessi rispetto all'Esecutivo cui il Parlamento medesimo ha assegnato la fiducia.

Nella ben nota distinzione tra poteri di gestione e compiti di indirizzo, che numerose norme hanno sancito in questi anni per gli ambiti amministrativi, credo si possa includere anche questo processo di riconduzione del Parlamento al ruolo originario di legislatore, in quanto produttore di leggi che, per definizione, sono generali ed astratte, mentre spesso c'è stata l'inclinazione del legislativo a scendere sul terreno della valutazione degli interessi particolari, con le cosiddette leggi-provvedimento.

Ritengo che tale sviamento del potere parlamentare abbia nuociuto alla stessa autorevolezza dell'istituzione rappresentativa e, in definitiva, abbia distolto l'attenzione rispetto ai compiti alti di indirizzo e controllo, cui invece il presente impianto normativo, sul piano qualificante delle norme finanziarie, riconduce. In tal modo viene esaltato il ruolo del Parlamento come luogo in cui la programmazione finanziaria pone dei precisi limiti all'azione amministrativa, in capo al Governo e alle sue strutture dirigenziali, per poi intervenire di nuovo nella fase di controllo e verifica, sia dal punto di vista contabile che dell'impatto della legislazione e della gestione.

La decisione del Governo di dare tale impronta ai documenti finanziari già dal 2009 è stata, a mio avviso, decisiva nell'innescare una riforma da lungo tempo auspicata e mai condotta in porto. Ciò ha dato, tra l'altro, al nostro Paese la possibilità di dare una risposta forte alle sfide della crisi finanziaria, che ha interessato l'intero sistema internazionale, togliendo ogni margine di incertezza su cui la speculazione del mercato avrebbe potuto giocare per un attacco alla stabilità del Paese con il più alto debito pubblico d'Europa.

Occorre tuttavia rimarcare che il presente disegno di legge deve la sua origine all'iniziativa parlamentare, e ciò a mio avviso rappresenta un ulteriore elemento che testimonia la capacità del Parlamento di reagire alla sfide e alle richieste dell'opinione pubblica, facendosene direttamente interprete, adeguando gli strumenti di intervento secondo le esigenze espresse dal Paese. Ci sono dunque i presupposti affinché il Parlamento possa concentrarsi sulle funzioni di programmazione e indirizzo in modo pieno, senza invadere il campo gestionale tipico dell'Esecutivo, e

che nel contempo allo stesso Parlamento siano forniti gli strumenti effettivi per un controllo puntuale ed efficace delle politiche e delle scelte realizzate dall'amministrazione, così come si conviene all'organo titolare della sovranità popolare. Di questo voglio ringraziare il relatore e primo firmatario del disegno di legge, il senatore Azzollini, tutti i colleghi dell'opposizione e della maggioranza ed il vice ministro Vegas per il proficuo dibattito svolto sia in Commissione, che in Aula.

Ricordo che il 50 per cento del PIL italiano è determinato dai bilanci pubblici. Ebbene, questa norma ha lo scopo di armonizzare le tecniche di redazione dei bilanci pubblici, a partire dalle procedure di formazione del bilancio dello Stato, determinando schemi comuni nei vari livelli, spazi più ampi di manovra politica per il Governo e più incisivi poteri di indirizzo e controllo da parte del Parlamento. Rappresentare i conti con chiarezza, trasparenza, completezza ed univocità è un servizio che si rende al Paese, ai cittadini ed alle istituzioni di ogni ordine e grado.

L'approvazione del presente provvedimento, che vede un'ampia e sostanziale convergenza dei Gruppi parlamentari non solo di maggioranza, contribuirà ulteriormente a rafforzare il significato di lungo termine del nuovo assetto che la finanza pubblica acquisisce come esito della riforma.

Per questi motivi dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

AZZOLLINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, l'approvazione del provvedimento in Senato con una così larga maggioranza e con l'astensione del Gruppo dell'Italia dei Valori mi impone alcuni importanti ringraziamenti. Trattandosi di un disegno di legge di riforma del sistema della contabilità pubblica, la sua approvazione assume infatti una particolare rilevanza anche per il Parlamento.

Innanzitutto, devo ringraziare la Presidenza del Senato per l'attenzione che ha dedicato allo svolgimento di questi lavori, per la sua rapida calendarizzazione, nonché per la comprensione immediata della delicatezza della questione. Di ciò sono particolarmente grato alla Presidenza del Senato.

Devo ringraziare inoltre, e non mi fa velo la grande amicizia personale che a lui mi lega, il vice ministro Vegas per il particolare approccio che ha avuto nell'esame di questo disegno di legge, caratterizzato da grande convinzione, grande determinazione e grande competenza, ma anche e soprattutto grande passione. Non soltanto: l'indirizzo del Governo di apertura al dialogo con l'opposizione ha consentito al relatore e alla maggioranza di arrivare ad un risultato così importante, e di ciò gli sono grato.

Ringrazio, inoltre, i colleghi dell'opposizione che hanno manifestato la loro volontà di esprimere un voto di astensione, ma che hanno comunque contribuito alla elaborazione del testo in maniera seria e costruttiva, al di là della valutazione finale. Anche a loro, quindi, sono grato.

Con uno stato d'animo particolare devo ringraziare poi i colleghi dell'opposizione che hanno espresso il loro voto favorevole a questa riforma. Ricordo il senatore Morando, ma anche i senatori Lusi, Legnini, Mercatali. Andando forse al di là di ciò che ha affermato il senatore Morando, aggiungo che l'apporto dei colleghi dell'opposizione – ripeto, del senatore Morando e degli altri – è stato concreto, serio, costruttivo ed importante, ma soprattutto è andato ben al di là degli emendamenti approvati perché si è tradotto nella partecipazione all'elaborazione del complesso del testo. Tante modifiche del testo normativo sono state possibili soltanto grazie a questa grande convergenza manifestata prima in Commissione e poi in Aula.

Naturalmente, con loro ringrazio tutti i colleghi della maggioranza della Commissione – il vice presidente Massimo Garavaglia, il capogruppo Saia, il senatore Pichetto Fratin e tutti gli altri – che sono stati determinanti nella fase di elaborazione e approvazione di questo provvedimento. Non vi è dubbio, infatti, che il clima creato era quello necessario per l'approvazione di una riforma così importante.

Mi consentirete, inoltre, di ringraziare il Servizio del bilancio del Senato ed in particolare il suo direttore, il dottor Clemente Forte, che ha mostrato anche in questa occasione la sua straordinaria competenza tecnica e la sua paziente e puntuale opera di elaborazione delle norme e ha saputo tradurre gli indirizzi e le soluzioni politiche nei testi normativi, e questo è un lavoro fondamentale. Si può dire che senza di lui questo lavoro di collegamento tecnico non sarebbe giunto a compimento, e di ciò gli sono grato. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD*).

Insomma, colleghi, credo che abbiamo scritto tutti insieme una bella pagina parlamentare, nell'interesse e per il bene comune del nostro Paese. Questo mi pare che sia il modo migliore in cui il Parlamento può funzionare. Grazie a tutti. (*Applausi dai Gruppi PdL, LNP, PD e UDC-SVP-Aut*).

ZANDA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (*PD*). Signora Presidente, nel chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, vorrei rimarcare che il Gruppo del Partito Democratico ha apprezzato molto le parole del presidente Azzollini e gli è grato per le note di stima che ha rivolto ai nostri senatori che hanno collaborato al buon esito di questa fase parlamentare.

Aggiungo soltanto che al lavoro dei singoli senatori si sommano la partecipazione e la linea politica complessiva del nostro Gruppo parlamentare, che ritiene che le regole del gioco, in un Parlamento democratico come il nostro, debbano essere sempre scritte insieme, maggioranza e opposizione.

Il nostro apporto al buon risultato di questa fase dei lavori comprende naturalmente l'apporto di tutti coloro che hanno materialmente contribuito alla costruzione del testo. Voglio sottolineare che questa vuole anche essere l'indicazione di un metodo democratico che ci auguriamo il Parlamento voglia mantenere anche nel prosieguo della legislatura ogni qual volta dovranno essere affrontati temi che presentino analoga forza e facciano riferimento al bene comune e agli interessi generali del nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi PD e PdL).*

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zanda, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B) (Applausi).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(586-905-955-956-960-B) Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unifica-

zione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Li Gotti ed altri; Compagna; Valditara; Rutelli e Zanda; e del disegno di legge d'iniziativa governativa, e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,24)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 586-905-955-956-960-B, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Li Gotti ed altri; Compagna; Valditara; Rutelli e Zanda; e del disegno di legge d'iniziativa governativa, e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

I relatori, senatori Divina e Mugnai, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Divina.

DIVINA, *relatore*. Signora Presidente, il disegno di legge al nostro esame è già stato approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica il 22 dicembre del 2008. In tale ambito, durante l'esame in sede referente, era stato istituito dalle Commissioni riunite giustizia ed affari esteri un Comitato ristretto che ha proceduto all'elaborazione di un testo unificato dei disegni di legge presentati in materia. Ciò aveva consentito il formarsi di un ampio consenso tra maggioranza e opposizione circa l'opportunità di ratificare il Trattato di Prum e, soprattutto, circa il contenuto delle norme di attuazione e adeguamento dell'ordinamento interno ai disposti del Trattato medesimo.

Esso prescriveva, per ciascun Paese aderente, l'istituzione di una banca dati nazionale del DNA e l'introduzione di una normativa sul prelievo e sulla conservazione dei campioni biologici dei condannati per determinati reati.

L'esame in seconda lettura da parte della Camera dei deputati ha sostanzialmente confermato l'impostazione del disegno di legge, così come risultante dai lavori del Senato. Limitate modifiche sono state peraltro apportate con riferimento ai profili sanzionatori e dalla disciplina del procedimento penale. Rispetto a tali modifiche segnalo, per quanto di competenza della Commissione affari esteri, il diverso tenore attuale dell'articolo 16 del disegno di legge. La nuova formulazione introdotta dalla Camera stabilisce che i regolamenti di attuazione delle norme di modifica dell'ordinamento interno siano emanati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta, oltre che del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, anche del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Inoltre, viene prescritto che gli schemi dei regolamenti attuativi siano trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia.

L'esame in sede referente da parte delle Commissioni riunite si è concluso con l'approvazione di un emendamento presentato dal senatore Casson e riformulato dallo stesso secondo le indicazioni del rappresentante del Governo. La modifica ha riguardato la norma di cui all'articolo 29 del provvedimento, in materia di distruzione dei campioni biologici. Le norme di attuazione del codice di procedura penale sono state modificate nel senso che la distruzione dei campioni prelevati viene immediatamente disposta dal giudice all'esito della perizia, salvo che, con decreto motivato, ne ordini la conservazione nei casi in cui la stessa risulti assolutamente indispensabile.

Rispetto a tale proposta emendativa, volta a prescrivere l'adozione di un decreto motivato, come relatore avevo espresso parere contrario. Ribadisco oggi la mia opinione che sia preferibile mantenere il testo approvato in seconda lettura dalla Camera dei deputati ed ho presentato a tale scopo un emendamento. Faccio notare, tra l'altro, che l'approvazione senza modifiche ulteriori del testo consentirà l'immediata entrata in vigore del Trattato di Prum.

Ricordo ai colleghi che la Commissione ha inizialmente esaminato due disegni di legge, ai quali se ne sono poi aggiunti altri tre, ad essi collegati. Li cito tutti: il disegno di legge n. 905, presentato dal Governo; il disegno di legge n. 586, a firma del senatore Li Gotti e altri; il disegno di legge n. 955, a firma del senatore Compagna; il disegno di legge n. 956, a firma del senatore Valditara; infine, si è aggiunto il disegno di legge n. 960, a firma dei senatori Rutelli e Zanda. C'è da dire che i disegni di legge esaminati presentavano un contenuto sostanzialmente identico al provvedimento già presentato nella scorsa legislatura dai Ministri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno in data 13 novembre 2007.

Quanto al testo che è derivato dal coordinamento, operato dalla Commissione, dei succitati cinque disegni di legge, possiamo innanzitutto dire che esso non consiste nella mera ratifica del Trattato, ma provvede altresì all'adeguamento della normativa interna, anche al fine di consentire l'adesione dell'Italia. Inoltre, il disegno di legge autorizza il Presidente della Repubblica ad aderire al Trattato che è stato concluso addirittura nel maggio del 2005 tra Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania, Francia, Austria e Spagna, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in modo particolare per contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale. Il Trattato prende il nome di Prum dalla città tedesca in cui fu siglato.

Giova ricordare, in proposito, che la mancata sottoscrizione iniziale dell'Italia al Trattato è stata determinata soltanto dalla circostanza che non era previsto nel nostro ordinamento interno un sistema di gestione di una banca dati del DNA. Infatti, nel 2007 il Comitato parlamentare di controllo per l'attuazione dell'Accordo di Schengen aveva approvato una risoluzione che impegnava il Governo a prendere le opportune iniziative volte a ratificare il Trattato di Prum e ad intervenire sulla normativa nazionale in materia.

Il Trattato prevede l'istituzione di tre banche-dati nazionali: la banca dati del DNA, la banca dati delle impronte digitali ed il registro di immatricolazione dei veicoli. L'elemento di novità, però, nelle disposizioni del Trattato riguarda la disciplina degli *sky marshall*, ossia delle scorte armate imbarcate sui voli con funzioni di prevenzione degli atti terroristici e, più in generale, di prevenzione di quelle condotte che possono mettere in pericolo la sicurezza del volo.

Si prevede infine che le parti contraenti possano istituire, al fine del mantenimento dell'ordine e della sicurezza e per prevenire reati, pattuglie comuni ed altre forme di intervento comune nell'ambito delle quali funzionari ed altri agenti di autorità pubblica partecipano agli interventi sul territorio di un'altra parte. La particolarità delle pattuglie comuni è data dalla loro finalità, che non è quella di investigare su un reato già commesso, bensì quella di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica e di intervenire per evitare la commissione di altri reati.

Si stabilisce inoltre che in situazioni di urgenza i funzionari di una parte possono attraversare, senza previa autorizzazione, la frontiera comune con lo scopo di adottare in zone di confine sul territorio di un'altra parte contraente e nel rispetto del diritto di questa le misure provvisorie, ma necessarie per allontanare ogni attuale pericolo per la vita e l'integrità fisica delle persone.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 11,31)

(*Segue DIVINA, relatore*). Il Ministro dell'interno deve informare annualmente il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, sullo stato di attuazione delle previsioni del Trattato, sulle azioni intraprese e sugli accordi conclusi con specifico riferimento a quelli attuativi dell'articolo 44 del Trattato. Infine si prevede che l'attuazione delle norme, di cui al disegno di legge, avvenga in conformità con gli accordi internazionali, sottoscritti e ratificati dall'Italia.

Questo per quanto concerne la parte di competenza della Commissione affari esteri.

Il senatore Mugnai, relatore per la Commissione giustizia, oggi assente per motivi familiari, mi ha consegnato una relazione scritta che mi ha pregato di depositare agli atti. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e l'autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Maritati. Non essendo presente in Aula, si intende che abbia rinunciato ad intervenire.

È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, non utilizzerò tutto il tempo a disposizione dal momento che già in prima lettura erano state svolte le più ampie valutazioni su questo provvedimento, assolutamente necessario e atteso dal nostro ordinamento.

Oggi – me lo auguro – potrebbe trovare la sua conclusione questo *iter*, iniziato nella scorsa legislatura con il disegno di legge del Governo approvato da un ramo del Parlamento e che poi non si concluse per lo scioglimento anticipato delle Camere. È ripreso il percorso con il nostro disegno di legge, con quelli di iniziativa di altri parlamentari e con il disegno di legge del Governo che non era altro che la riproposizione dei testi già presentati.

Comunque è un grosso risultato. Anche le modifiche apportate dalla Camera dei deputati appaiono comprensibili. Avevamo condiviso in Commissione giustizia l'emendamento del senatore Casson, che sicuramente apportava al testo dell'articolo 29 una definizione normativa molto più accurata. Ci rendiamo tuttavia conto che una modifica, sia pure nel senso auspicato dal senatore Casson, determinerebbe un ulteriore passaggio alla Camera dei deputati.

Essendo questa la situazione, apprezziamo il lavoro svolto dai due rami del Parlamento, dalle Commissioni e dai relatori, senatori Divina e Mugnai, e vediamo con soddisfazione la fine di questo impegno, che ormai dura da alcuni anni, che fornisce al nostro Paese uno strumento assolutamente essenziale e indispensabile nella lotta alla criminalità.

In coesione e sinergia con gli altri Paesi che hanno sottoscritto e firmato il Trattato di Prum, che prevedeva l'istituzione della banca dati e di un sistema normativo che contiene ampie garanzie, la difesa dal crimine si attrezza con un altro moderno strumento. Nel corso degli anni ne coglieremo gli ampi benefici; quando la banca dati verrà implementata dai profili genetici significativi, indubbiamente si vedranno i risultati. L'Inghilterra, che già ha una banca dati da oltre dieci anni, conserva 3 milioni di profili genetici. Noi stiamo iniziando; ci vorranno alcuni anni, ma tra alcuni anni vedremo il risultato di questo nostro intervento, quando, attraverso la consultazione della banca dati, si potranno dare volti e nomi agli autori di reati rimasti ignoti. È uno strumento, quindi, di grande importanza, i cui esiti positivi saranno distribuiti nel tempo, man mano che la nostra banca dati verrà implementata dai profili estratti o dalle persone o sulla scena del crimine.

Pertanto, il nostro voto sul provvedimento nel suo complesso – lo dico sin d'ora – sarà sicuramente favorevole, perché è un lavoro che ha visto il Parlamento operare in sintonia, senza distinzioni, nell'interesse comune.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perduca. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signora Presidente, la delegazione radicale nel Gruppo del PD al Senato condivide molte delle preoccupazioni che i nostri colleghi alla Camera dei deputati hanno voluto esprimere relativamente a quanto secondo noi non è così chiaro all'interno del provvedimento in esame, e cioè la garanzia dei diritti dell'imputato sia in fase di indagine che, eventualmente, alla conclusione del processo quando il fatto non sussiste o quando il soggetto interessato viene trovato non colpevole oppure assolto per altre ragioni.

La creazione di una banca dati del DNA solleva – lo diceva poco fa il senatore Li Gotti – una serie di questioni che non necessariamente vanno ad aiutare l'amministrazione della giustizia e le operazioni di polizia e soprattutto non può contribuire allo scopo per cui questo Trattato (che ricordiamo è stato negoziato da Stati membri dell'Unione europea, ma non fa parte dell'architettura dell'Unione stessa essendo stato firmato solo da otto Stati membri) è stato sottoscritto, in uno Stato come l'Italia dove la certezza del diritto e lo Stato di diritto ad oggi continuano a rimanere il più grosso buco nero della nostra Repubblica.

Tutte le volte che l'Italia fa proprie le norme codificate in un trattato internazionale, dal momento della ratifica al momento dell'adeguamento dell'ordinamento nazionale passano talmente tanti anni che in qualche modo la ratifica diviene una mera dichiarazione politica e non una strada per dotarsi di ulteriori strumenti per perseguire i fini previsti dal documento stesso. Per esempio, è stata apportata alla Camera una minima modifica, ricordata poco fa, all'articolo 16 del disegno di legge di ratifica. Sono proprio curioso di vedere se in effetti entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge verranno adottati dei regolamenti, che sono strumenti molto importanti – che, ahinoi, non si è voluto includere nella legge di ratifica – perché normano tanto l'entrata quanto il mantenimento e l'uscita dei dati che si vogliono raccogliere con la creazione di una banca dati del DNA. Il tutto, tra l'altro, affidando questo tipo di operazione alla Direzione degli affari penitenziari del Ministero della giustizia piuttosto che ad altri uffici già dotati o magari con maggiore possibilità di portare avanti questo tipo di operazione.

Quindi, a nostro avviso mancano una serie di garanzie ulteriori rispetto a quelle che comunque, nel processo che ha visto interessate le nostre Commissioni al Senato, sono state portate avanti, in particolare dal Gruppo del Partito Democratico. Proprio per significare questa nostra preoccupazione, io e la senatrice Poretti abbiamo presentato un emendamento, e colgo l'occasione di questo mio intervento in discussione generale per leggerlo ed illustrarlo adesso piuttosto che dopo.

Chiediamo all'articolo 13 di sostituire il comma 1 con il seguente: «A seguito di sentenza passata in giudicato di proscioglimento, pronunciata ai sensi degli articoli 529, 530 o 531 del codice di procedura penale, oppure di sentenza passata in giudicato di non doversi procedere, pronunciata ai sensi dell'articolo 469 del codice di procedura penale, oppure di

sentenza di non luogo a procedere, pronunciata ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale, oppure di archiviazione del procedimento, è disposta d'ufficio o su istanza della parte interessata la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici». Si aggiunge poi un comma 1-*bis*: «Non si procede a cancellazione nei casi in cui il reato sia stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione».

Ebbene, secondo noi occorrerebbe includere tale modifica – le altre proposte emendative presentate alla Camera sono state tutte rigettate attraverso il voto – come ulteriore preoccupazione che si aggiunge alla nostra denuncia di mancanza di Stato di diritto, all'interno di questa legge di ratifica.

Chiederemo un voto elettronico su questo emendamento, annunciando sin d'ora che la delegazione radicale si asterrà non partecipando al voto finale sul disegno di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pedica. Ne ha facoltà.

PEDICA (*IdV*). Signora Presidente, vorrei solo insistere su due punti. Il primo è la necessità di approdare ad una celere approvazione di questo Trattato, data la convergenza di intenti sia tra i Governi che si sono succeduti sia tra le forze parlamentari presenti in quest'Aula come alla Camera. Il secondo punto è la necessità di vigilare al fine di assicurare che in sede di attuazione del Trattato tramite decreti governativi si ponga la massima attenzione a rendere immediatamente e pienamente utilizzabili gli strumenti di contrasto alla criminalità che il Trattato prevede.

Chiedo alla Presidenza di poter consegnare il testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Valditara. Ne ha facoltà.

* VALDITARA (*PdL*). Signora Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, è con particolare soddisfazione che oggi voterò questo provvedimento, avendo presentato nella XIV legislatura un disegno di legge che anticipava le linee che oggi andiamo ad approvare in via definitiva. Fu all'epoca il primo disegno di legge presentato su questo argomento.

Si tratta di una legge di grande importanza per rendere più efficace la lotta contro la criminalità, in particolare contro quei reati di carattere violento, ma non solo. Voglio sottolineare che basta individuare un capello per poter risalire all'impronta genetica del soggetto che era presente sulla scena del crimine.

Nella scorsa legislatura è vero che venne presentato un disegno di legge analogo a questo ma per le divisioni interne all'allora maggioranza di centrosinistra non fu possibile portare a compimento l'*iter* del provvedimento.

Ricordo che noi in un anno di legislatura siamo arrivati all'approvazione di questo importante disegno di legge mentre nella scorsa legislatura, durata due anni, non si arrivò ad alcun risultato concreto. Per rendersi conto della portata di questa importante innovazione, sottolineo che il prelievo delle tracce genetiche destinate ad essere inserite nella banca del DNA riguarda la gran parte dei delitti dolosi per cui è consentito l'arresto in flagranza di reato. Tra l'altro, è un provvedimento che è stato largamente atteso ed auspicato dalle forze dell'ordine.

Nel Regno Unito in cui la banca dati funziona già da alcuni anni, è raddoppiata l'identificazione degli autori di reati che prima invece rimanevano ignoti. Lo stesso discorso vale inoltre per molti altri Paesi europei in cui una banca dati analoga funziona con risultati ugualmente significativi.

Con il disegno di legge al nostro esame il Governo dimostra di voler fare sul serio nell'azione di contrasto verso la criminalità. Viene sconfitta quella ideologia ipergarantista che ha sempre difeso più le ragioni del delinquente che quelle delle vittime del reato. Peraltro la istituzione di una banca dati consentirà anche di scagionare chi sia stato ingiustamente inquisito. In buona sostanza, con l'approvazione del disegno di legge in titolo la sicurezza del cittadino viene realmente considerata come un valore fondamentale della convivenza civile per cui tutti quei cittadini che vedono nella lotta al crimine una priorità dell'azione di un Governo, certamente da oggi potranno essere rassicurati e considerare questa maggioranza ed il Governo realmente garanti di una più serena convivenza civile. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carofiglio. Non essendo presente in Aula, si intende che abbia rinunciato ad intervenire.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Divina.

DIVINA, *relatore*. Signora Presidente, ringrazio i colleghi che sono intervenuti anche perché mi sembra sia stato ritrovato un filo comune che riconduce ad un'esigenza specifica del Paese. È vero che questa maggioranza si è fortemente impegnata sul fronte della sicurezza, ma aver concordato in modo così ampio su questo disegno di legge (tanto che tutti gli esponenti che hanno partecipato al Comitato ristretto hanno contribuito a confezionare il testo finale al nostro esame), un provvedimento di estremo rilievo sul fronte della cooperazione internazionale ai fini della sicurezza dei cittadini, sta a significare che questo senso della domanda di sicurezza dei cittadini sta diventando più comune di quanto poteva sembrare in passato.

Da parte mia ringrazio il Governo per essersi particolarmente impegnato sul fronte della sicurezza, e in modo particolare il ministro Maroni che, nonostante le critiche che ha dovuto subire, ha portato a termine la sua azione.

Ricordo, infine, quanto tutto il Paese sta offrendo sullo scenario internazionale per garantire pace, sicurezza e, indirettamente, sicurezza interna:

basta pensare all'impegno dei nostri contingenti militari, tanto in Kosovo quanto in Afghanistan, affinché il contesto del terrorismo internazionale resti circoscritto. Questo grande ombrello, quasi invisibile, ha riverberi ed effetti positivi anche nel nostro Paese.

A tale riguardo, desidero riportare il contenuto di un'agenzia di stampa che oggi ha dato notizia di un attacco subito dal nostro contingente in Afghanistan, in seguito al quale è stato ferito un parà italiano, sembra non in modo grave. Voglio augurare al nostro militare una pronta guarigione, oltre ad esprimere una particolare riconoscenza al nostro contingente che tanto si sta impegnando all'estero.

L'innovazione introdotta con il Trattato di Prum è stata un po' come la scoperta dell'acqua calda, in quanto bisognava pur mettere in relazione forze che lavoravano sullo stesso campo con gli stessi fini. Si pensi a quanto era irritante per una forza di pubblica sicurezza operare con il limite del confine. Ebbene, almeno per i Paesi che hanno sottoscritto il Trattato, il limite del confine rappresenta un filo di seta e non è più invalicabile: si può portare a termine un'operazione o concludere un'indagine anche oltre i confini territoriali del Paese di appartenenza. Questo è già possibile senza ulteriori intese preventive, evitando di vanificare tante buone operazioni, come alcune condotte nel passato. È un Trattato riconosciuto e pertanto valido e vincolante per il nostro Paese fin da subito.

Preannuncio sin d'ora che, pur dedicando il tempo necessario all'esame degli emendamenti, esprimerò parere contrario sull'emendamento presentato dai senatori Perduca e Poretti, volto a modificare il testo approvato dalla Camera, perché vogliamo che il Trattato possa entrare in vigore immediatamente. Ripristineremo pertanto il testo originario, come approvato dalla Camera dei deputati, non cambiando il senso e il contenuto, per consentire all'Italia di entrare subito nel regime stabilito dal Trattato di Prum e aumentare le potenzialità di sicurezza del nostro Paese. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL e del senatore Pinzger*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signora Presidente, intervengo per ringraziare i colleghi senatori per il loro contributo al dibattito e per confermare da parte del Governo l'orientamento già espresso dal relatore, nel senso di far entrare in vigore finalmente questo importante trattato internazionale con le norme che lo adeguano alla legislazione italiana e che renderanno certamente più efficaci le iniziative di contrasto a crimini particolarmente efferati. Da ciò deriva la necessità di approvare l'emendamento del relatore, 29.100, che ripristina per intero il testo della Camera, sicché oggi si possa dire la parola definitiva su un provvedimento così significativo.

Signora Presidente, al momento dell'esame degli emendamenti, mi riservo di spendere qualche parola sull'emendamento 13.100, presentato dai senatori Perduca e Poretti, perché merita un minimo di approfondimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G100, che invito i presentatori ad illustrare.

CASSON (*PD*). Signora Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'ordine del giorno G100 e lo illustro.

Intervengo molto rapidamente sull'ordine del giorno G100, firmato dal senatore Torri, che ci vede concordi per dire che avevamo già discusso, ma poi eravamo *in limine* rispetto al termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Si tratta di una questione tecnica seria, però estremamente corretta perché riguarda il recupero dei dati necessari per l'individuazione del DNA che fa riferimento a tecnologie nuove. Siccome si tratta di una disposizione specifica che riguarda le norme ISO/IEC del 2005, credo sia più corretto inserire questa specificazione. Ovviamente, essendo fuori termine, non può essere accolto come emendamento, anche per le considerazioni svolte dal relatore e dal Governo; ritengo, però, che questo ordine del giorno nella sua impostazione garantista nei confronti di tutti possa essere accolto proprio perché dà una migliore connotazione di carattere scientifico e, appunto, una garanzia ai cittadini.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

DIVINA, *relatore*. Signora Presidente, l'ordine del giorno G100 pare molto ragionevole, al di là dell'aspetto tecnico del laboratorio che dovrebbe certificare.

Il mio parere è quindi favorevole, ma mi rimetto al Governo per l'aspetto tecnico che la materia riveste.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signora Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 non verrà posto in votazione.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che gli articoli da 1 a 8 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 9.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 10, 11 e 12 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato un emendamento, che invito i presentatori ad illustrare.

PERDUCA (*PD*). Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 13.100, sul quale chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DIVINA, *relatore*. Signora Presidente, il parere sull'emendamento 13.100 è contrario perché mi sembra che la Commissione si sia concentrata molto sulle garanzie dei soggetti che hanno commesso i reati. Tali garanzie vanno temperate con quelle di tutta la società, che deve essere altrettanto tutelata sotto questo profilo.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signora Presidente, il Governo esprime parere contrario e, se mi permette, vorrei dire qualche parola per motivare questa contrarietà.

Il testo che era stato licenziato originariamente dal Senato prevedeva la non utilizzazione e quindi la cancellazione dei profili del DNA soltanto a seguito di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso. La Camera, esaminando il disegno di legge e riprendendo anche elementi della discussione nel Senato, ha inserito tra le formule assolutorie che impongono la distruzione del campione anche «il fatto non costituisce reato» o «il fatto non è previsto dalla legge come reato».

L'emendamento 13.100 punta ad estendere la distruzione e comunque la non utilizzazione del campione a qualsiasi tipo di formula, anche di archiviazione e di proscioglimento, incluse quella di non imputabilità o di ritenuta non punibilità del soggetto accusato del reato. Questo crea un'anomalia nel sistema e, a nostro avviso, non va nella direzione del rafforzamento delle garanzie.

Immaginiamo che ci sia un soggetto autore di un reato anche particolarmente grave, un omicidio o una violenza, che non abbia ancora compiuto l'età che permetta di essere anche solo parzialmente imputabile. L'impossibilità di utilizzare quel campione spingerebbe le forze di polizia comunque a cercare ipotetici autori del reato e a non avere un responsabile di fatto, anche se poi l'autore di fatto viene dichiarato esente da responsabilità perché non ha ancora compiuto gli anni. Questo crea uno squilibrio nel sistema e allo stesso modo in tutti i casi dai quali deriva la non imputabilità o non punibilità.

A nostro avviso, quindi, la formulazione trovata dalla Camera è un corretto equilibrio tra le esigenze imprescindibili di garanzia e quelle di accertamento dei reati. Questo equilibrio verrebbe alterato dall'approvazione dell'emendamento 13.100, di cui comprendiamo l'intento garantista, ma forse rappresenta un eccesso di garanzie che va contro la definizione di importanti procedimenti penali e questo motiva il parere contrario del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.100.

CASSON (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signora Presidente, sull'emendamento 13.100 il Partito Democratico si asterrà in quanto, se sicuramente va accolto in maniera favorevole lo spirito e gli intendimenti dell'emendamento, volti a garantire i cittadini, c'è una parte dello stesso che non ci convince, in base a considerazioni analoghe a quelle testé svolte dal rappresentante del Governo, sottosegretario Mantovano.

Mi riferisco in particolare all'indicazione concernente l'articolo 425 del codice di procedura penale e al riferimento all'archiviazione del procedimento. In entrambi questi casi non si ha una chiusura definitiva del procedimento in quanto, sia in un caso, che nell'altro, con motivazioni e formalità diversificate, si potrebbe riprendere l'indagine e quindi potrebbe essere necessario utilizzare i dati del DNA individuati e raccolti a suo tempo. Per questa parte quindi sicuramente non possiamo essere d'accordo, anche se per il resto l'emendamento poteva essere convincente.

Per queste ragioni ci asterremo, anche perché come Partito Democratico riteniamo fondamentale che il Trattato di Prum, che trae origine, all'epoca, dai lavori del ministro dell'interno Amato e da un insieme di articoli ed emendamenti presentati dai nostri senatori durante i lavori di Commissione, entri in vigore rapidamente proprio per la lotta alla grande criminalità organizzata e al terrorismo.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERDUCA (*PD*). Signora Presidente, penso che si debba votare a favore dell'emendamento al nostro esame. Ricordo che il Trattato è relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera per contrastare terrorismo, criminalità transfrontaliera ma anche migrazione illegale. Questo è uno dei motivi per cui noi abbiamo ritenuto di eccedere, com'è stato detto dal Governo, nella garanzia.

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, il Gruppo dell'Italia dei Valori è contrario a questo emendamento. Alla casistica indicata dal signor Sottosegretario si aggiunga il caso di un indagato per un determinato crimine che cessi di vivere prima della conclusione delle indagini. In questo caso

verrebbero distrutti non solo il profilo dell'indagato, ma anche il campione biologico, per cui il crimine, magari un omicidio, rischierebbe di restare insoluto e l'autore ignoto quando invece l'accertamento effettuato attraverso il profilo ricavato dal campione biologico potrebbe dare una conclusione alla vicenda.

Riteniamo che le integrazioni al provvedimento, apportate dalla Camera con l'inserimento di altre due formule assolutorie, abbiano dato ampia garanzia in questa direzione. Andare oltre significherebbe svuotare di contenuto il provvedimento.

Per questi motivi il nostro voto sarà contrario.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.100, presentato dai senatori Perduca e Poretti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 586-905-955-956-960-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 14 e 15 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 16.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 17 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 18.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che gli articoli da 19 a 28 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 29, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, su cui è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

DIVINA, *relatore*. Signora Presidente, come avevamo già preannunciato, l'emendamento in esame ha la mera funzione di sopprimere un emendamento approvato in Commissione, che avrebbe l'effetto di ritardare l'entrata in vigore del provvedimento perché comporterebbe un'altra lettura. Siamo d'accordo anche con il senatore Casson, che ha presentato l'emendamento in Commissione, perché l'emendamento approvato non apporta modifiche sostanziali.

Infatti, i provvedimenti dall'autorità giudiziaria devono essere sempre motivati: specificarlo per iscritto non muta nulla. Inoltre, che spetti al giudice valutare se la conservazione risulta assolutamente indispensabile, è già scritto nell'articolo originario. Dunque, con questo emendamento abbiamo soltanto ripristinato la forma dell'articolo come approvato alla Camera e nella sostanza non muta assolutamente nulla.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.100, presentato dal relatore, senatore Divina, volto a ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 29, nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che gli articoli da 30 a 33 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Signora Presidente, desidero annunciare il voto favorevole del Gruppo al quale appartengo al disegno di legge in esame, rinviando, per le motivazioni, all'intervento che abbiamo svolto in merito alla ratifica di questo Trattato.

Riteniamo, tra l'altro, positivo il fatto che esso entri subito in vigore, senza ulteriori passaggi alla Camera dei deputati. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut*).

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, ribadisco il voto favorevole del nostro Gruppo. Colgo l'occasione per ringraziare, oggi per allora, la Commissione che da me coordinata lavorò nella scorsa legislatura, composta dalle diverse forze di polizia, per arrivare ad un testo condiviso, con l'individuazione di soluzioni tecniche prima di allora non presenti. Mi riferisco, ad esempio, a quella relativa all'individuazione della sede ove istituire la banca dati nazionale del DNA. Un ringraziamento quindi per tutto il lavoro svolto in questi anni.

MAZZATORTA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Signora Presidente, colleghi, il nostro Gruppo voterà a favore del provvedimento. Si tratta del penultimo tassello di attuazione del pacchetto sicurezza, approvato dal Governo a maggio del 2008. Il prossimo ed ultimo tassello di questo pacchetto lo affronteremo la prossima settimana. Otto provvedimenti in poco più di un anno dimostrano nei fatti che questo Governo e il ministro Maroni si siano dati particolarmente da fare su questo obiettivo della sicurezza.

Ringrazio, infine, i relatori, senatori Mugnai e Divina, per l'ottimo lavoro svolto, i sottosegretari Mantovano e Caliendo per il coordinamento operato con la maggioranza e con l'intera Assemblea e, in particolar modo, il ministro Maroni, con cui davvero ci onoriamo di collaborare in questa azione di governo.

CAROFILIO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFILIO (*PD*). Signora Presidente, è stato detto veramente quasi tutto, per cui desidero svolgere brevemente solo due rapide riflessioni per dichiarare il voto favorevole del Partito Democratico su questo provvedimento. Tali riflessioni riguardano il modo di procedere, il

lavoro parlamentare e il modo di scrivere le norme che hanno a che fare con la sicurezza dei cittadini e, al tempo stesso, con le garanzie per i cittadini.

Sono entrambe annotazioni positive relative a questo provvedimento. La prima ha a che fare con la circostanza che su questo provvedimento, che peraltro viene da lontano perché viene dal lavoro del ministro Amato e da progetti di legge di diverse forze politiche che hanno trovato una convergenza significativa nel testo finale, si è lavorato come si dovrebbe fare sempre. Mi riferisco allo spirito di collaborazione intelligente presente in tutta l'attività parlamentare, senza dimenticare i diversi punti di vista e senza dimenticare le diverse prospettive su questi temi, ma al tempo stesso tenendo presente il fatto che su certi argomenti, come questo, è importante – se non fondamentale – che vi sia una significativa convergenza e un lavoro parlamentare civile, in cui il rispetto delle posizioni altrui si risolva in una produzione normativa il più possibile riferibile a tutto l'organismo parlamentare. Questo sul metodo.

Quanto al merito, credo che quello in votazione – che naturalmente non è perfetto e avrebbe potuto ricevere ulteriori affinamenti – sia un buon provvedimento. In questo caso ci troviamo di fronte ad un sano equilibrio tra garanzie per i cittadini e tutela della collettività. Non credo – davvero non c'è nessun tono polemico in quello che sto per dire – che con questo provvedimento i garantisti vengano sconfitti: con questo disegno di legge i garantisti ricevono una sana soddisfazione, che può esistere soltanto nel momento in cui l'esigenza delle garanzie sia soddisfatta unitamente a quella della sicurezza dei cittadini. Detto ciò e ritenendo del tutto superfluo entrare nel dettaglio di alcune singole disposizioni, ribadisco che il Partito Democratico voterà a favore. (*Applausi dal Gruppo PD*).

SALTAMARTINI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALTAMARTINI (*PdL*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, a distanza di un anno dall'avvio della XVI legislatura la maggioranza e il Popolo della Libertà dimostrano con quale efficienza e capacità portano all'approvazione il Trattato di Prum, sottoscritto il 27 maggio 2005. Sono state individuate soluzioni molto importanti per il prelievo dei campioni biologici, superando alcune criticità sollevate da alcune sentenze della Corte costituzionale e credo che si sia raggiunto un ottimo equilibrio, in considerazione dei diritti di *habeas corpus* ma anche della tutela dei diritti connessi con l'articolo 32 della Costituzione.

Pertanto, i prelievi coattivi godono nel nostro Paese di garanzie molto significative e finalmente, con l'istituzione della banca data del DNA, le Forze di polizia del nostro Paese possono cooperare e rafforzare il secondo pilastro delle politiche europee e del Trattato di Schengen, perché

sarà possibile scambiare i dati relativi ai profili biologici e ai rilievi fotodattiloscopici. Ma soprattutto mi piace ricordare che con il provvedimento in esame vengono corroborati i rapporti con gli altri Paesi e con le Forze di polizia, in particolare in materia di terrorismo internazionale e di gravissimi reati, ma anche in materia di ordine pubblico e di grandi manifestazioni internazionali.

Tale provvedimento corrobora le altre leggi approvate lo scorso anno, in particolare il decreto-legge sulla sicurezza. La prossima settimana approveremo l'atto Senato n. 733 in materia di sicurezza dei cittadini, portando a compimento, dopo solo un anno dall'avvio della XVI legislatura, il programma delineato in campagna elettorale, ossia il rafforzamento dei livelli di sicurezza dei cittadini. Devo semplicemente rilevare, in ultima analisi, che il Trattato di Prum nella XV legislatura era stato congelato dalle divisioni della precedente maggioranza; credo pertanto che il nostro Paese dimostri anche a livello internazionale quale sia l'efficienza del Gabinetto Berlusconi e della XVI legislatura. Concludo con due ulteriori riflessioni sul fatto che il disegno di legge in esame dà la possibilità di approvare a brevissimo giro anche la legge sulle persone scomparse, e per la prima volta viene istituito il ruolo tecnico della Polizia penitenziaria, una rivendicazione dal Corpo lungamente richiesta.

La conclusione non può che essere che il Gruppo del Partito della Libertà vota convintamente tale provvedimento, perché anche da questo punto di vista i risultati del contrasto e della lotta alla criminalità ci danno già ragione: c'è già un abbattimento del numero dei reati denunciati quest'anno. Dalla politica delle parole noi siamo passati alla politica dei fatti. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

(816) CASSON ed altri. – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*

(848) LI GOTTI ed altri. – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione 58/4 del 31 ottobre 2003 ed aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno*

(1594) Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione n. 58/4 del 31 ottobre 2003 ed aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (ore 12,14)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 816, 848 e 1594.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo ai relatori se intendono integrarla.

BETTAMIO, *relatore*. Signora Presidente, intervengo soltanto per ricordare che il contenuto del disegno di legge in esame riprende l'analogo disegno di legge presentato dal Governo nella scorsa legislatura (che poi è stata interrotta) e che la Camera aveva approvato. Ora noi sottolineiamo la necessità per il Parlamento italiano di provvedere alla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Ricordo che il testo all'esame dell'Assemblea è stato approvato all'unanimità; dopodiché vi è stato un testo unificato elaborato da un apposito Comitato ristretto ed infine, alla conclusione dei lavori delle Commissioni, il Governo ha presentato il disegno di legge n. 1594, che dispone l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione recando norme di adattamento del tutto assimilabili a quelle già previste nei testi predisposti dalla Commissione.

Con riguardo agli articoli, rimando al testo già depositato. Voglio però rilevare, nell'accingermi a concludere, l'opportunità di un'adesione rapida dell'Italia alla Convenzione, al fine di consentire l'applicazione del primo trattato di contrasto alla corruzione come fenomeno sovranazionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Onorevoli colleghi, poiché vi sono alcuni senatori iscritti a parlare, invito coloro che in questo momento non sono particolarmente interessati a consentire lo svolgimento della discussione in condizioni più accettabili.

È iscritta a parlare la senatrice Della Monica, che nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G100. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, come è noto a tutti, il 9 dicembre del 2003, oltre cinque anni fa, a Merida, lo Stato italiano ha sottoscritto la Convenzione adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di lotta alla corruzione, risultato del lavoro di un Comitato *ad hoc* istituito presso le Nazioni Unite. (Brusio).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Davvero questa situazione non è accettabile. Come ho già detto, siamo in fase di discussione generale e sono iscritti a parlare diversi senatori. Dunque, invito i colleghi che hanno bisogno di colloqui individuali ad occupare altre zone e non l'Aula.

La prego di continuare a svolgere il suo intervento, senatrice Della Monica.

DELLA MONICA (*PD*). Il Comitato costituito *ad hoc* fu deputato alla redazione del testo e alla sua negoziazione fino all'approvazione che avvenne nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a Vienna nell'ottobre del 2003. Io stessa ho fatto parte di quel Comitato e quindi ho negoziato, insieme alla delegazione italiana, questa Convenzione, tra l'altro come seguito della Convenzione di Palermo sul crimine transnazionale, dunque dopo avere partecipato ai lavori di Palermo. In quella sede si ritenne insufficiente la previsione in materia penale ed in materia di prevenzione nella lotta contro la corruzione, poiché la corruzione dei pubblici ufficiali veniva esaminata soltanto per aspetti collegati al crimine transnazionale; quindi era una prospettiva assolutamente riduttiva.

Dopo la sottoscrizione del 2003, soltanto nel 2007 si giunse alla presentazione di un disegno di legge governativo che prevedeva la ratifica della Convenzione. Questo disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, giunse al Senato ma il relativo *iter* si interruppe a causa della caduta del Governo. Parallelamente, in Senato era stato presentato dal collega Casson un disegno di legge dello stesso contenuto che prevedeva la ratifica della Convenzione.

L'importanza di tale Convenzione è data dal fatto che copre alcuni punti fondamentali della lotta alla corruzione e per la verità – mi permetto di dire, signora Presidente – non mi meraviglia che non interessi, visto quello che sta accadendo in questo momento storico in materia di legislazione.

Questo è il motivo per cui sto intervenendo. La Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione sostanzialmente prevede norme di carattere preventivo; l'istituzione di organismi deputati a controllarne l'effettiva esecuzione nelle sedi dei singoli Paesi che l'abbiano ratificata; norme di carattere penale. Essa inoltre è finalizzata a rafforzare la cooperazione internazionale e la lotta contro il riciclaggio. Costituisce quindi per noi un'ottima base per continuare quel lavoro che alla delegazione italiana veniva riconosciuto come un importante contributo prestato dal nostro Paese, che si era specializzato nei reati contro la pubblica amministrazione, in particolare nel periodo di contrasto a Tangentopoli.

La firma di questa Convenzione dovrebbe comportare quindi contemporaneamente alcune garanzie, che ritengo indispensabili nel momento in cui vogliamo ratificare una Convenzione di questo rilievo. Innanzitutto, mi riferisco all'indipendenza dell'organo deputato ad assicurare il rispetto delle previsioni: ho ritenuto di non presentare un emendamento in materia, proprio per evitare che si fermasse l'*iter* dell'approvazione, ma non vi è dubbio che nel momento in cui dovessero essere reperite le risorse finanziarie – perché di questo stiamo parlando – lo Stato italiano dovrebbe assicurare la presenza di un organo indipendente. Questo è tanto più indispensabile in questo momento storico, in cui, attraverso i disegni di legge governativi sul nuovo processo penale e sulle intercettazioni, stiamo assi-

stendo ad un indebolimento degli organi e degli strumenti legislativi e del conseguente... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Scusate colleghi, non potete davvero pretendere che chi prende la parola lo faccia in queste condizioni: lo ribadisco per l'ennesima volta. Non costringetemi ad interrompere la seduta. Prego, senatrice Della Monica, prosegua pure.

DELLA MONICA (*PD*). Sorprende che in questo momento in cui stiamo per ratificare uno strumento così importante vi sia un indebolimento degli organi e degli strumenti legislativi e del conseguente contrasto giudiziario alla corruzione. In particolare, mi riferisco al disegno di legge governativo sul nuovo processo penale e a quello sulle intercettazioni, che renderanno praticamente inutile qualsiasi contrasto alla corruzione nelle sedi investigative giudiziarie, poiché mancheranno gli strumenti per poterlo fare. Infatti, ancorare questi strumenti a determinati presupposti giuridici, alterando le regole del sistema e togliendoli ad un pubblico ministero specializzato (che dirigendo effettivamente la polizia giudiziaria deve utilizzare in questo campo tutti gli strumenti più adeguati, senza i quali non avrà più la possibilità di intervenire), equivale di fatto ad una rinunzia, anche se contemporaneamente ratifichiamo la Convenzione ONU sulla corruzione.

Un altro punto che mi colpisce in questo momento – ed è il terzo – è la mancata approvazione della normativa sull'autoriciclaggio nell'ambito del disegno di legge sulla sicurezza. Anche questo, infatti, rappresenta uno sviluppo logico rispetto alla Convenzione sulla corruzione: non voglio richiamare la relazione introduttiva, che tra l'altro i colleghi relatori hanno svolto benissimo, ma anche lo stesso Governo, nel presentare il disegno di legge che poi è stato unificato, sostanzialmente richiama normative e direttive europee e internazionali che sono alla base delle nuove norme sull'autoriciclaggio.

In questi tre punti risiedono le mie più grandi perplessità, anche se contemporaneamente devo dichiararmi assolutamente soddisfatta del fatto che avvenga la ratifica di un trattato così importante. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (*PD*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, desidero anzitutto congratularmi con i relatori e con le Commissioni giustizia ed esteri per il lavoro svolto e per la rapidità con cui maggioranza e opposizione hanno raggiunto al loro interno un accordo, nella comune consapevolezza che il tempo dei rinvii era ormai esaurito. Sono trascorsi ormai sei anni dall'adozione da parte dell'Assemblea generale dell'ONU della presente Convenzione e quasi quattro anni dalla sua entrata in vigore. Non era dunque accettabile che il Parlamento italiano continuasse a sottrarsi a questo

dovere: il dovere di contribuire in maniera più incisiva alla lotta alla corruzione, almeno sul piano internazionale.

Vorrei fare alcune considerazioni e un auspicio. Quanto alle considerazioni, nel nostro Paese stiamo arrivando a una resa incondizionata in termini di corruzione. L'ultimo rapporto dell'organizzazione Transparency International ha retrocesso l'Italia al 55° posto nella graduatoria mondiale sulla percezione della corruzione, ultima tra i Paesi dell'Europa occidentale. Lo scorso febbraio la Corte dei conti, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, ha evidenziato un quadro di corruzione ampiamente diffusa nel nostro Paese, con profili di patologia allarmanti nel settore dei lavori pubblici, delle pubbliche forniture e in materia sanitaria. In particolare, risultano in aumento le condanne per danni materiali e per danni all'immagine della pubblica amministrazione pronunciate dalla Corte dei conti in seguito al pagamento di tangenti durante la stipula dei contratti. Sempre la Corte dei conti, infine, ha rilevato un sistema di controlli insufficiente, scarsamente efficace e foriero di ben pochi effetti concreti (è questa una valutazione su cui tornerò tra qualche momento). Anche la cronaca politica locale ha registrato, da settembre a oggi, gravi e numerosi episodi o fondati sospetti, di corruzione all'interno della pubblica amministrazione.

Per dare esecuzione e ratifica alla Convenzione dell'ONU, il testo unificato uscito dal lavoro delle Commissioni prevede all'articolo 6 la designazione quale autorità nazionale anticorruzione del soggetto a cui sono trasferite le funzioni dell'ex alto commissario anticorruzione ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Per amore di verità e chiarezza, vorrei qui ricordare i limiti e i risultati raggiunti dall'estate scorsa dal nuovo ufficio, battezzato SAeT (Servizio anticorruzione e per la trasparenza), creato nell'ambito del Dipartimento della funzione pubblica lo scorso ottobre dopo la soppressione dell'Alto commissario e in seguito a una conferenza stampa congiunta tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro Brunetta.

Onorevoli colleghi, si tratta di un organo che conta meno di 20 dipendenti (laddove a Singapore sono oltre 800) e che ha a disposizione una sola autovettura con oltre 100.000 chilometri e mezzi assai inadeguati a svolgere il compito di contrasto alla corruzione e agli illeciti della pubblica amministrazione su tutto il territorio nazionale. In quasi un anno di vita questo nuovo ufficio ha stipulato all'incirca una dozzina di protocolli e partecipato ad alcuni incontri internazionali. Non un'azione concreta, non un'indagine fruttuosa: un fallimento non imputabile al personale in servizio, che in larga parte è lo stesso che ha efficacemente supportato l'attività dell'Alto commissario, che fu abolito, tra l'altro, per risparmiare 5 milioni l'anno (menzogna, questa, perché già il precedente Governo ne aveva ridotto il *budget* a un milione di euro). Sicuramente i viaggi all'estero dei vertici dell'ufficio e gli stipendi dei dipendenti sono stati pagati, mentre nessuna risorsa è stata concessa alla finalità prioritaria del nuovo ufficio, ossia l'operatività sul fronte della corruzione.

D'altronde, è lo stesso SAeT nel primo rapporto al Parlamento, presentato a febbraio, a delineare un quadro allarmante. In esso si stima che la corruzione nel sommerso sia pari almeno a 50-60 miliardi di euro l'anno. Una cifra che, se attendibile, significa una tassa-corruzione pari a 1.000 euro a testa, compresi i neonati, oltre il danno sul piano morale e della fiducia. Gli elementi necessari indicati dal SAeT per una vera azione sono la volontà politica, la pressione dell'opinione pubblica, nuovi strumenti per analizzare e trattare il rischio, strumenti al momento inesistenti. Né d'altro canto si può rinunciare alla prevenzione ed affidarsi al lavoro delle forze dell'ordine. Queste infatti – è bene ricordarlo – già faticano a smaltire il lavoro quotidiano e difficilmente possono dedicarsi alle complesse indagini investigative che richiede una seria azione di contrasto alla corruzione.

A onor del vero, onorevoli colleghi, occorre ricordare che anche l'alto commissario, organo facente capo alla Presidenza del Consiglio, soffriva di una grave carenza di mezzi, pur senza raggiungere questi straordinari eccessi. La pianta organica allora prevedeva oltre 80 persone: una squadra esigua rispetto all'entità della missione, ma sufficiente a mettere a segno qualche risultato concreto. Per limitarci all'anno e mezzo precedente la sua soppressione, voglio qui ricordare l'indagine sulla sanità in Calabria; l'indagine che ha messo in evidenza le gravi carenze dell'ospedale Umberto I di Roma; l'indagine relativa alla ASL Napoli 5, che ha fatto emergere profili di possibile infiltrazione della criminalità organizzata; l'attivazione di un numero verde che, consentendo ai cittadini la denuncia degli illeciti dietro garanzia di anonimato, è divenuto significativo punto di riferimento per l'intera comunità su questo delicato terreno e che ovviamente è stato disabilitato dal nuovo ufficio. Oltre naturalmente alla sigla di numerosi protocolli d'intesa con enti pubblici, dal Ministero per le riforme a quello delle infrastrutture, dalla Corte dei conti all'Agenzia delle entrate.

La decisione del Governo di restringere ulteriormente il campo d'azione dell'ufficio preposto al contrasto della corruzione, onorevoli colleghi, ha inferto un grave colpo al Paese essendo questo male, quello della corruzione, che Transparency International definisce abuso di pubblici uffici per il guadagno privato. Pratica altamente nociva sotto tutti i profili, pratica dunque che mina la democrazia alle sue fondamenta, come sottolineato dalla collega Biondelli in una interrogazione cui ovviamente mai è stata data risposta.

L'auspicio è quello – e lo esprimo in questa sede in questo momento – che venga data esecuzione ad una Convenzione delle Nazioni Unite sul tema e che la volontà politica inverta la propria rotta ed inizi a considerare il contrasto alla corruzione a tutti i livelli una battaglia civile irrinunciabile, che non può combattersi solo a parole. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, anche in questo caso, anche se in prima lettura, vediamo la conclusione di un *iter* iniziato già coi lavori dello scorso Governo. Lo strumento che ci accingiamo ad approvare promuove e rafforza il contrasto alla corruzione o ai fenomeni ascrivibili al mondo della corruzione. Incentiva la cooperazione internazionale nella lotta a questi fenomeni, valorizza la trasparenza, la correttezza, l'integrità e la buona fede nella gestione degli affari.

Abbiamo ormai un'economia che in gran parte vive di rapporti internazionali, di rapporti con uffici europei, presso cui possono individuarsi aree di nuova e pesante corruzione, e ce ne è tanta. Pensiamo al fallimento della legge n. 488 del 1992 nel nostro Paese ed a tutti i contributi europei che sono stati depredati da imprenditori scorretti, che probabilmente spesso sono stati anche aiutati nell'individuazione di filoni di contributi per diverse decine di miliardi di euro da uffici della Comunità europea. È un grosso problema. Voglio rammentare uno degli ultimi casi all'esame della magistratura: la realizzazione in Calabria del complesso «Europaradiso», un intervento da 7 miliardi di euro, sulla base di un progetto che prevedeva un intervento violento sul territorio (40.000 posti letto) in una zona protetta, e che è stato reso possibile solo perché – così recita l'accusa – un funzionario della Comunità europea aveva fatto sparire la documentazione riguardante la sottoposizione dell'area individuata al vincolo di protezione ambientale. Esiste quindi il problema ed allora lo strumento era necessario, perché ormai la corruzione nasce anche fuori dai nostri confini. Pertanto, si tratta di un intervento assolutamente necessario, nella speranza di avere nel nostro Paese un'economia pulita.

Lo diciamo come Gruppo fin da ora: non siamo per nulla convinti e non riusciamo a spiegarci la ragione per cui il Governo vuole eliminare la concussione dal novero dei reati; perché sì alla corruzione e non anche alla concussione? Tale reato riguarda il comportamento dell'agente attivo corruttore, che approfitta del proprio *status* per imporre il pagamento di un prezzo non dovuto. Sappiamo che a livello europeo si tenta o si è optato per far comunque rientrare la concussione nell'alveo della corruzione, ma il nostro sistema oggi prevede la concussione (articolo 317 del codice penale) e la corruzione (articolo 318 del codice penale). Quando cambieremo il nostro sistema, esisterà esclusivamente il reato di corruzione; anch'io ho presentato un disegno di legge in questa direzione, recante «Modifica del codice penale», per ricostruire la fattispecie della concussione nell'ambito di una riscrittura del reato di corruzione. Ma questa modifica la dobbiamo ancora introdurre; fin quando le norme del nostro sistema penale sostanziale prevederanno la concussione e la corruzione, non si comprenderà la ragione di emendamenti del Governo volti a circoscrivere l'operatività di determinate norme, come quella che ci apprestiamo a votare, soltanto ad una delle due ipotesi di reato previste dal nostro sistema.

Di fronte a questa incomprensibile scelta del Governo noi andremo sicuramente avanti, aspettando però che l'Esecutivo ci fornisca chiarimenti su questa sua decisione, in costanza di un sistema normativo sostanziale che tuttora vige nel nostro Paese. Nel rispetto del sistema attualmente vi-

gente riteniamo – lo abbiamo proposto noi, ma prevedendo anche la concussione – che debba essere approntato questo ulteriore strumento di ratifica e quindi di modifica del codice penale nella sua completezza, ma così come oggi è il codice penale. Attendiamo pertanto con curiosità di sapere dal Governo quali sono le ragioni per cui intende far sparire la concussione, reato oggi esistente, e privare questa tipologia di grave condotta delittuosa della copertura di sanzione anche a livello europeo. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galperti. Ne ha facoltà.

GALPERTI (*PD*). Signora Presidente, la senatrice Della Monica ricordava prima con efficacia l'*iter* di questa Convenzione che oggi andiamo a ratificare dandole esecuzione e quindi introducendola nel nostro ordinamento per la sua applicazione. Ricordava infatti la collega che tale Convenzione è stata adottata nel lontano 31 ottobre 2003 dall'Assemblea generale dell'ONU con la risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, ed è entrata in vigore il 14 dicembre 2005 con il raggiungimento del previsto *quorum* di stati firmatari. Si avvia quindi un processo dovuto – ben si ricordava l'interruzione della precedente legislatura – che si compie soltanto oggi, cioè nel 2009, a quasi sei anni di distanza dall'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite. Credo che questo dovrebbe far riflettere sui cosiddetti tempi della politica, che a volte sembrano eccessivamente lunghi rispetto alle risposte e alle esigenze della comunità, in questo caso della comunità internazionale.

Il provvedimento consta sostanzialmente di due parti. La prima integra nel nostro ordinamento la Convenzione di cui si discute: con gli articoli 1 e 2 si autorizza la ratifica e si dà l'ordine di esecuzione. Dall'articolo 3 in avanti si introducono norme di recepimento, di modifica e di adeguamento interno rispetto alla normativa del codice penale in particolare, e del codice di procedura penale.

Per quanto riguarda il Partito Democratico ritengo che il nostro contributo sia agli atti: noi abbiamo concorso con un disegno di legge a prima firma del capogruppo Casson; ma credo di poter dire che sia il disegno di legge Li Gotti, sia quello presentato dal Governo, se non per una distinzione per quanto riguarda l'*Authority*, laddove la si individuerrebbe nel Dipartimento della funzione pubblica, di fatto mi pare trovino una sostanziale unanimità.

Ritengo che la prima parte della Convenzione, che fa espressamente riferimento all'accordo a livello mondiale in tema di contrasto alla corruzione come fenomeno sopranazionale, sia da considerare un passo importante.

Come bene ricordava in precedenza il senatore Li Gotti, l'articolo 1 del Titolo I della Convenzione è volto in primo luogo a fronteggiare i legami esistenti tra la corruzione ed il crimine organizzato ed economico, a partire dal riciclaggio del denaro. Si fa riferimento poi alla promozione e al sostegno della cooperazione internazionale e della relativa assistenza

tecnica al fine di prevenire la corruzione, recuperare i beni confiscati, promuovere l'integrità e la responsabilità etica nella gestione della cosa pubblica. All'articolo 3 si fa riferimento alla disciplina relativa alla prevenzione, alle indagini e ai procedimenti riguardanti la corruzione, i sequestri, la confisca e la restituzione dei proventi dei reati ad essi connessi. All'articolo 4, infine, a difesa del principio di sovranità – un elemento importante da ricordare in questa sede – si stabilisce che gli Stati adempiono gli obblighi compatibilmente con i principi di uguaglianza sovrana, di integrità territoriale e di non intervento negli affari interni di altri Stati, nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto dalla Convenzione. Infine, si sottolineano anche ulteriori misure che in generale vanno nella direzione della prevenzione della corruzione, della repressione delle condotte criminali e della cooperazione internazionale in materia, che credo siano parte importante dell'atto in esame.

Voglio ricordare poi le misure previste dal testo in esame, anche se si tratta di interventi tecnici messi in campo sulla base dei disegni di leggi in esame, che in ogni caso entrano nello specifico delle questioni che sottendono ai principi generali.

Ricordo in particolare l'articolo 3, che novella l'articolo 322-*bis* del codice penale, relativo al delitto di peculato, concussione e corruzione contro la pubblica amministrazione. In sostanza, questi reati si attivano non solo quando sono volti a procurare per sé o altri un indebito vantaggio, ma anche quando l'attività viene compiuta al fine di ottenere o mantenere un'attività economica e/o finanziaria e dunque delineando una fattispecie di reato più ampia e complessa ma anche più attinente alla realtà sovranazionale. L'articolo 4 inserisce il nuovo articolo 25-*nonies* nel decreto legislativo n. 231 del 2001 che a sua volta introduce una sanzione, in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, per il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci. Si introduce quindi una sanzione di natura economica anche per gli enti e le persone giuridiche.

L'articolo 5, di particolare rilievo, interviene sul codice di procedura penale e in particolare sul libro XI dedicato ai rapporti con le autorità straniere e agli effetti delle sentenze penali straniere. Interviene, dunque, sul tema della devoluzione allo Stato estero interessato dei beni confiscati sul territorio italiano – nel nostro caso – in esecuzione di provvedimenti di confisca adottati all'estero. È una fattispecie complessa, che però consente allo Stato straniero che ha posto in essere un provvedimento di natura conservativa, di confisca o di sequestro sul territorio di uno Stato estero, in questo caso italiano, di entrare in possesso del bene oggetto del provvedimento. È naturalmente importante anche in considerazione del fatto che il nuovo articolo 740-*ter* stabilisce che deve essere la corte d'appello, nel provvedimento con il quale delibera il riconoscimento della sentenza o del provvedimento di confisca, a ordinare contestualmente la devoluzione delle cose confiscate. Si è detto che si tratta di un ragionamento tecnico scontato. Consentire ad uno Stato di entrare in possesso di un bene confiscato nel territorio di un altro Stato, credo sia invece un passo in avanti

concreto per quanto attiene la lotta alla corruzione: questa ha certo bisogno di una descrizione generale, di un invito alla cooperazione internazionale, ma poi la cooperazione si misura nell'efficacia e nell'introduzione di norme tecniche che consentano quei procedimenti.

Nell'articolo 6 – lo ricordavo già prima – è prevista l'istituzione dell'Alto Commissario, che il Governo nel suo disegno di legge ha individuato nel Dipartimento della funzione pubblica. L'articolo 7, infine, individua nel Ministero della giustizia l'autorità designata a ricevere ed eseguire le richieste di assistenza giudiziaria.

Credo con convinzione, anche alla luce del lavoro fatto dalle Commissioni, delle proposte e del lavoro svolto dal Gruppo del Partito Democratico, che non possiamo che confermare un giudizio positivo. I tempi sono stati un po' rallentati, come ho detto in premessa, ma il provvedimento, che con i suoi contenuti tecnici fissa un punto più avanzato nella lotta alla corruzione dentro la cooperazione internazionale, rappresenta un passo in avanti. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Li Gotti e Thaler Ausserhofer*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*PdL*). Signora Presidente, i colleghi che mi hanno preceduto hanno sottolineato come i tempi del nostro lavoro legislativo siano talvolta tremendamente in ritardo. Proprio l'occasione delle ratifiche dei trattati internazionali è quella che maggiormente induce questo tipo di considerazione.

Qui è stato ricordato che siamo a sei anni dalla Convenzione e a quattro anni dalla sua entrata in vigore. Direi che siamo nella media dei termini rispetto a questo tipo di argomenti all'ordine del giorno dell'Aula. D'altro canto, però, non mi è sfuggito, avendo ascoltato gli interventi dei colleghi, come da parte di senatori dell'opposizione si chiedano chiarimenti al Governo sulla sua politica di riforma del processo penale che ci portano a guardare un po' oltre questo appuntamento legislativo al quale il relatore, con ammirevole sobrietà, ci aveva sollecitato per un'adesione rapida a questo trattato di contrasto alla corruzione. Definirlo sulla corruzione è generico e si presta ad alcuni argomenti e sentimenti fuori tempo e fuori tema, come mi sono sembrati quelli della collega Della Monica.

La corruzione, oggetto della Convenzione delle Nazioni Unite, è vista come fenomeno sovranazionale ed è considerata anche in relazione a un'ottica di mantenimento delle relazioni internazionali con i Paesi membri delle Nazioni Unite. Signora Presidente, il senso della Convenzione del 2003 è che se vogliamo la società aperta – è una formula liberale di Popper che forse risale ad Hayek e Mises – dobbiamo sapere che tra i suoi nemici non c'è soltanto il totalitarismo, ma anche la criminalità organizzata. Da questo punto di vista si può anche fare – mi pare l'abbia fatto

la senatrice Della Monica – qualche riferimento alle cronache nostrane di Tangentopoli.

Attenzione però a non guardare soltanto al profilo domestico: qui si tratta di una corruzione di tipo sovranazionale, che si inserisce nel mondo della *civil society*, della società aperta e delle sue regole negli affari internazionali. A me non sembra allora sia questa la sede nella quale anticipare, come la senatrice Della Monica, giudizi su provvedimenti legislativi quali la riforma del processo penale o il provvedimento in materia di intercettazioni, che credo sia già all'attenzione dei colleghi della Commissione giustizia e bussa, se non per la prossima settimana, per quelle successive, alle porte dell'Aula.

Credo che dobbiamo mantenere la discussione su un profilo più alto, come ci invitava a fare l'ultimo intervento con una puntuale ricostruzione degli articoli del disegno di legge. A proposito di questi articoli, vorrei riprendere, proprio per attenuare, se ci riesco, le perplessità, a mio giudizio un po' fuori tema e un po' fuori tempo, della senatrice Della Monica, come quell'articolo 6, come evocava il senatore Galperti, sia l'articolo con il quale recepiamo questa autorità nazionale nell'ambito del Trattato internazionale. Auguro a questa autorità meno pessimismo di quello con il quale il senatore Serra ne ricostruiva precedenti e predecessori. Tuttavia, rispetto ad impropri richiami a cronache e commenti tangentopolitani, voglio ricordare che all'articolo 6, secondo comma, si dice che a questo organo vogliamo assicurare autonomia ed indipendenza nell'esplicazione dell'attività. Sono termini che la nostra Costituzione adopera per la magistratura, però troppe volte abbiamo visto – mi dispiace che non sia presente la senatrice Della Monica – che questa autorità e indipendenza della magistratura è stata interpretata nel modo meno liberale e più corporativo, laddove il dettato della nostra Costituzione era all'autonomia e all'indipendenza dell'individuo magistrato, al servizio della libertà del cittadino che si trova ad avere a che fare con l'individuo magistrato. Auguro quindi all'autorità nazionale che andremo a costituire in base all'articolo 6 di onorare lo spirito che portò nel 2003 a quella Convenzione internazionale. (*Richiamo della Presidente*).

La ringrazio del richiamo che mi fa alla conclusione. La mia conclusione è perfettamente in linea con il punto di partenza: condivido anch'io, con il relatore, la necessità di un'adesione rapida e di un'approvazione da parte di quest'Aula. E se ho voluto rispondere ad alcune sollecitazioni del dibattito è proprio per ritornare all'essenzialità della proposta del relatore Bettamio, che ringrazio, e della quale condivido i sentimenti. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Galperti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signora Presidente, il mio intervento fa riferimento essenzialmente all'ordine del giorno G100, presentato dalla senatrice Della Monica. Potrei anche intervenire adesso, ma mi rin-

cresce che la collega non sia presente. Amo il Parlamento e lo intendo come luogo per parlarsi e non per mandarsi a dire.

PRESIDENTE. Senatore, se lo preferisce può intervenire sull'ordine del giorno nel corso della seduta pomeridiana.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Lo preferirei, Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, con l'emendamento 3.100 del Governo intendiamo adeguare la disciplina dell'articolo 322-*bis* del codice penale alle convenzioni europee. Quando si parla di concussione non ci riferiamo alla concussione in generale, ma esclusivamente alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri. Si tratta di adeguare la nostra normativa alle convenzioni internazionali in modo che il privato che corrompe i pubblici ufficiali stranieri o appartenenti a organizzazioni internazionali non possa invocare l'induzione esercitata dal pubblico ufficiale al fine di vedere esclusa la propria responsabilità.

Il Governo, dopo aver ascoltato alcune valutazioni, ritiene di dover apportare alcune correzioni all'emendamento presentato e di doverlo riformulare. Pertanto chiedo che la discussione del disegno di legge in esame venga rinviata alla seduta pomeridiana.

CASSON (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signora Presidente, in effetti l'emendamento presentato dal Governo presentava qualche problema per la previsione della concussione in questa fattispecie, che sarebbe stata esclusa. Abbiamo concordato di rivederne la formulazione per verificare se la proposta di modifica possa essere accettata anche dall'opposizione. Un rinvio della discussione sicuramente ci aiuterebbe a migliorare il testo.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per comunicazioni del Governo sul futuro degli stabilimenti FIAT

BATTAGLIA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA (*PdL*). Signora Presidente, tenuto conto che giovedì scorso si è svolto un incontro tra il Governo, la FIAT e i sindacati sulla questione della chiusura o del mantenimento in vita degli stabilimenti in Italia, desidero chiedere alla Presidenza di sollecitare il Governo ad intervenire in Parlamento per relazionare sulla vicenda, evitando quello che sta accadendo in questo momento in Sicilia, dove il Presidente della Regione invita i suoi amici e non comunica al Parlamento l'evoluzione della situazione.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della richiesta del senatore Battaglia e solleciterà il Governo, come peraltro ha già fatto, a fornire i chiarimenti richiesti.

Per la risposta scritta ad interrogazioni

PORETTI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signora Presidente, intervengo per sollecitare la risposta scritta a due atti di sindacato ispettivo: l'interrogazione 4-00885, che risale addirittura al 3 dicembre 2008, e la 4-01493, del 13 maggio 2009. Entrambe si riferiscono alla vicenda della deportazione di cani che sta per avvenire in Basilicata. Prima il rischio era che andassero in Campania, in un canile che è stato chiuso per infiltrazioni camorristiche. Ora i cani rischiano di essere inviati – ma io dico deportati – in Calabria.

Ho già fatto appello al Ministro della salute. Ho chiesto in tutti i modi di intervenire su questa vicenda. C'è stato anche un parere espresso dalla ASL di Potenza, Servizio di unità operativa veterinaria, che chiedo di depositare agli atti, perché qui si sta violando la legge n. 281 del 1991 sul randagismo, che affidava gli animali e la gestione dei canili alle Regioni.

Fare delle gare di appalto com'è avvenuto in Basilicata offrendo al miglior acquirente cani quasi fossero spazzatura da rottamare è un atto che va contro la legge e contro le campagne che stiamo conducendo contro il randagismo, soprattutto in questo periodo, in concomitanza con l'inizio dell'estate. La stessa ASL e l'unità operativa veterinaria si appellavano contro questo trasferimento di cani randagi tra rifugi, affermando che tale pratica, non apportando alcun contributo alla lotta al randagismo, avrebbe determinato senza alcun dubbio un'inutile sofferenza psicofisica agli animali, anche in considerazione del fatto che essa è in contrasto con la normativa vigente e con le sue finalità. Esprimevano quindi un parere contrario.

Richiamo dunque l'attenzione sugli atti di sindacato ispettivo citati e chiedo che il Parlamento affronti tali materie.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Poretti. La Presidenza, come in altre occasioni nell'ambito del sindacato ispettivo, si farà carico di trasmettere le sue sollecitazioni al Governo.

* LANNUTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*IdV*). Signora Presidente, devo ritornare ancora una volta sul tema dello scandaloso riciclaggio tra Italia e Repubblica di San Marino, che ha portato la procura di Forlì a compiere alcuni arresti di dirigenti del gruppo Delta, surrettiziamente controllato dalla Cassa di risparmio della Repubblica di San Marino. All'interrogazione parlamentare 4-01536, presentata il 20 maggio scorso, invece della risposta del Ministro dell'economia, ho ricevuto una risposta dalla Banca d'Italia tramite un quotidiano economico che probabilmente considera un suo *house organ*. Lionello Mancini, infatti, su «Il Sole 24 ORE» del 20 giugno esprime tutto il disappunto della Banca d'Italia perché ai *media* chiamati a spiegare gli arresti eccellenti di un mese fa si è aggiunta anche la politica con un'interrogazione parlamentare dell'Italia dei Valori che chiama in causa direttamente Palazzo Koch.

Ora, signora Presidente, colleghi, comprendo l'imbarazzo della Banca d'Italia e del suo direttore generale Fabrizio Saccomanni, che aveva dato autorizzazione al gruppo Delta nonostante il parere di un autorevole giurista inviato nel 2007, prima dell'autorizzazione alla Banca d'Italia, che denunciava un controllo occulto di Delta e Cassa di Risparmio di San Marino. Ma se facciamo passare che le risposte alle interrogazioni parlamentari invece che dai Ministri competenti vengano date sui giornali, il cui servilismo ai potentati economici peraltro è acclarato, sviliamo la nostra funzione e la stessa dignità del Parlamento e dei parlamentari. Intervengo, quindi, affinché la Presidenza stigmatizzi questi comportamenti e queste versioni di comodo e difenda le prerogative delle nostre istituzioni.

Naturalmente, continuo a sollecitare la risposta all'interrogazione 4-01536 da parte del Ministro dell'economia.

MARINARO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINARO (*PD*). Signora Presidente, anch'io desidero sollecitare, con ampio ritardo rispetto ad altri miei colleghi, una mia interrogazione indirizzata al ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Sacconi, precisamente la 4-00244, in merito ad un eventuale conflitto di interessi che potrebbe sorgere visto il legame di parentela che lega il titolare del Dicastero e il direttore generale di Farindustria, dottoressa Enrica Giorgetti.

Da un anno, precisamente dal 1° luglio 2008, è stata presentata questa interrogazione al Ministro, anche in forma scritta per la delicatezza e per l'attenzione che nutro sempre nei confronti dell'istituzione. Ad un anno di distanza, non avendo ottenuto nessuna risposta, prego la Presidenza di questo Senato di tutelare la dignità dei parlamentari e di un senatore che ha tutto il diritto di avere una risposta da parte del Ministro. (*Applausi del senatore Perduca*).

PRESIDENTE. Senatrice Marinaro, la Presidenza si farà carico, come fa puntualmente, di sollecitare la risposta a tale interrogazione.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mozioni e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,10*).

Allegato A

Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli (1397)

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO V

LA COPERTURA DELLE LEGGI

Art. 17.

Approvato nel testo emendato*(Copertura finanziaria delle leggi)*

1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o mag-

giori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale o non ricorrenti.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Gli oneri recati dai decreti legislativi, non quantificati al momento dell'approvazione della legge di delega, possono trovare copertura esclusivamente in norme contenute in altre leggi. I decreti sono corredati della relazione tecnica, di cui al comma 3, che dà conto degli effetti finanziari complessivi derivanti dall'esercizio della delega.

3. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa e del relatore che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del fabbisogno di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'articolo 9 ed eventuali successivi aggiornamenti.

4. Nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore pubblico e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, diversi da quelli quantificati ai fini del saldo netto da finanziare, il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui al comma 3 del presente articolo, con specifico riferimento agli effetti che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali e ai criteri per la quantificazione e alla compensazione di tali effetti sul fabbisogno del settore pubblico e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla richiesta. I dati devono essere trasmessi in formato telematico.

6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresì i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei requisiti indicati dal comma 12.

8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 è aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alla Camere una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, con le modalità previste dai regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espressioni autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza,

dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al comma 12 allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e può assumere le conseguenti iniziative legislative. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.

EMENDAMENTI

17.100 (testo corretto)

IL GOVERNO

Ritirato

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

«In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese o minori entrate indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. Ai fini del rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), sulla base dei dati disponibili ai sensi dell'articolo 5 e delle indicazioni metodologiche fornite con la nota di cui all'articolo 9, comma 3, la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuove o maggiori

spese, ovvero minori entrate, è determinata con riferimento al saldo netto da finanziare, al saldo di cassa e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Per il saldo netto da finanziare la copertura finanziaria è assicurata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

17.101 (testo 2)

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Approvato

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire l'allineamento tra l'onere e la relativa copertura».

17.102

IL RELATORE

Approvato

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «fabbisogno di cassa» con le seguenti: «conto consolidato di cassa».

17.103

IL RELATORE

Approvato

Al comma 4, sostituire ovunque ricorrono, le parole: «fabbisogno del settore pubblico» con le seguenti: «saldo di cassa» nonché sopprimere le parole: «del conto consolidato».

17.104

GIARETTA, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per le disposizioni legislative recanti la previsione di nuovi adempimenti amministrativi a carico di soggetti privati la relazione deve riportare una valutazione dei conseguenti costi che tali soggetti dovranno sostenere».

17.105

LEGNINI, MERCATALI, GIARETTA, LUSI

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis). Qualora le procedure attivate ai sensi del comma 12 non consentano di conseguire gli obiettivi di copertura finanziaria delle leggi, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione. Il Governo, entro 60 giorni dalla data di trasmissione della predetta relazione, provvede a depositare alle Camere un apposito disegno di legge contenente norme di nuova copertura finanziaria delle leggi secondo le modalità previste dal comma 1».

17.106

LEGNINI, MERCATALI, GIARETTA, LUSI

Respinto

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis). Al fine di garantire un'efficace applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 12, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri competenti, individua per ciascuna legge di spesa il responsabile del monitoraggio, che è tenuto a comunicare, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'economia gli scostamenti di spesa rilevati rispetto alle previsioni indicate dalla copertura finanziaria della legge. La mancata segnalazione degli scostamenti comporta la sostituzione del responsabile e nei casi più gravi l'applicazione di apposite sanzioni disciplinari».

17.107

IL RELATORE

Approvato

Al comma 13, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume le conseguenti iniziative legislative».

ARTICOLI 18 E 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato*(Fondi speciali)*

1. La legge di stabilità prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 9. In tabelle allegate alla legge di stabilità sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

2. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Gli importi di cui all'articolo 10, comma 3, lettera e), non utilizzati al termine dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio del-

l'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 10, comma 3, lettera a).

Art. 19.

Approvato

(Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico)

1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

2. Ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17.

EMENDAMENTI

19.100

FOSSON, D'ALIA, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

19.101

MOLINARI

Id. em. 19.100

Al comma 2, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

19.102

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO, LEGNINI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «copertura finanziaria alle leggi», inserire la seguente: «regionali».

19.200

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO, LEGNINI

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il Governo accerti che una legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano violi i vincoli del Patto di stabilità interno, può provvedere al ripristino dei predetti vincoli con le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131».

19.104

MOLINARI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

19.105

FOSSON, D'ALIA, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Id. em. 19.104

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

ARTICOLI 20 E 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO VI
IL BILANCIO DELLO STATO

CAPO I

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

Art. 20.

Approvato*(Anno finanziario)*

1. La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa.

2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 21.

Approvato nel testo emendato*(Bilancio di previsione)*

1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *a*), nella Decisione di cui al medesimo articolo 9.

2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.

4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento, con indicazione delle acquisizioni di attività finanziarie. Nell'ambito del programma è inoltre indicata la quota delle spese rimodulabili e non rimodulabili.

5. Le spese non rimodulabili sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Rientrano in tale categoria le spese definite «oneri inderogabili» e quelle di adeguamento al fabbisogno per le quali sussistono i requisiti di cui al precedente periodo. Per «oneri inderogabili» si intendono le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione; tali parametri possono essere determinati sia da leggi che da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette «spese obbligatorie», ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi, quelle derivanti da obblighi comunitari ed internazionali, le spese per ammortamento di mutui a totale carico dello Stato, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

6. Le spese rimodulabili si dividono in «fattori legislativi» e in spese di adeguamento al fabbisogno diverse da quelle di cui al comma 5. Per fattori legislativi si intendono le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio. I fattori legislativi sono rimodulabili ai sensi del comma 11.

7. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere *b)* e *d)* costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento. Con appositi riassunti a corredo di ciascuno stato di previsione della spesa, le dotazioni relative ad ogni programma sono riepilogate secondo l'analisi economica e funzionale, con il raccordo con il sistema di contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione.

8. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle

amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio.

9. È allegata a ciascuno stato di previsione del disegno di legge di bilancio una scheda illustrativa del contenuto di ogni programma e delle leggi che lo finanziano con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale. Negli stessi allegati sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate al momento dell'approvazione della legge di bilancio e comunque trimestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate alle previsioni iniziali attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del trimestre di riferimento. A ciascuno stato di previsione è altresì allegato per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti classificati tra le spese non rimodulabili, con distinta indicazione degli oneri inderogabili e delle spese di adeguamento al fabbisogno di cui al comma 5. Analoga indicazione è fornita anche per i fattori legislativi.

10. Ciascuno stato di previsione riporta:

a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si compone di due sezioni:

1) la prima sezione, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di *performance*, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa;

2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto di ciascun programma di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale. Nella stessa sezione sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, gli interventi programmati con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La nota integrativa è aggiornata al momento dell'approvazione della legge di bilancio;

b) in apposito allegato conoscitivo relativo alla spesa, il *budget* dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il *budget* espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

11. Con il progetto di bilancio, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie di ciascun programma di una stessa missione, fatta eccezione per le spese corrispondenti ad oneri non rimodulabili. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi di pertinenza per ciascun programma. Nel medesimo allegato sono altresì indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.

12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di variazioni.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione, allegata al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformità della normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.

14 In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte, per unità di voto, le risorse destinate alle aree previste dal comma 13, relativamente alle spese correnti per il personale in attività di servizio e per trasferimenti, nonché per tutte le spese in conto capitale, con esclusione delle erogazioni per finalità non produttive.

15. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte, per programmi, le risorse destinate alle singole realtà regionali distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.

16. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa.

17. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 è disposta con apposite norme.

18. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 9, comma, 2 lettera c), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.

19. Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai dirigenti generali responsabili della gestione. Viene altresì data informazione del raccordo tra il bilancio di previsione dello Stato approvato e il sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

20. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

EMENDAMENTI

21.100 (testo corretto)

GARAVAGLIA Massimo, VACCARI

Ritirato e trasformato nell'odg G21.100

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i dirigenti responsabili di ciascun programma redigono una relazione su tutte le leggi di spesa a legislazione vigente, che comportano spese obbligatorie, inderogabili, derogabili, sia di finanziamento di spese correnti, sia in conto capitale e pluriennali. Nel documento di ricognizione delle leggi, i responsabili formulano proposte di mantenimento, accorpamento, o soppressione delle medesime leggi per rendere più semplice e trasparente il relativo programma. La relazione, con le relative proposte, viene trasmessa al Parlamento».

21.101

IL RELATORE

Approvato

Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

«5. Le spese non rimodulabili sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite "oneri inderogabili". Per "oneri inderogabili" si intendono le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione; tali parametri possono essere determinati sia da leggi che da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette "spese obbligatorie", corrispondenti ad oneri indeclinabili ed indilazionabili e relative alle seguenti finalità: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui. Sono spese obbligatorie anche quelle, residuali, così identificate per espressa disposizione normativa.

6. Le spese rimodulabili si dividono in "fattori legislativi" e in spese di adeguamento al fabbisogno. Per fattori legislativi si intendono le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio. I fattori legislativi sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis.».

21.102

IL RELATORE

Approvato

Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.

21.103

IL RELATORE

Approvato

Sopprimere il comma 9.

21.104

IL RELATORE

Approvato

Sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*:

a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si compone di due sezioni:

1) la prima sezione, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di *performance*, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa;

2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;

b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate trimestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate alle previsioni iniziali del programma at-

traverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del trimestre di riferimento;

c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti;

d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;

e) il *budget* dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il *budget* espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio».

21.105

IL RELATORE

Approvato

Sopprimere il comma 11.

21.106

IL RELATORE

Approvato

Al comma 13, sostituire le parole: «dell'economia e delle finanze» con le altre: «dello sviluppo economico», nonché la parola: «deprese» con l'altra: «sottoutilizzate».

21.107

IL RELATORE

Approvato

Sopprimere i commi 14 e 15.

21.108

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 18, sostituire la parola: «fabbisogno» con le seguenti: «saldo di cassa».

21.109

IL RELATORE

Approvato

Al comma 19, secondo periodo, sopprimere le parole: «dirigenti generali».

ORDINE DEL GIORNO

G21.100

GARAVAGLIA Massimo, VACCARI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

nell'ambito della riorganizzazione della disciplina della contabilità di Stato, è determinante l'obiettivo di una migliore gestione delle risorse pubbliche, considerata la loro scarsità nei periodi di crisi come l'attuale;

la trasparenza sull'utilizzo delle risorse non può prescindere dall'effettivo controllo di tutte le leggi di spesa, che oggi rendono la maggior parte degli stanziamenti del bilancio dello Stato "obbligatori" o "non derogabili", al fine di individuare eventuali obblighi finanziari da rivalutare o nel merito o per il raggiungimento dell'obiettivo;

l'affidamento della realizzazione di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa presuppone che i dirigenti responsabili conoscano o possano anche valutare la sopravvivenza o meno delle leggi di spesa, in particolare quelle correlate a spese "derogabili";

la modernizzazione delle procedure di contabilità pubblica, obiettivo del disegno di legge in esame, non può prescindere dalla revisione puntuale delle leggi di finanziamento dei programmi di spesa, che dovrebbe essere effettuata da ciascun responsabile di programma;

da tale revisione potrebbe emergere la necessità di mantenere o sopprimere leggi di spesa, la cui valutazione finale è riservata al Parlamento,

impegna il Governo, nell'*iter* di approvazione del presente disegno di legge, a valutare l'opportunità di affidare ai dirigenti responsabili di ciascun programma il compito di redigere un resoconto sulle leggi di spesa a legislazione vigente correlate al proprio programma, evidenziandone la tipologia di spesa (obbligatorie, inderogabili, derogabili, spese correnti o in conto capitale), al fine di sottoporlo al Parlamento per eventuali soppressioni di leggi, che hanno esaurito la loro finalità, ovvero non sono più coerenti con le funzioni ed obiettivi da conseguire.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

Approvato nel testo emendato

(Bilancio pluriennale)

1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 9, e copre un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente:

a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente – bilancio pluriennale a legislazione vigente, di cui all'articolo 21;

b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nella Decisione di cui all'articolo 9 – bilancio pluriennale programmatico.

2. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della legge di stabilità. Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente.

EMENDAMENTO

22.150

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «in termini di competenza».

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

Approvato nel testo emendato*(Formazione del bilancio)*

1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte sono formulate sulla base della legislazione vigente, con divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1, nonché del Rapporto di cui all'articolo 41.

3. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge di approvazione del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

4. La legge di bilancio è formata apportando al disegno di legge di cui al comma 3 le variazioni determinate dalla legge di stabilità.

EMENDAMENTI

23.200

IL GOVERNO

V. testo 2

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Con il progetto di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate all'interno di un programma o tra programmi le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato allo stato di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo».

23.200 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Con il progetto di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato allo stato di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo».

23.100

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con il progetto di bilancio, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie di ciascun programma di una stessa missione, fatta eccezione per le spese corrispondenti ad oneri non rimodulabili. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per fi-

nanziare spese correnti. In apposito allegato sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propone la modifica e il corrispondente importo».

ARTICOLI 24 E 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 24.

Approvato

(Integrità, universalità ed unità del bilancio)

1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.

2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all'articolo 42, comma 2, lettera *n*).

4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate.

CAPO II

LE ENTRATE E LE SPESE DELLO STATO

Art. 25.

Approvato nel testo emendato

(Classificazione delle entrate e delle spese)

1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:

a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;

b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;

c) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;

d) categorie, secondo la natura dei cespiti;

e) capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.

2. Le spese dello Stato sono ripartite in:

a) missioni, che individuano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica;

b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare. I programmi sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie;

c) capitoli, secondo l'oggetto della spesa. I capitoli, classificati secondo il contenuto economico e funzionale, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli.

3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione.

4. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato un quadro contabile da cui risultino:

a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;

b) le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG (*Classification of the functions of government*) in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.

5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione e del raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi.

6. La numerazione delle unità di voto, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione.

7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, è data distinta indicazione:

a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti («risparmio pubblico»);

b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento netto»);

c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»);

d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese («ricorso al mercato»).

EMENDAMENTI

25.150

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole da: «che individuano», alla fine con le seguenti: «, come definite all'articolo 21, comma 2, terzo periodo;» e alla lettera b), secondo periodo, dopo la parola: «programmi», aggiungere le seguenti: «, definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo.».

25.100 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale».

ARTICOLI DA 26 A 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.

Approvato

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le

spese obbligatorie» la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco dei capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 27.

Approvato

(Fondi speciali per la reinscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.

Art. 28.

Approvato

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo 26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa dei capitoli interessati.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato un elenco da approvare, con apposito articolo, con la legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali si può esercitare la facoltà di cui al comma 2.

4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelievi dal fondo di cui al presente articolo.

Art. 29.

Approvato

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa» il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali, le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.

Art. 30.

Approvato

(Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente)

1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge di stabilità può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d).

2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge di stabilità. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante:

a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all'istituto di credito;

b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le scadenze temporali stabilite dalla legge.

4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera *a)*, al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.

6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilità a norma dell'articolo 10, comma 3, lettera *d)*, secondo periodo. Nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere.

7. Il disegno di legge di stabilità indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d)*, i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità;

b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;

c) garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse;

d) potenziamento e sistematicità della valutazione *ex post* sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni *ex ante*;

e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva;

f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti;

g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.

Art. 31.

Approvato

(*Garanzie statali*)

1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

Art. 32.

Approvato*(Esercizio provvisorio)*

1. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

2. Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

3. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento.

Art. 33.

Approvato nel testo emendato*(Assestamento e variazioni di bilancio)*

1. Ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze può presentare alle Camere, ove ne ricorrano le condizioni, un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascun capitolo, sia le dotazioni di competenza sia di cassa.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1 possono essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione con le modalità indicate dall'articolo 21, comma 11.

4. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno nell'ambito delle spese rimodulabili, su proposta dei Ministri competenti. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

EMENDAMENTO

33.100

IL RELATORE

Approvato

Al comma 3, dopo le parole: «possono essere proposte», inserire le seguenti: «, limitatamente all'esercizio in corso,» e sostituire le parole: «articolo 21, comma 11» con le altre: «articolo 23, comma 2-bis».

ARTICOLI DA 34 A 42 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 34.

Approvato*(Impegni)*

1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad Organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.

2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.

4. Previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, con salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti delle risorse stanziato nel bilancio pluriennale a legislazione vigente, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, e quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

5. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti, fatta eccezione per le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali è consentita l'imputazione in conto residui.

6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2.

7. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessuno impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno.

CAPO III

IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Art. 35.

Approvato

(Risultanze della gestione)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale.

2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa, articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione. La nota integrativa al rendiconto si compone di due sezioni:

a) la prima sezione contiene il rapporto sui risultati, che espone l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 10, lettera *a)*, numero 1). Ciascuna amministrazione, in coerenza con lo schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo scenario socio-economico e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma, i risultati conseguiti e le relative risorse utilizzate, anche con l'indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all'articolo 21, comma 10, lettera *a)*;

b) la seconda sezione illustra, con riferimento ai programmi, i risultati finanziari ed espone i principali fatti della gestione, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale.

3. Allo stato di previsione dell'entrata è allegata una nota integrativa che espone le risultanze della gestione.

4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità e la tempistica del controllo, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.

Art. 36.

Approvato

(Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio)

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti:

- a) conto del bilancio;
- b) conto generale del patrimonio.

2. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio, comprende:

- a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
- b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
- d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;
- e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

3. Il conto generale del patrimonio comprende:

- a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;
- b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

4. Il conto generale del patrimonio è corredato del conto del dare ed avere relativo al servizio di tesoreria statale, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro e la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.

5. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero. I costi sostenuti sono rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e per centri di costo. La rilevazione dei costi sostenuti dall'amministrazione include il prospetto di riconciliazione che collega le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio.

6. Il rendiconto generale dello Stato contiene inoltre, in apposito allegato, l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di valorizzazione, tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nella gestione delle spese, provvede ad assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario.

Art. 37.

Approvato

(Parificazione del rendiconto)

1. Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore del competente ufficio centrale del bilancio, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.

2. I conti di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile successivo al termine dell'anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, per cura del Ragioniere generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto.

Art. 38.

Approvato

(Presentazione del rendiconto)

1. La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva presentazione alle Camere.

CAPO IV

ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA

Art. 39.

Approvato*(Analisi e valutazione della spesa)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *e*), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei.

2. Nell'ambito dell'attività di collaborazione di cui al comma 1 viene altresì svolta la verifica sull'articolazione dei programmi che compongono le missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la possibilità di proporre, attraverso apposito provvedimento legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento per renderne più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma, nonché sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello Stato supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 7, lettera *a*), e per la definizione degli indicatori di risultato ad essi associati.

3. Le attività svolte dai nuclei di cui al comma 1 sono funzionali alla formulazione di proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa ai sensi dell'articolo 23 e alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui all'articolo 35, comma 2, lettera *a*).

4. Per le attività di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione del Rapporto di cui all'articolo 41, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e condivide con le amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 13, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, nonché delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui all'articolo 41. La banca dati raccoglie le informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 40.

Approvato

(Completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con le amministrazioni e sulla base di criteri da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, procede alla verifica e alla proposta di revisione dei programmi di spesa, ivi compresa la loro eventuale soppressione o accorpamento.

2. Al fine di consentire il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato ed evitare sovrapposizioni di competenze tra Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri, in coerenza con i compiti e le funzioni istituzionali proprie di ciascun Ministero.

3. La revisione deve essere operata in modo da garantire che ciascuna amministrazione abbia la disponibilità delle risorse collegate ai programmi di spesa per i quali è competente a intraprendere azioni per il perseguimento dei relativi obiettivi e della cui realizzazione è responsabile.

4. Le attività di cui al presente articolo devono concludersi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Tutte le proposte di revisione di cui al presente articolo sono trasmesse alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere ai fini dell'aggiornamento del bilancio di previsione.

Art. 41.

Approvato

(Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato)

1. Ogni tre anni, a partire da quello successivo all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 39, comma 4, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sulla base delle attività di cui al medesimo articolo 39, elabora un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato.

2. Il Rapporto di cui al comma 1 illustra la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle stesse amministrazioni.

3. Il Rapporto, in particolare, per i principali settori e programmi di spesa:

a) esamina l'evoluzione e la composizione della spesa identificando le eventuali aree di inefficienza e di inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati storici ottenuti;

- b)* propone gli indicatori di *performance* da adottare;
- c)* fornisce la base analitica per la definizione e il monitoraggio degli indicatori di cui alla lettera *b)* verificabili *ex post*, utilizzati al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e accrescere la qualità dei servizi pubblici;
- d)* suggerisce possibili riallocazioni della spesa, liberando risorse da destinare ai diversi settori di spesa e ad iniziative considerate prioritarie;
- e)* fornisce la base analitica per la programmazione su base triennale delle iniziative e delle risorse su obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di gestione dei risultati.

4. Il Rapporto di analisi e valutazione della spesa è predisposto entro il 20 luglio dell'ultimo anno di ciascun triennio ed è inviato al Parlamento.

CAPO V

COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

Art. 42.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per il completamento della riforma del bilancio dello Stato e adozione del metodo della programmazione triennale delle risorse)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 riguardo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per consentire il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e la programmazione delle risorse assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 dovranno essere ispirati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione degli indicatori di *performance* semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

b) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima in sede di Decisione di cui all'articolo 9 e adottati con la successiva legge di bilancio, dovranno essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

c) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

d) previsione della possibilità di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, su proposta adeguatamente motivata dei Ministeri competenti che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e le cause che determinano la necessità di uno slittamento dei relativi tempi di attuazione;

e) adozione, anche ai fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato;

f) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti sul bilancio dello Stato;

g) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

h) adeguamento della normativa di contabilità pubblica nel senso del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa a una redazione in termini di sola cassa, con separata ed analitica evidenziazione conoscitiva delle corrispondenti previsioni di competenza finanziaria ed economica con riferimento al sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione, in particolare prevedendo che la gestione delle risorse iscritte in bilancio venga condotta dal responsabile del programma di spesa attraverso un continuo monitoraggio che garantisca, sotto la sua responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio delle disponibilità e delle spese, nel presupposto che il responsabile del programma ordini e paghi le spese sulla base di un programma, da lui predisposto, che tenga conto della fase temporale di assunzione degli impegni;

i) previsione di un regime transitorio, avente durata massima di tre anni, per consentire l'attuazione della nuova disciplina di cui alla lettera *h)*, l'assorbimento dell'ammontare dei residui e l'adeguamento delle procedure di entrata e di spesa;

l) affiancamento, ai fini conoscitivi, in via sperimentale, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni, con conseguente elaborazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa;

m) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della tesoreria;

n) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché nei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all'uopo appositamente istituite;

o) affidamento di ciascun programma o tipologia di entrata ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

p) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali dal bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;

q) revisione sia per l'entrata che per la spesa delle unità elementari del bilancio amministrativo per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto; revisione della ripartizione delle unità promiscue in articoli tale da assicurare che la fonte di gettito o la destinazione della spesa sia chiaramente ed univocamente individuabile.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

4. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per l'intesa alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

EMENDAMENTI

42.100

MORANDO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI Nicola

Ritirato e trasformato nell'odg G42.100

Al comma 2, sostituire la lettera h) con le seguenti:

«h) adeguamento della normativa di contabilità pubblica nel senso del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa a una redazione in termini di sola cassa, in particolare prevedendo che la gestione delle risorse iscritte in bilancio venga condotta dal responsabile del programma di spesa, titolare alla emissione di ordini di pagamento, attraverso un continuo monitoraggio che garantisca, sotto la sua responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio per cassa delle disponibilità e delle spese, nel presupposto che il responsabile del programma ordini e paghi le spese sulla base di un crono-programma, da lui predisposto, che tenga conto della fase temporale di assunzione degli impegni;

h-bis) previsione che nel passaggio di cui alla lettera h), nessuna forma di controllo impeditivo dell'efficacia possa essere introdotta con riferimento alla fase di formazione degli atti che precedono l'emissione dell'ordine di pagamento e che l'efficacia dell'ordine di pagamento sia impedita, con adeguate forme di controllo, ove non vi siano più risorse per cassa nell'ambito del programma».

42.101

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, lettera o),sopprimere le parole: «o tipologia di entrata».

ORDINE DEL GIORNO

G42.100

MORANDO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI Nicola

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1397,

impegna il Governo, in sede di esercizio delle deleghe di cui alla presente legge, a promuovere l'adeguamento della normativa di contabilità pubblica nel senso del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa a una redazione in termini di sola cassa, in particolare prevedendo che la gestione delle risorse iscritte in bilancio venga condotta dal responsabile del programma di spesa, titolare alla emissione di ordini di pagamento, attraverso un continuo monitoraggio che garantisca, sotto la sua responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio per cassa delle disponibilità e delle spese, nel presupposto che il responsabile del programma ordini e paghi le spese sulla base di un crono-programma, da lui predisposto, che tenga conto della fase temporale di assunzione degli impegni.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 42

42.0.200 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Copertura finanziaria per l'adeguamento dei sistemi informativi)

«1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Titolo, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2010, e 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Al relativo onere si provvede:

a) quanto 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e a 3.000.000 di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al-

l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) quanto a 3.000.000 di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLI 43 E 44 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO VII

TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA

Art. 43.

Approvato

(Definizione dei saldi di cassa)

1. Il saldo di cassa del settore statale è il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale. Esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.

2. Il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche è il risultato del consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi sottosettori.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze sono definiti, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i menzionati saldi e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi.

Art. 44.

Approvato

(Tesoreria degli enti pubblici)

1. In materia di Tesoreria unica, per gli enti ed organismi pubblici restano ferme le disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720.

ORDINE DEL GIORNO

G44.100

GARAVAGLIA Massimo, VACCARI, MURA, FRANCO Paolo, BODEGA, MAZZATORTA, STIFFONI, CAGNIN

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

l'articolo 44 del disegno di legge in esame è diretto a rimodulare la disciplina della Tesoreria unica per gli enti pubblici;

in seguito all'approvazione del disegno di legge sul Federalismo fiscale, sono in via di elaborazione i decreti legislativi che realizzeranno l'autonomia finanziaria e fiscale degli enti territoriali e locali,

impegna il Governo:

nell'attuazione dei decreti delegati relativi alla nuova normativa prevista dal citato articolo 44, ad assicurare il coordinamento necessario con le nuove norme sulla Tesoreria, previste nell'ambito della legge delega sul federalismo fiscale.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI 45, 46, 47 E 48 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 45.

Approvato

(Programmazione finanziaria)

1. Ai fini dell'efficiente gestione del debito, le amministrazioni statali presentano, entro il 31 dicembre, una previsione dell'evoluzione attesa dei flussi di cassa per l'anno seguente con relativo aggiornamento mensile entro il 10 di ciascun mese, sulla base di uno schema definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le scadenze giornaliere per l'effettuazione di pagamenti di natura ricorrente e le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 46.

Approvato

(Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide)

1. All'articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti».

2. La convenzione di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è stipulata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino al momento della data di entrata in vigore della convenzione, ai sensi del comma 2 del presente articolo, la remunerazione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria avverrà secondo le modalità ed i termini previsti dal citato articolo 5, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Nel periodo transitorio restano ferme le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2002, e all'articolo 4, terzo comma, del decreto ministeriale 6 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2003: «Modalità per l'informatizzazione degli ordini di prelievo dei fondi dai conti correnti di tesoreria centrale», relative alla remunerazione dei conti assimilabili al conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria.

4. All'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto denominato: "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" (L)».

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti modalità e criteri di contabilizzazione delle operazioni disciplinate dalle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 47.

Approvato

(Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni)

1. Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, al massimo entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.

2. In caso di assenza o della ritardata comunicazione di cui al comma 1, è applicata a carico dell'istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione.

Art. 48.

Approvato nel testo emendato

(Abrogazione e modifica di norme)

1. Sono abrogati gli articoli dal 30 al 35-*bis*, dal 37 al 43, 49, e dal 77 al 79 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riferibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove non espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato.

3. I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53, 59-*bis*, 68 e 68-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi all'abrogazione dell'articolo 30, secondo comma, del citato regio decreto n. 2440 del 1923.

4. La legge 27 febbraio 1955, n. 64, è abrogata.

5. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, le parole: «in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento», sono sostituite dalle seguenti: «cui si riferiscono».

EMENDAMENTI

48.100

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Con le eccezioni previste all'articolo 42, comma 2, lettera n)».

48.101

IL RELATORE

Approvato

Sopprimere il comma 5.

ARTICOLI 49, 50, 51 E 52 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

TITOLO VIII

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Art. 49.

Approvato

(Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24

dicembre 2007, n. 244, da svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del comma 69 del medesimo articolo 3 della legge n. 244 del 2007, nonché ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all'articolo 41;

b) condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i servizi di controllo interno di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 286 del 1999 e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa;

c) previsione di sanzioni pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera *b)* da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate;

d) graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche;

e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi sulle spese delegate, loro semplificazione e razionalizzazione, nonché revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

Art. 50.

Approvato

(Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato e di tesoreria)

1. Il Governo è delegato ad emanare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria, anche con modifica delle disposizioni di legge preesistenti e con abrogazione espressa di quelle non più in vigore o incompatibili con la normativa vigente.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non in-

tenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo può adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Art. 51.

Approvato

(Abrogazione della legge 5 agosto 1978, n. 468)

1. La legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è abrogata.

Art. 52.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni finali e transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d*), secondo periodo, delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.

EMENDAMENTO

52.150

IL RELATORE

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. In sede di prima applicazione della presente legge, alla legge di stabilità per l'anno 2010 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1-*ter*. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

52.100

MORANDO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI Nicola

Precluso dalla reiezione dell'em. 9.108. Cfr seduta n. 222.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i limiti massimi di spesa indicati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e-ter), possono essere rideterminati con apposito provvedimento legislativo, previa presentazione al Parlamento di una nuova decisione quadro. A partire dal terzo anno, tale rideterminazione può avvenire, con apposito provvedimento legislativo e previa presentazione di una nuova decisione quadro, solo in casi eccezionali, a fronte di rilevanti scostamenti degli andamenti tendenziali macroeconomici e di finanza pubblica rispetto agli andamenti programmatici».

DISEGNO DI LEGGE

Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale (586-905-955-956-960-B)

ORDINE DEL GIORNO**G100**

TORRI, CASSON (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame stabilisce, tra l'altro, che i profili del DNA possano essere inseriti nella banca dati nazionale del DNA solo se tipizzati in laboratori certificati a norma ISO/IEC;

il termine «ISO/IEC» fa riferimento ad una serie di norme ma non fornisce indicazioni circa la norma alla quale esattamente si intende che i laboratori debbano essere in conformità;

le direttive sulla qualità dei laboratori di analisi sono contenute nella norma «ISO/IEC» 17025/2005 (2005 anno dell'ultima edizione approvata), la quale specifica i requisiti generali per la competenza dei laboratori ad effettuare prove e/o tarature, incluso il campionamento,

impegna il Governo:

nella stesura dei provvedimenti attuativi a valutare l'opportunità di prevedere che, a partire da una certa data, i profili del DNA possano essere inseriti nella banca dati nazionale del DNA solo se tipizzati in laboratori certificati a norma ISO/IEC 17025.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

(**) Accolto dal Governo.

ARTICOLI DA 1 A 13 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICI AGLI ARTICOLI
DA 1 A 13 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Id. all'articolo 1 approvato dal Senato

(Autorizzazione all'adesione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera

e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), di seguito denominato «Trattato».

Art. 2.

Id. all'articolo 2 approvato dal Senato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 51, paragrafo 3, dello stesso Trattato.

Art. 3.

Id. all'articolo 3 approvato dal Senato

(Autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato)

1. Le autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia.

Art. 4.

Id. all'articolo 4 approvato dal Senato

(Risarcimento del danno)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del Trattato, quando agenti di una Parte contraente operano nel territorio nazionale, lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati dal personale straniero limitatamente a quelli derivanti dallo svolgimento delle attività svolte conformemente al medesimo Trattato.

CAPO II

ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA
E DEL LABORATORIO CENTRALE PER LA BANCA
DATI NAZIONALE DEL DNA

Art. 5.

Id. all'articolo 5 approvato dal Senato

(Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)

1. Al fine di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, è istituita la banca dati nazionale del DNA.

2. Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è istituito il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.

Art. 6.

Id. all'articolo 6 approvato dal Senato

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «DNA»: acido desossiribonucleico, depositario della informazione genetica, sotto forma di una sequenza lineare di nucleotidi, portatore dell'informazione ereditaria;

b) «profilo del DNA»: sequenza alfa numerica ricavata dal DNA e caratterizzante ogni singolo individuo;

c) «campione biologico»: quantità di sostanza biologica prelevata sulla persona sottoposta a tipizzazione del profilo del DNA;

d) «reperto biologico»: materiale biologico acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato;

e) «trattamento»: qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, la tipizzazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

f) «accesso»: consultazione, anche informatica, dei dati e delle informazioni contenute nella banca dati;

g) «dati identificativi»: dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

h) «tipizzazione»: complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione del profilo del DNA.

Art. 7.

Id. all'articolo 7 approvato dal Senato

(Attività della banca dati nazionale del DNA)

1. La banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività:

- a)* raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;
- b)* raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;
- c)* raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati;
- d)* raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione.

Art. 8.

Id. all'articolo 8 approvato dal Senato

(Attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)

1. Il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività:

- a)* tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;
- b)* conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA.

Art. 9.

Approvato

(Prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del DNA)

1. Ai fini dell'inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, sono sottoposti a prelievo di campioni biologici:

- a)* i soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari;
- b)* i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto;
- c)* i soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;
- d)* i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;

e) i soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva.

2. Il prelievo di cui al comma 1 può essere effettuato esclusivamente se si procede nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 per delitti, non colposi, per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza. Il prelievo non può essere effettuato se si procede per i seguenti reati:

a) reati di cui al libro II, titolo III, capo I, tranne quelli di cui agli articoli 368, 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 374 aggravato ai sensi dell'articolo 375, 378 e 379, e capo II, tranne quello di cui all'articolo 390, del codice penale;

b) reati di cui al libro II, titolo VII, capo I, tranne quelli di cui all'articolo 453, e capo II, del codice penale;

c) reati di cui al libro II, titolo VIII, capo I, tranne quelli di cui all'articolo 499, e capo II, tranne quello di cui all'articolo 513-*bis*, del codice penale;

d) reati di cui al libro II, titolo XI, capo I, del codice penale;

e) reati di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

f) reati previsti dal codice civile;

g) reati in materia tributaria.

h) reati previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto, il prelievo è effettuato dopo la convalida da parte del giudice.

4. I soggetti indicati al comma 1 sono sottoposti a prelievo di campioni di mucosa del cavo orale a cura del personale specificamente addestrato delle Forze di polizia o di personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria.

5. Le operazioni sono eseguite nel rispetto della dignità, del decoro e della riservatezza di chi vi è sottoposto. Delle operazioni di prelievo è redatto verbale.

6. Il campione prelevato è immediatamente inviato, a cura del personale procedente, al laboratorio centrale di cui all'articolo 5, comma 2, per la tipizzazione del relativo profilo e la successiva trasmissione alla banca dati del DNA.

Art. 10.

Id. all'articolo 10 approvato dal Senato

*(Profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti
nel corso di procedimenti penali)*

1. Se, nel corso del procedimento penale, a cura dei laboratori delle Forze di polizia o di altre istituzioni di elevata specializzazione, sono tipizzati profili del DNA da reperti biologici a mezzo di accertamento tec-

nico, consulenza tecnica o perizia, l'autorità giudiziaria procedente dispone la trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA, per la raccolta e i confronti.

2. Se non sono state effettuate le analisi di cui al comma 1, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ovvero in seguito all'emanazione del decreto di archiviazione, il pubblico ministero competente ai sensi dell'articolo 655, comma 1, del codice di procedura penale può chiedere al giudice dell'esecuzione di ordinare la trasmissione dei reperti ad un laboratorio delle Forze di polizia ovvero di altre istituzioni di elevata specializzazione per la tipizzazione dei profili e la successiva trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA.

Art. 11.

Id. all'articolo 11 approvato dal Senato

(Metodologia di analisi di reperti e campioni biologici ai fini della tipizzazione del profilo da inserire nella banca dati nazionale del DNA)

1. L'analisi del campione e del reperto biologico ai fini della tipizzazione del profilo del DNA, destinato all'inserimento nella banca dati nazionale del DNA, è eseguita sulla base dei parametri riconosciuti a livello internazionale e indicati dall'*European Network of Forensic Science Institutes* (ENFSI), in modo da assicurare l'uniformità degli stessi.

2. I profili del DNA possono essere inseriti nella banca dati nazionale del DNA solo se tipizzati in laboratori certificati a norma ISO/IEC.

3. I sistemi di analisi sono applicati esclusivamente alle sequenze del DNA che non consentono la identificazione delle patologie da cui può essere affetto l'interessato.

Art. 12.

Id. all'articolo 12 approvato dal Senato

(Trattamento e accesso ai dati; tracciabilità dei campioni)

1. I profili del DNA e i relativi campioni non contengono le informazioni che consentono l'identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti.

2. L'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA è consentito alla polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione personale, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia. L'accesso ai dati contenuti nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è consentito ai medesimi soggetti e per le medesime finalità, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

3. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono effettuati con modalità tali da assicurare l'identificazione dell'operatore e la registrazione di ogni attività. È altresì assicurata la registrazione di ogni attività concernente i campioni.

4. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono riservati al personale espressamente autorizzato.

5. Il personale addetto alla banca dati nazionale del DNA e al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è tenuto al segreto per gli atti, i dati e le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 13.

Approvato

(Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici)

1. A seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, è disposta d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici.

2. A seguito di identificazione di cadavere o di resti cadaverici, nonché del ritrovamento di persona scomparsa, è disposta d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e la distruzione dei relativi campioni biologici.

3. Quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 9, si procede d'ufficio alla cancellazione del profilo del DNA e alla distruzione del relativo campione biologico.

4. In ogni altro caso, il profilo del DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i tempi stabiliti nel regolamento d'attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre quaranta anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento, e il campione biologico è conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre venti anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato il prelievo.

EMENDAMENTO

13.100

PERDUCA, PORETTI

Respinto

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. A seguito di sentenza passata in giudicato di proscioglimento, pronunciata ai sensi degli articoli 529, 530 o 531 del codice di procedura penale, oppure di sentenza passata in giudicato di non doversi procedere, pronunciata ai sensi dell'articolo 469 codice procedura penale, oppure di sentenza di non luogo a procedere, pronunciata ai sensi dell'articolo 425 codice procedura penale, oppure di archiviazione del procedimento, è disposta d'ufficio o su istanza della parte interessata la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici.

1-bis. Non si procede a cancellazione nei casi in cui il reato sia stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione».

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, sopprimere il capoverso: «art. 72-quater».

ARTICOLI DA 14 A 28 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICI AGLI ARTICOLI
DA 14 A 28 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Id. all'articolo 14 approvato dal Senato

(Sanzioni)

1. Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni di cui al presente capo, o al di fuori dei fini previsti dallo stesso capo, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

2. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.

Art. 15.

Id. all'articolo 15 approvato dal Senato*(Istituzioni di garanzia)*

1. Il controllo sulla banca dati nazionale del DNA è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

2. Il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV) garantisce l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA ed esegue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il medesimo laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del servizio.

3. Il Garante per la protezione dei dati personali e il CNBBSV provvedono all'espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già in dotazione agli stessi.

Art. 16.

Approvato*(Regolamenti di attuazione)*

1. Con uno o più regolamenti adottati, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il CNBBSV, sono disciplinati, in conformità ai principi e ai criteri direttivi della presente legge:

a) il funzionamento e l'organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste;

b) le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA;

c) le attribuzioni del responsabile della banca dati nazionale del DNA e del responsabile del laboratorio centrale per la banca dati nazio-

nale del DNA, nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto;

d) le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti dall'articolo 15 al CNBBSV;

e) le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall'articolo 13;

f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella banca dati e nel laboratorio centrale, di più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto.

2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia. I pareri sono resi entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i regolamenti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei quindici giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dall'alinea del comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni.

Art. 17.

Id. all'articolo 17 approvato dal Senato

(Norme transitorie)

1. I profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, sono trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA entro un anno dalla data della sua entrata in funzione.

2. Il prelievo di campione biologico nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 9, già detenuti o internati alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato a cura della polizia penitenziaria entro il termine di un anno.

3. Fino all'istituzione e al funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può stipulare, nei limiti delle risorse assegnate dall'articolo 32, convenzioni non rinnovabili, e di durata tale da non superare il termine di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i seguenti soggetti:

a) istituzioni di elevata specializzazione, per l'esecuzione, anche presso laboratori esterni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 11, delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*;

b) singole Forze di polizia, per lo svolgimento di specifici programmi di formazione ed addestramento.

Art. 18.

Approvato

(Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla integrazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale di cui all'articolo 5, comma 2. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia penitenziaria, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;

b) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;

c) previsione che l'accesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo e il relativo avanzamento in carriera avvengano mediante le medesime procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di Stato;

d) disciplina dello stato giuridico del personale, e in particolare del comando presso altre amministrazioni, dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di

polizia e della necessità che la suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;
e) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza.

Art. 19.

Id. all'articolo 19 approvato dal Senato

(Informazione al Parlamento sulle attività della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati)

1. I Ministri dell'interno e della giustizia informano il Parlamento, con cadenza annuale, in ordine alle attività svolte, nel periodo di riferimento, rispettivamente dalla banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale per la medesima banca dati, nonché in ordine allo stato di attuazione delle norme previste dal presente capo per le parti di rispettiva competenza.

CAPO III

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E ALTRE FORME
DI COOPERAZIONE

Art. 20.

Id. all'articolo 20 approvato dal Senato

(Scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 del Trattato, concernenti lo scambio informativo dei profili del DNA, e quelle concernenti lo scambio informativo dei dati dattiloscopici, di quelli contenuti nei registri di immatricolazione dei veicoli, nonché di quelli relativi alle manifestazioni sportive, di cui agli articoli 8, 9, 12 e 15 del Trattato, si applicano conformemente al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Art. 21.

Id. all'articolo 21 approvato dal Senato

(Utilizzo di guardie armate a bordo degli aeromobili)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del Trattato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le compe-

tenti autorità nazionali propongono alle competenti autorità delle Parti contraenti e degli altri Stati che hanno aderito al Trattato la stipula di un accordo separato, ai sensi del citato articolo 17, paragrafo 5, anche al fine di integrare le informazioni di cui all'allegato 1 dello stesso Trattato.

2. L'autorizzazione generale di porto d'armi d'ordinanza e di munizioni, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del Trattato, consente il trasporto sul territorio nazionale delle relative armi dall'uscita dall'aeromobile fino al luogo di deposito nelle zone di sicurezza, di cui al medesimo articolo 18, paragrafo 2.

Art. 22.

Id. all'articolo 22 approvato dal Senato

(Status e poteri dei componenti di operazioni comuni)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 24 del Trattato, gli appartenenti agli organi di polizia degli altri Stati contraenti che partecipano sul territorio nazionale ad operazioni comuni, distaccati dalle autorità rispettivamente competenti, possono svolgere le funzioni previste dall'atto costitutivo delle unità miste, sottoscritto dall'autorità di pubblica sicurezza individuata ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge o di regolamento in vigore nel territorio dello Stato. Agli stessi soggetti, nei medesimi limiti, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

2. Salvo che sia diversamente stabilito dall'atto costitutivo, il porto nel territorio dello Stato delle armi e delle attrezzature di cui all'articolo 28 del Trattato è autorizzato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni.

Art. 23.

Id. all'articolo 23 approvato dal Senato

(Poteri in caso di interventi d'urgenza sul territorio nazionale)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 25 del Trattato:

a) la facoltà d'intervento ivi prevista si intende riferita alle situazioni di emergenza in cui un eventuale ritardo rischia di favorire il verificarsi dell'evento dannoso;

b) gli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante possono utilizzare solo per legittima difesa le medesime armi previste per gli appartenenti alle unità miste di cui all'articolo 22 della presente legge.

2. Nel caso in cui la misura provvisoria del fermo di una persona è disposta, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del Trattato, dagli apparte-

menti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 settembre 1993, n. 388.

CAPO IV

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI ACCERTAMENTI TECNICI IDONEI AD INCIDERE SULLA LIBERTÀ PERSONALE

Art. 24

Id. all'articolo 24 approvato dal Senato

(Introduzione dell'articolo 224-bis del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 224-bis. – (*Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale*). – 1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.

2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità:

a) le generalità della persona da sottoporre all'esame e quanto altro valga ad identificarla;

b) l'indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;

c) l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;

d) l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;

e) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l'accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6;

f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalità di compimento.

3. L'ordinanza di cui al comma 1 è notificata all'interessato, all'imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.

4. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità.

5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive.

6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L'uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2.

7. L'atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal difensore nominato».

Art. 25.

Id. all'articolo 25 approvato dal Senato

(Introduzione dell'articolo 359-bis del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 359 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 359-bis. – *(Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi)*. – 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 349, comma 2-bis, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all'articolo 224-bis e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste.

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell'articolo 224-bis, provvedendo a disporre l'accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l'esecuzione coattiva delle operazioni, se la

persona comparsa rifiuta di sottoporvisi. Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell'eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso immediatamente al pubblico ministero e al difensore.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 224-*bis*, commi 2, 4 e 5, si applicano a pena di nullità delle operazioni e di inutilizzabilità delle informazioni così acquisite. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 191».

Art. 26.

Id. all'articolo 26 approvato dal Senato

(Modifica all'articolo 133 del codice di procedura penale)

1. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice di procedura penale, dopo le parole: «il perito,» sono inserite le seguenti: «la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato,».

Art. 27.

Id. all'articolo 27 approvato dal Senato

(Modifica all'articolo 354 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 354, comma 3, del codice di procedura penale, il secondo periodo è soppresso.

Art. 28.

Id. all'articolo 28 approvato dal Senato

(Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 392, comma 2, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-*bis*».

ARTICOLO 29 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 29.

Approvato nel testo emendato (*)

(Introduzione degli articoli 72-bis, 72-ter e 72-quater delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 72 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«Art. 72-bis. – (*Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su minori e su persone incapaci o interdette*). – 1. Nei casi previsti dagli articoli 224-bis e 359-bis del codice, se la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici è minore, incapace ovvero interdetta per infermità di mente, il consenso è prestato dal genitore o dal tutore, i quali possono presenziare alle operazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, se il genitore o il tutore mancano o non sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice, il quale può presenziare alle operazioni.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 224-bis e 359-bis del codice.

Art. 72-ter. – (*Redazione del verbale delle operazioni*). – 1. Nel verbale relativo alle operazioni di prelievo di campioni biologici o all'effettuazione di accertamenti medici è fatta espressa menzione del consenso eventualmente prestato dalla persona sottoposta ad esame.

Art. 72-quater. – (*Distruzione dei campioni biologici*). – 1. All'esito della perizia su campioni biologici, ai sensi dell'articolo 224-bis del codice, il giudice dispone l'immediata distruzione del campione prelevato salvo che, con decreto motivato, ne ordini la conservazione nei casi in cui la stessa risulti assolutamente indispensabile. La distruzione è effettuata a cura del perito il quale ha proceduto alla relativa analisi, che ne redige verbale da allegare agli atti.

2. Dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione o dopo che è stata pronunciata sentenza non più soggetta ad impugnazione, la cancelleria procede, in ogni caso e senza ritardo, alla distruzione dei campioni biologici prelevati ai sensi degli articoli 224-bis e 359-bis del codice».

(*) Il testo risultante è identico all'articolo 29 approvato dalla Camera dei deputati.

EMENDAMENTO

29.100

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 72-quater», al comma 1 ivi richiamato, primo periodo, sostituire le parole: «salvo che, con decreto motivato, ne ordini la conservazione nei casi in cui la stessa risulti assolutamente indispensabile» con le seguenti: «salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile».

ARTICOLI DA 30 A 33 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICI AGLI EMENDAMENTI
DA 30 A 33 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30.

Id. all'articolo 30 approvato dal Senato

(Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia)

1. Il Ministro dell'interno informa annualmente il Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, sullo stato di attuazione delle previsioni del Trattato, sulle azioni intraprese e sugli accordi conclusi, con specifico riferimento a quelli attuativi di cui all'articolo 44 del Trattato medesimo.

Art. 31.

Id. all'articolo 31 approvato dal Senato

(Accordi internazionali)

1. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dalla Repubblica.

Art. 32.

Id. all'articolo 32 approvato dal Senato*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'istituzione e il funzionamento della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, per le convenzioni di cui all'articolo 17, comma 3, e per lo scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali, è autorizzata la spesa di euro 11.184.200 per l'anno 2008, di euro 6.210.000 per l'anno 2009, di euro 4.910.000 per l'anno 2010 e di euro 4.110.000 a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede: per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 5.892.100 per l'anno 2008 ed euro 3.205.000 per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto ad euro 5.292.100 per l'anno 2008 ed euro 3.005.000 per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto ad euro 4.910.000 a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Agli oneri relativi al personale, valutati in euro 1.627.420 a decorrere dall'anno 2008, si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 2, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 33.

Id. all'articolo 33 approvato dal Senato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Relazione del senatore Mugnai sul disegno di legge n. 586-905-955-956-960-B

Si sottopone all'esame dell'Aula, in seconda lettura, il testo unificato dei disegni di legge nn. 586, 905, 955, 956, 960-B.

Il testo che oggi si presenta origina dal disegno di legge di iniziativa governativa Atto Senato n. 905, avente ad oggetto «Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale», è stato approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dell'Atto Senato n. 905 con i disegni di legge indicati in epigrafe e di iniziativa dei senatori Li Gotti e altri, Compagna, Valditara, Rutelli e Zanda e successivamente modificato dalla Camera dei deputati in prima lettura in data 6 maggio 2009.

Preliminarmente merita di osservarsi, anche alla luce delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, la complessiva e condivisa convergenza politica sui contenuti del testo unificato del disegno di legge. Il disegno di legge, all'esito dell'esame della Camera, risulta, infatti, sostanzialmente invariato, rispetto al testo licenziato dal Senato in prima lettura.

Ciò premesso, di seguito saranno esaminate le modifiche apportate all'esito dei lavori della Camera.

All'articolo 9, rubricato «Prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del DNA», al comma 1, lettera *e*), viene eliminato il riferimento al presupposto relativo all'applicazione, in via provvisoria o definitiva, di una misura di sicurezza detentiva e concernente, nel testo licenziato dal Senato, la commissione di un fatto previsto come delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni.

La modifica intervenuta parrebbe più conciliabile con il combinato disposto degli articoli 202 e 203 del codice penale, in quanto l'applicazione della misura di sicurezza, a norma delle disposizioni testé richiamate, ancora l'applicabilità della misura di sicurezza non tanto alla categoria del reato commesso ed al minimo edittale della pena per esso previsto quanto, invece, alla pericolosità sociale della persona, indipendente-

mente dal fatto che la stessa abbia commesso un fatto previsto dalla legge come delitto o come contravvenzione. La pericolosità, in altri termini, è una qualità, un modo di essere del soggetto, da cui si deduce la probabilità che egli commetta, *sic et simpliciter*, nuovi reati. In questo quadro, la modifica intervenuta sembrerebbe certamente rispondente alla disciplina codicistica in tema di misure di sicurezza.

Tuttavia, per completezza, deve aggiungersi che dall'impianto complessivo delle ipotesi elencate al comma 1 dell'articolo 9 del disegno di legge deve desumersi una delimitazione più stringente delle ipotesi per le quali disporre il prelievo di campioni biologici, dal momento che le lettere *b)*, *c)* e *d)* fanno tutte riferimento, rispettivamente, al fatto previsto dalla legge come delitto e come delitto non colposo, mentre nella lettera *a)* sono menzionati i soggetti cui sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari, ossia misure cautelari coercitive tra le cui condizioni di applicabilità è previsto, in generale, che si proceda per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e, in particolare, per la custodia cautelare in carcere, che si proceda per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Inoltre, a questo riguardo, deve considerarsi la immutata formulazione di cui al comma 2 dello stesso articolo, ove si ribadisce che il prelievo di campione biologico può essere effettuato esclusivamente se si procede nei soggetti, di cui al comma 1, per delitti, non colposi, per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza.

All'articolo 9, comma 2, il disegno di legge è stato integrato con l'inserimento della lettera *h)*. Il comma 2 contiene un elenco di casi nei quali non può essere effettuato il prelievo; la lettera *h)*, introdotta nel corso dell'esame della Camera, dispone l'esclusione dell'operatività del comma 1 anche nei reati previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si tratta di un'integrazione condivisibile, dal momento che, anche in tali casi, il prelievo di campione biologico non si giustifica in ragione della natura del reato commesso.

L'articolo 13, rubricato «Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici», al comma 1, nell'ambito dell'elencazione delle sentenze definitive di assoluzione sulla base delle quali è disposta d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi del predetto articolo 9, è stato opportunamente integrato con l'inserimento di altre due ipotesi di cui all'articolo 530 del codice di procedura penale, al ricorrere delle quali il giudice dispone la cosiddetta piena assoluzione, ossia laddove il fatto commesso non costituisca reato ovvero non sia previsto dalla legge come reato.

All'articolo 16, comma 1, la Camera dei deputati ha opportunamente introdotto un termine temporale di quattro mesi dall'entrata in vigore della legge per l'adozione dei regolamenti di attuazione concernenti il funzionamento e l'organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (lettera *a)*), le tecni-

che e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici (lettera *b*)), le attribuzioni del responsabile della banca dati nazionale del DNA e del responsabile del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (lettera *c*)), le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (lettera *d*)), le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici (lettera *e*)), nonché i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici (lettera *f*)).

Inoltre, sempre al comma 1 dell'articolo 16, la Camera dei deputati ha inserito tra i Ministri proponenti di detti regolamenti, ossia il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno, anche il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Se, da un lato, l'introduzione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali si giustifica tanto sul piano soggettivo del personale impiegato, quanto su quello oggettivo, ossia *ratione materiae*, tuttavia, tenuto conto dell'ampio spettro di competenze del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, così come dei Ministri della giustizia e dell'interno, il necessario coordinamento degli stessi potrebbe comportare un considerevole aggravio nell'avvio del procedimento diretto all'adozione dei suddetti regolamenti, con la probabile conseguenza che il termine, per quanto tendenzialmente indicativo, di quattro mesi potrebbe non essere, neppure tendenzialmente, rispettato.

All'articolo 16, la Camera dei deputati ha inserito altresì il comma 2, ove si prevede che gli schemi dei regolamenti di attuazione di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere perché le Commissioni competenti esprimano parere, e, quindi, attesa la delicatezza delle materie ivi trattate, ai fini di un controllo del Parlamento. I pareri devono essere resi entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i regolamenti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Nel caso in cui il termine di quindici giorni per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti venga a scadere nei quindici giorni antecedenti allo spirare del termine dei quattro mesi per l'adozione dei regolamenti, o successivamente ad esso, il termine per l'adozione dei regolamenti è prorogato di trenta giorni.

All'articolo 18, ove è contenuta la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per provvedere all'integrazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, la modifica apportata dalla Camera dei deputati opera una mera precisazione, ossia introduce il riferimento agli schemi dei decreti legislativi da trasmettere al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, così sostituendo il più generico riferimento ai decreti legislativi adottati dal Governo.

Infine, all'articolo 29, rubricato «Introduzione degli articoli 72-*bis*, 72-*ter* e 72-*quater* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», al comma 1, la Camera dei deputati ha modificato l'articolo 72-*quater*. In particolare, in tale articolo 72-*qua-*

ter, comma 1, viene prevista una ulteriore ipotesi nella quale il giudice è, di norma, tenuto a disporre l'immediata distruzione del campione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione dello stesso assolutamente indispensabile. Si tratta di un'ipotesi fondata sull'articolo 224-*bis* del codice di procedura penale introdotto dall'articolo 24 del disegno di legge e che prevede, come detto, l'immediata distruzione del campione biologico all'esito della perizia su campioni biologici prelevati a norma dell'articolo 224-*bis*.

Si tratta di una modifica non condivisibile poiché diretta a svuotare di significato il complessivo impianto di riforma del codice di procedura penale che con il disegno di legge si intende realizzare. Non solo. L'immediata distruzione del campione biologico prelevato a norma dell'articolo 224-*bis* finisce, anzitutto, per far confluire, attraverso una evidente forzatura, la perizia ed i risultati della stessa nel diverso ambito di disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili ed inoltre comporta una significativa *deminutio*, sul piano funzionale, della banca dati nazionale del DNA, la cui istituzione è finalizzata alla conservazione di campioni biologici per la eventuale futura identificazione dei soggetti che abbiano commesso delitti di una certa gravità.

Deve, invece, ritenersi opportuna la modifica apportata che prevede esclusivamente in capo al perito, e non anche al consulente, la distruzione del campione biologico prelevato, trattandosi di un'attività riconducibile, appunto, ad una perizia disposta dal giudice.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 72-*quater* riproduce in parte quanto previsto nel testo licenziato dal Senato al comma 1, con riguardo alla distruzione dei campioni biologici prelevati all'esito della definizione del procedimento con decreto di archiviazione, ma sostituisce il riferimento alla sentenza di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale con il generico riferimento alla sentenza non più soggetta ad impugnazione. Quest'ultima sentenza, come si vede, potrebbe essere tanto di condanna quanto di assoluzione. Nel primo caso, ancora una volta ponendo la dovuta attenzione all'impianto complessivo della riforma del codice di procedura penale di cui al disegno di legge in oggetto, non è dato comprendere per quali ragioni il giudice debba necessariamente disporre la distruzione dei campioni biologici prelevati ai sensi degli articoli 224-*bis* e 359-*bis* del codice di procedura penale.

Ad ogni modo, in tali casi, nel testo modificato dalla Camera dei deputati si prevede che sarà la cancelleria a procedere, senza ritardo, alla distruzione dei campioni biologici prelevati e non il perito che ha provveduto al prelievo.

Merita altresì di rilevarsi che nell'ambito delle modifiche apportate dalla Camera in prima lettura scompare quanto originariamente previsto al comma 2 dell'articolo 72-*quater*, ossia la previsione in base alla quale non sono soggetti a distruzione i dati ed i campioni biologici prelevati nel luogo in cui è stato commesso il fatto per cui si procede. Si tratta, anche in questo caso, di una modifica che finisce per sminuire le funzioni ed il

ruolo della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.

Il testo del disegno di legge così modificato è stato poi assegnato alle Commissioni 2^a e 3^a riunite, che hanno approvato l'emendamento 29.2, come riformulato nel testo 2, proposto dai senatori Casson, Marcenaro, Cabras, Carofiglio, Chiurazzi, D'Ambrosio, Della Monica, Galperti, Livi Bacci, Marinaro, Maritati, Micheloni, Perduca, Rutelli, Tonini. Con tale emendamento 29.2 si modifica l'articolo *72-quater* al comma 1, sostituendo le parole: «salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile», con le seguenti: «salvo che, con decreto motivato, ne ordini la conservazione nei casi in cui la stessa risulti assolutamente indispensabile». Ancorché siffatta modifica si traduca in una formulazione formalmente corretta, è parimenti vero che la precedente versione del testo non determina dubbi interpretativi, ma persegue e realizza lo stesso fine voluto dal legislatore, e contestualmente presuppone, in ogni caso, un provvedimento dell'autorità giudiziaria, di modo che è lecito domandarsi se trattasi di una «*emendatio*» di fatto superflua.

Testo integrale dell'intervento del senatore Pedica nella discussione generale del disegno di legge n. 586-905-955-956-960-B

Onorevoli colleghi, signor Presidente, il mio intervento sarà brevissimo. Vorrei solo insistere su due punti: in primo luogo la necessità di approdare ad una celere approvazione del Trattato, data la convergenza di intenti sia fra i governi che si sono succeduti, sia fra le forze parlamentari presenti in questa Aula come alla Camera; in secondo luogo, la necessità di vigilare al fine di assicurare che, in sede di attuazione del Trattato tramite decreti governativi, si ponga la massima attenzione a rendere immediatamente e pienamente utilizzabili gli strumenti di contrasto alla criminalità che il Trattato prevede.

Ricordo la sequenza storica che ha visto un *iter* oltremodo prolungato per la ratifica di un testo condiviso. Il Trattato di Prüm è stato firmato da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria nel 2005 (ben 4 anni fa) con l'obiettivo di incrementare la cooperazione tra le polizie, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo e la migrazione illegale.

Uno degli strumenti utilizzati per incrementare la cooperazione transfrontaliera è lo scambio dei profili del DNA tra le polizie. L'allora Ministro dell'Interno Amato nel 2006 ha manifestato l'intenzione di aderire al Trattato. Nel 2007 l'allora Ministro Rutelli ha presentato il disegno di legge di ratifica del Trattato, poi bloccato per la fine della legislatura. Anche il mio Gruppo, l'Italia dei Valori, come illustrato dal collega Li Gotti, ha presentato il proprio disegno di legge di ratifica, che è, in sostanza, il testo che discutiamo quest'oggi.

Il 21 maggio del 2008 il Consiglio dei Ministri ha varato un altro disegno di legge di ratifica, in pratica identico a quello presentato nella scorsa legislatura, e del quale finalmente siamo arrivati alla terza lettura, dopo più di un anno da quando è stato depositato. L'Italia ad oggi, caso unico in Europa Occidentale insieme all'Irlanda ed alla Grecia, non ha ancora una banca dati del DNA. La mancanza di una banca dati del DNA limita fortemente la capacità di indagine delle forze di polizia. Statistiche provenienti da Francia ed Inghilterra mostrano che, nel momento in cui la banca dati è a regime (contiene cioè un numero sufficientemente elevato di profili), aumenta in maniera esponenziale il numero dei crimini risolti.

I crimini che vengono contrastati in maniera più efficace sono le violenze sessuali, alle quali i fatti di cronaca di questi giorni ci stanno tristemente abituando. Anche in relazione a questo drammatico aspetto, arrivare ad una celere ratifica è quanto mai importante, poiché permette di contrastare con strumenti decisivi un reato dei più riprovevoli, e permette di mostrare ad una opinione pubblica spaventata, che i tentativi per combattere tale crimine sono cari a quest'Aula, non solo tramite demagogiche ronde cittadine sulla cui efficacia il mio partito è molto scettico, ma tramite strumenti tecnologici e avanzati di lotta al crimine.

Da quasi un anno questo disegno di legge si trascina tra Camera e Senato, nonostante sia stato sempre approvato con il voto di maggioranza ed opposizione, cosa aspettano il Governo ed il Parlamento a dare finalmente il via libera all'approvazione di questa legge? L'*iter* legislativo viene continuamente rallentato da modifiche che non cambiano sostanzialmente l'impianto della legge ma ne impediscono l'approvazione. Avere a portata di mano la soluzione (istituzione della banca dati) e non utilizzarla: questo è il vero crimine. Quanti delitti avrebbero potuto essere risolti in presenza di una banca dati? Quanti crimini avrebbero potuto essere evitati in presenza di una banca dati? Ogni ulteriore ritardo è criminale. Invitiamo dunque il Governo a farsi carico di una rapida approvazione del disegno di legge, attendere ancora sarebbe troppo.

E per questo, passando al secondo punto, accolgo con favore l'introduzione del limite temporale (4 mesi dall'entrata in vigore della legge) entro il quale i Ministri competenti devono disciplinare tutta una serie di aspetti pratici legati all'implementazione del Trattato.

In tale frangente, dunque, sarà importante che anche gli aspetti tecnici del funzionamento della banca dei dati nazionale del DNA siano curati nei minimi particolari.

Mi interessa fare in questa sede riferimento all'aspetto internazionale del Trattato. Poiché uno degli aspetti più positivi è la cooperazione internazionale fra i Paesi membri in materia di scambio di informazioni per contrastare la criminalità, è fondamentale che le varie banche dati del DNA presenti nei Paesi che hanno aderito al Trattato possano comunicare fra loro.

Per far questo serve una uniformità nei meccanismi di raccolta, catalogazione e conservazione dei dati. L'ENFSI, l'associazione che raggruppa gli istituti forensi europei e quindi il massimo organismo titolato a partecipare al dibattito su Prüm e sulla gestione delle banche dati del DNA, ha recentemente presentato alla Commissione europea (aprile 2009) un rapporto in cui presenta alcuni punti fermi da seguire per una corretta gestione della banca dati del DNA e per sfruttarne appieno le potenzialità.

In particolare la raccomandazione n. 7 solleva una questione importante, che non è stata recepita nel disegno di legge di ratifica, ma che ci auguriamo venga risolta in fase di attuazione della delega, e precisamente quella relativa ai laboratori in cui viene tipizzato il DNA. Secondo il nostro disegno di legge è sufficiente che i laboratori siano certificati secondo le norme ISO/IEC. Tuttavia il termine ISO/IEC risulta tuttavia generico ed impreciso, in quanto fa riferimento ad una serie di norme, ma non fornisce indicazione alcuna circa la norma alla quale esattamente si intende che i laboratori debbano essere in conformità.

Le direttive sulla qualità dei laboratori di analisi sono contenute nella norma «ISO/IEC 17025:2005 (2005: anno dell'ultima edizione approvata), la quale »specifica i requisiti generali per la competenza dei laboratori ad effettuare prove e/o tarature, incluso il campionamento«. Secondo l'ENFSI in mancanza della norma ISO/IEC 17025 verrebbe minata anche l'affida-

bilità dei *match* dei profili contenuti all'interno dei *database* del DNA. Potrebbero verificarsi casi di in cui alcuni profili confrontati potrebbero indicare un *match*, quando questo non sussiste, ovvero produrre un falso *match*. Pertanto è importante che i laboratori in cui viene tipizzato il DNA possano garantire degli standard molto elevati di qualità è cioè che siano in grado di dimostrare: la validità del processo analitico con cui la tipizzazione è eseguita; che vengano fatti continui controlli sulla qualità dei dati; che vengano continuamente stabilite procedure per l'identificazione degli errori, per la loro gestione e che al tempo stesso vengano anche predisposte azioni correttive.

Pertanto, e concludo, voglio invitare il Governo a prendere nota di tali aspetti tecnici, e degli altri che sono stati sollevati o che verranno sollevati in corso di dibattito o nei 4 mesi a disposizione per l'emanazione dei regolamenti di attuazione, perché davvero ogni contributo per far sì che questo strumento così importante possa divenire operativo pienamente quanto prima è prezioso.

Auspucando che anche oggi ci sia un largo consenso fra tutte le forze politiche, non posso che augurare un buon lavoro in fase di attuazione a tutti i vari Ministri interessati dalla materia.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1397. Em. 17.104, Giaretta e Mercatali	201	200	075	091	034	101	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1397. Em. 52.150, il Relatore	237	236	000	128	108	119	APPR.
003	Nom.	DDL n. 1397. votazione finale	256	255	012	243	000	128	APPR.
004	Nom.	Disegno di legge n. 586-905-955-956-960-B, em. 13.100, Perduca e Poretti	223	222	081	003	138	112	RESP.

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0226 del 24/06/2009 8.38.25 Pagina 1

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000004			
	001	002	003	004
ADAMO MARILENA	F	C	F	A
ADERENTI IRENE	C	F	F	C
ADRAGNA BENEDETTO	M	M	M	M
AGOSTINI MAURO		C	F	
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	M
ALICATA BRUNO	C	F	F	C
ALLEGRI NI LAURA	A	F	F	C
AMATI SILVANA		C	F	A
AMATO PAOLO	A	F	F	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	M	M	M	M
ANDREOTTI GIULIO				
ANDRIA ALFONSO		C	F	
ANTEZZA MARIA	F	C	F	A
ARMATO TERESA	F	C	F	A
ASCIUTTI FRANCO		F	F	C
ASTORE GIUSEPPE	F	C	A	C
AUGELLO ANDREA	A	F	F	C
AZZOLLINI ANTONIO	A	F	F	C
BAIO EMANUELA	F	C	F	
BALBONI ALBERTO	A	F	F	C
BALDASSARRI MARIO	A	F	F	C
BALDINI MASSIMO	C		F	
BARBOLINI GIULIANO	F	C	F	A
BARELLI PAOLO	M	M	M	M
BASSOLI FIORENZA	F	C	F	A
BASTICO MARIANGELA	F	C	F	A
BATTAGLIA ANTONIO	A	F	F	C
BELISARIO FELICE		C	A	
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	F	F	C
BERSELLI FILIPPO		F	F	C
BERTUZZI MARIA TERESA		C	F	A
BETTAMIO GIAMPAOLO	A	F	F	C
BEVILACQUA FRANCESCO	F	F	F	C
BIANCHI DORINA	F		F	A
BIANCO ENZO	F	C	F	A
BIANCONI LAURA	A	F	F	C
BIONDELLI FRANCA	F	C	F	A
BLAZINA TAMARA	F	C	F	A
BODEGA LORENZO	A	F	F	C
BOLDI ROSSANA		F	F	C
BONDI SANDRO	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	F			C
BONINO EMMA				P
BORNACIN GIORGIO		F	F	C
BOSCETTO GABRIELE	C	F	F	C

Seduta N. 0226 del 24/06/2009 8.38.25 Pagina 2

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000004			
	001	002	003	004
BOSONE DANIELE	F	C	F	
BRICOLO FEDERICO	A	F	F	C
BRUNO FRANCO				
BUBBICO FILIPPO	F	C	F	A
BUGNANO PATRIZIA		C		
BUTTI ALESSIO	C	F	F	C
CABRAS ANTONELLO	F	C	F	A
CAFORIO GIUSEPPE			A	C
CAGNIN LUCIANO	A	F	F	C
CALABRO' RAFFAELE	A	F	F	C
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	M	M	M	C
CALIGIURI BATTISTA	A	F	F	C
CAMBER GIULIO	A	F	F	C
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	F	F	C
CARLINO GIULIANA		C	A	C
CARLONI ANNA MARIA	F	C	F	
CAROFILIO GIOVANNI	F	C	F	A
CARRARA VALERIO	A	F	F	
CARUSO ANTONINO	A	C	F	
CASELLI ESTEBAN JUAN				
CASOLI FRANCESCO	A	F	F	C
CASSON FELICE	F	C	F	A
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	A	F	F	C
CECCANTI STEFANO	F	C	F	A
CENTARO ROBERTO				
CERUTI MAURO				
CHIAROMONTE FRANCA			F	
CHITI VANNINO	M	M	M	M
CHIURAZZI CARLO		C	F	A
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	M	M	F	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	F	F	
CINTOLA SALVATORE				
COLLI OMBRETTA	A	F	F	C
COLLINO GIOVANNI		F	F	C
COLOMBO EMILIO				
COMINCIOLI ROMANO	A	F	F	C
COMPAGNA LUIGI	A	F	F	A
CONTI RICCARDO	A	F	F	C
CONTINI BARBARA		F	F	C
CORONELLA GENNARO	A	F	F	C
COSENTINO LIONELLO			F	A

Seduta N. 0226 del 24/06/2009 8.38.25 Pagina 3

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000004			
	001	002	003	004
COSSIGA FRANCESCO				
COSTA ROSARIO GIORGIO	A	F	F	C
CRISAFULLI VLADIMIRO	M	M	M	M
CUFFARO SALVATORE				
CURSI CESARE	C	F	F	
CUTRUFO MAURO	M	F	F	C
D'ALI' ANTONIO	A	F	F	C
D'ALIA GIANPIERO		C	F	C
D'AMBROSIO GERARDO		C	F	A
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	M	M	M	M
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M
DE ANGELIS CANDIDO	A	F	F	C
DE CASTRO PAOLO	M	M	M	M
DE ECCHER CRISTANO	C	F	F	C
DE FEO DIANA	C	F	F	
DE GREGORIO SERGIO	M	M	M	M
DE LILLO STEFANO	C	F	F	C
DE LUCA VINCENZO			F	
DE SENA LUIGI	F	C	F	A
DE TONI GIANPIERO	F	C	A	C
DEL VECCHIO MAURO	F	C	F	A
DELLA MONICA SILVIA	F	C	F	A
DELLA SETA ROBERTO	F	C	F	A
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	A			C
DI GIACOMO ULISSE	C	F	F	C
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO				
DI GIROLAMO LEOPOLDO				
DI GIROLAMO NICOLA	C	F		C
DI NARDO ANIELLO		C	A	C
DI STEFANO FABRIZIO	A	F	F	C
DIGILIO EGIDIO	A	F	F	C
DINI LAMBERTO	M	M	M	M
DIVINA SERGIO	C	F	F	C
DONAGGIO CECILIA	F	C	F	
D'UBALDO LUCIO			F	A
ESPOSITO GIUSEPPE	A	F	F	C
FASANO VINCENZO	C	F	F	C
FAZZONE CLAUDIO	C	F	F	C
FERRARA MARIO	A	F	F	C
FILIPPI ALBERTO	M	M	M	M
FILIPPI MARCO	F	C	F	A
FINOCCHIARO ANNA			F	
FIORONI ANNA RITA	F	C	F	

Seduta N. 0226 del 24/06/2009 8.38.25 Pagina 4

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000004			
	001	002	003	004
FIRRARELLO GIUSEPPE	M	M	M	M
FISTAROL MAURIZIO			F	A
FLERES SALVO	A	F	F	C
FLUTTERO ANDREA	A	F	F	C
FOLLINI MARCO	F	C	F	A
FONTANA CINZIA MARIA	F	C	F	A
FOSSON ANTONIO	F	C	F	C
FRANCO PAOLO			F	
FRANCO VITTORIA	F	C	F	A
GALIOTO VINCENZO	C	F	F	
GALLO COSIMO	C	F	F	C
GALLONE MARIA ALESSANDRA	A	F	F	C
GALPERTI GUIDO	F	C	F	A
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	A	F	F	C
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	C	F	
GARAVAGLIA MASSIMO	A	F	F	C
GARRAFFA COSTANTINO	F	C	F	
GASBARRI MARIO	F	C	F	A
GASPARRI MAURIZIO	A		F	C
GENTILE ANTONIO	A	F	F	C
GERMONTANI MARIA IDA	A	F	F	C
GHEDINI RITA	F	C	F	A
GHIGO ENZO GIORGIO	C	F	F	C
GIAI MIRELLA		C	F	C
GIAMBRONE FABIO	F	C	A	C
GIARETTA PAOLO	M	M	M	M
GIORDANO BASILIO		F	F	C
GIOVANARDI CARLO	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	A	F	F	C
GRAMAZIO DOMENICO		F	F	C
GRANAIOLO MANUELA	F	C	F	A
GRILLO LUIGI				
GUSTAVINO CLAUDIO		C	F	A
ICHINO PIETRO	F	C	F	A
INCOSTANTE MARIA FORTUNA				
IZZO COSIMO	A	F	F	C
LANNUTTI ELIO	F	C	A	C
LATORRE NICOLA			F	A
LATRONICO COSIMO	C	F	F	C
LAURO RAFFAELE	C	F	F	C
LEDDI MARIA		C	F	A
LEGNINI GIOVANNI	F	C	F	A
LEONI GIUSEPPE			F	C
LEVI MONTALCINI RITA				

Seduta N. 0226 del 24/06/2009 8.38.25 Pagina 5

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto (V)=Votante
(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000004			
	001	002	003	004
LI GOTTI LUIGI	F	C	A	C
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	A	F	F	C
LIVI BACCI MASSIMO	F	C	F	A
LONGO PIERO	A	F	F	C
LUMIA GIUSEPPE			F	A
LUSI LUIGI	F	C	F	A
MAGISTRELLI MARINA	F	C	F	
MALAN LUCIO	A	F	F	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA		F	F	C
MARCENARO PIETRO	M	M	M	M
MARCUCCI ANDREA			F	A
MARINARÒ FRANCESCA MARIA	F	C	F	A
MARINI FRANCO				
MARINO IGNAZIO ROBERTO				A
MARINO MAURO MARIA	F	C	F	A
MARITATI ALBERTO		C	F	A
MASCITELLI ALFONSO	F	C	A	
MASSIDDA PIERGIORGIO		F	F	C
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA	P	P	P	
MAZZARACCHIO SALVATORE	A	F	F	C
MAZZATORTA SANDRO	A	F	F	C
MAZZUCONI DANIELA	F	C	F	A
MENARDI GIUSEPPE	C	F	F	C
MERCATALI VIDMER	F	C	F	A
MESSINA ALFREDO	C	F	F	C
MICHELONI CLAUDIO				
MILANA RICCARDO			F	A
MOLINARI CLAUDIO	F	C	F	A
MONGIELLO COLOMBA		C	F	A
MONTANI ENRICO	F	F	F	C
MONTI CESARINO	A	F	F	C
MORANDO ENRICO	F	C	F	
MORRA CARMELO	A	F	F	
MORRI FABRIZIO	F	C	F	A
MUGNAI FRANCO				
MURA ROBERTO	F	F	F	C
MUSI ADRIANO	F	C	F	A
MUSSO ENRICO	A	F	F	C
NANIA DOMENICO				
NEGRI MAGDA	F	C	F	F
NEROZZI PAOLO	F	C	F	

Seduta N. 0226 del 24/06/2009 8.38.25 Pagina 6

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000004			
	001	002	003	004
NESPOLI VINCENZO	C	F	F	C
NESSA PASQUALE	M	M	M	M
OLIVA VINCENZO	M	M	M	M
ORSI FRANCO	C	F	F	C
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	A	F	F	C
PAPANIA ANTONINO	F	C	F	A
PARAVIA ANTONIO	C	F	F	C
PARDI FRANCESCO			A	C
PASSONI ACHILLE	F	C	F	
PASTORE ANDREA	A	F	F	C
PEDICA STEFANO	F	C	A	C
PEGORER CARLO	F	C	F	A
PERA MARCELLO	M	M	M	M
PERDUCA MARCO	F	C	F	F
PERTOLDI FLAVIO	F	C	F	A
PETERLINI OSKAR		C	F	C
PICCIONI LORENZO	A	F	F	C
PICCONE FILIPPO	A		F	
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	F	F	C
PIGNEDOLI LEANA	F	C	F	A
PININFARINA SERGIO				
PINOTTI ROBERTA			F	A
PINZGER MANFRED	F	C	F	C
PISANU BEPPE	C	F	F	C
PISCITELLI SALVATORE	M	M	M	M
PISTORIO GIOVANNI				
PITTONI MARIO	F	F	F	C
POLI BORTONE ADRIANA	M	M	M	M
PONTONE FRANCESCO	F	F	F	C
PORETTI DONATELLA		C	F	F
POSSA GUIDO	A	F	F	C
PROCACCI GIOVANNI	F	C	F	A
QUAGLIARIELLO GAETANO	A	F	F	
RAMPONI LUIGI	M	M	M	M
RANDAZZO NINO	F	C	F	A
RANUCCI RAFFAELE	F	C	F	A
RIZZI FABIO		F	F	C
RIZZOTTI MARIA	F	F	F	C
ROILO GIORGIO	F	C	F	A
ROSSI NICOLA	F	C	F	A
ROSSI PAOLO	F	C	F	A
RUSCONI ANTONIO	F	C	F	A
RUSSO GIACINTO	M	M	M	M

Seduta N. 0226 del 24/06/2009 8.38.25 Pagina 7

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000004			
	001	002	003	004
RUTELLI FRANCESCO		C	F	A
SACCOMANNO MICHELE	A	F	F	C
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M
SAIA MAURIZIO	A	F	F	C
SALTAMARTINI FILIPPO	A	F	F	C
SANCIU FEDELE	A	F	F	C
SANGALLI GIAN CARLO	F	C	F	
SANNA FRANCESCO		C	F	A
SANTINI GIACOMO	M	M	M	M
SARO GIUSEPPE	A	F	F	C
SARRO CARLO	C	F	F	C
SBARBATI LUCIANA	F	C	F	
SCALFARO OSCAR LUIGI				
SCANU GIAN PIERO	F	C	F	A
SCARABOSIO ALDO	C	F	F	C
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	A	F	F	C
SCHIFANI RENATO				
SCIASCIA SALVATORE	A	F	F	C
SERAFINI ANNA MARIA			F	
SERAFINI GIANCARLO	A	F	F	C
SERRA ACHILLE	F	C	F	A
SIBILIA COSIMO	A	F	F	C
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	C	F	A
SOLIANI ALBERTINA	F	C	F	A
SPADONI URBANI ADA		F	F	C
SPEZIALI VINCENZO	A	F	F	C
STANCANELLI RAFFAELE	A	F	F	
STIFFONI PIERGIORGIO	A	F	F	
STRADIOTTO MARCO	F	C	F	A
TANCREDI PAOLO	A	F	F	
THALER AUSSERHOFER HELGA		C	F	C
TOFANI ORESTE	A	F	F	C
TOMASELLI SALVATORE		C	F	A
TOMASSINI ANTONIO		F	F	C
TONINI GIORGIO		C	F	A
TORRI GIOVANNI	M	M	M	M
TOTARO ACHILLE	C	F	F	C
TREU TIZIANO	F	C		
VACCARI GIANVITTORE	F	F	F	C
VALDITARA GIUSEPPE	A	F	F	C
VALENTINO GIUSEPPE		F	F	
VALLARDI GIANPAOLO	F	F	F	C
VALLI ARMANDO	A	F	F	C
VERONESI UMBERTO	F	C	F	A

Seduta N. 0226 del 24/06/2009 8.38.25 Pagina 8

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto (V)=Votante
(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000004			
	001002003004			
VETRELLA SERGIO	F	F	F	C
VICARI SIMONA	C	F	F	C
VICECONTE GUIDO	A	F	F	C
VIESPOLI PASQUALE	M	M	M	M
VILLARI RICCARDO		C	F	
VIMERCATI LUIGI		C	F	A
VITA VINCENZO MARIA	F	C	F	A
VITALI WALTER		C	F	
VIZZINI CARLO	A	F	F	C
ZANDA LUIGI			F	A
ZANETTA VALTER	A	F	F	C
ZANOLETTI TOMASO	C	F	F	C
ZAVOLI SERGIO		C	F	A

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Barelli, Caliendo, Castelli, Chiti, Ciampi, Ciarrapico, Cutrufo, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Castro, De Gregorio, Dell'Utri, Alberto Filippi, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Oliva, Palma, Pera, Piscitelli, Poli, Ramponi e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Adragna, per attività della 11^a Commissione permanente; Firrarello, per partecipare a un convegno internazionale; Amoruso, per attività dell'Assemblea Parlamentare del mediterraneo; Crisafulli, Giaretta, Marcenaro, Nessa, Russo, Santini e Saro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Dini e Torri, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Lannutti Elio, Bugnano Patrizia, Belisario Felice, Giambrone Fabio, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, Mascitelli Alfonso, Pardi Francesco, Pedica Stefano

Disposizioni in materia di educazione finanziaria (1626)
(presentato in data 23/6/2009);

senatori Astore Giuseppe, Belisario Felice, Carlino Giuliana, Mascitelli Alfonso

Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627)
(presentato in data 23/6/2009);

senatori Astore Giuseppe, Belisario Felice, Giambrone Fabio, Bugnano Patrizia

Nuove norme in materia di iscrizione e contribuzione all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Farmacisti (1628)
(presentato in data 23/6/2009);

senatore Vizzini Carlo

Modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale in materia di autoriciclaggio (1629)
(presentato in data 23/6/2009);

senatori Follini Marco, Augello Andrea, D'Alia Gianpiero, Sanna Francesco

Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630)
(presentato in data 23/6/2009);

senatori Fleres Salvo, Alicata Bruno

Disposizioni in materia di farmaci salvavita (1631)
(presentato in data 24/6/2009);

senatori Giambrone Fabio, De Toni Gianpiero, Lannutti Elio, Mascitelli Alfonso, Pardi Francesco, Pedica Stefano

Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di funzioni giudicanti monocratiche penale dei magistrati ordinari al termine del tirocinio (1632)

(presentato in data 24/6/2009).

Governmento, trasmissione di atti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 17 giugno 2009, ha inviato il documento che espone il monitoraggio gestionale delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzato secondo le regole di contabilità nazionale «Sec 95», aggiornato al mese di gennaio 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente (Atto n. 200).

Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 giugno 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché dall'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002, il conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2008.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente (Atto n. 202).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 15 giugno 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito alle previsioni contenute nella legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44, come modificata dalla legge regionale 13 novembre 2007, n. 29, recante «Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta», pubblicata nel Bollettino Ufficiale Valle d'Aosta il 15 novembre 2007, n. 47. La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª e alla 11ª Commissione permanente (Atto n. 199).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti, con lettera in data 9 giugno 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il conto finanziario della Corte stessa relativo all'anno 2008.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a Commissione permanente (Atto n. 201).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Bubbico ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00085 *p.a.* (testo 2) dei senatori Pignedoli ed altri.

Il senatore Sciascia ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00142 dei senatori Tomassini ed altri.

Mozioni

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, ALLEGRINI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCONE, SANTINI. – Il Senato,

premesso che:

il sistema agroalimentare del nostro Paese costituisce, nel suo complesso, una realtà su cui contare per affrontare l'attuale situazione economica;

la dimensione del sistema agroalimentare viene stimata in 240 miliardi di euro contribuendo al Prodotto interno lordo con una quota del 15,7 per cento;

l'incidenza sul totale dell'economia si è avvicinata a quella degli altri Paesi dell'Europa centro-settentrionale, pur con la permanenza di una forte differenziazione territoriale, in relazione al valore aggiunto ed alle unità di lavoro;

Eurostat rileva in Italia un incremento dei redditi agricoli per occupato, in termini reali, dell'1,7 per cento nel 2008 rispetto all'anno precedente, a fronte di una riduzione media nell'Unione europea a 27 Paesi del 3,5 per cento;

l'agricoltura è l'unico settore economico ad avere registrato nel primo trimestre 2009 una tenuta del valore aggiunto in termini reali, nel confronto con lo stesso periodo del 2008 (con un aumento dello 0,1 per cento secondo l'Istat), grazie anche ai benefici derivati dalla stabilizzazione delle agevolazioni fiscali, in un trimestre in cui la stessa variabile ha fatto segnare invece una contrazione del 14,2 per cento per l'industria

e del 2,6 per cento per i servizi e in cui il Pil si è contratto del 6 per cento;

nei primi quattro mesi del 2009 a fronte di una riduzione complessiva dell'*export* nazionale del 24,4 per cento su base annua, il settore primario (agricoltura, silvicoltura e pesca) ha limitato il calo a un 9 per cento;

l'attuale congiuntura negativa avrà effetti meno destabilizzanti nel comparto agroalimentare, per le caratteristiche storicamente anticicliche del settore e per la fisiologica anelasticità della domanda alimentare, ribadita anche in un recente rapporto Ocse-Fao sulle prospettive di medio termine;

il sistema, peraltro, risente di alcuni fenomeni quali l'evoluzione negativa della ragione di scambio dell'agricoltura, misurata dal rapporto tra l'indice dei prezzi alla produzione e quello dei consumi intermedi che presenta un costante deterioramento;

gli importanti cambiamenti verificatisi negli ultimi tempi all'interno della filiera hanno portato al crescente peso e all'eccessivo protagonismo della grande distribuzione; i prezzi dei prodotti alimentari sono rimasti praticamente stabili (con una flessione dell'1,3 per cento) nella grande distribuzione organizzata nonostante il crollo del 12,7 per cento dei prezzi agricoli alla produzione;

l'andamento della forbice tra i prezzi alla produzione e i prezzi al consumo nella filiera agroalimentare conferma la presenza di pesanti distorsioni nel passaggio dei prodotti dal campo alla tavola che colpiscono gli imprenditori agricoli ed i consumatori;

le pratiche di contraffazione rappresentano un fenomeno tanto più grave e allarmante nel settore agroalimentare, in quanto, oltre ad incidere pesantemente sui bilanci delle imprese agricole, ostacolano la rintracciabilità della filiera ed espongono a rischi gravissimi la salute dei consumatori;

la fama meritata dei prodotti agroalimentari italiani ha, come risvolto della medaglia, il negativo primato delle produzioni più imitate nel mondo, che genera un fatturato superiore a 50 miliardi di euro;

le imprese agricole sopportano una serie di oneri procedurali nei rapporti con la pubblica amministrazione che le pongono in una posizione di vero e proprio «svantaggio competitivo» rispetto agli imprenditori operanti negli altri Paesi dell'Unione europea;

diventa impellente un'accelerazione nel processo intrapreso dal Governo per l'ammodernamento e la razionalizzazione dell'azione delle pubbliche amministrazioni, in particolare di quelle che concorrono a definire la *governance* pubblica del settore agricolo;

le attività agricole, in ogni caso, sono esposte alle calamità naturali e alle malattie degli animali ed il rischio biologico si aggiunge all'ordinario rischio d'impresa e del mercato;

il ricorso al credito rappresenta uno strumento indispensabile per le imprese agricole, come dimostra l'elevato rapporto tra impieghi bancari e produzione agricola;

l'accesso al sistema creditizio non si presenta agevole soprattutto nelle aree centro-meridionali; in particolare, le erogazioni per gli investimenti hanno subito, nel complesso, una flessione di circa il 6 per cento in quanto gli istituti creditizi favoriscono gli impieghi a breve termine e non sempre valutano l'elevata patrimonializzazione delle aziende;

il potenziamento della rete infrastrutturale, logistica ed energetica rappresenta un nodo fondamentale per lo sviluppo del settore agroalimentare; un adeguato sistema infrastrutturale comporterebbe una sensibile riduzione dei costi di trasporto delle merci e di forniture energetiche e soprattutto un notevole miglioramento nei rapporti commerciali;

l'agricoltura italiana di qualità e la competitività sui mercati dei prodotti alimentari è fortemente condizionata dalla disponibilità di acqua, in quanto l'87 per cento della produzione agricola italiana proviene dai territori irrigati e quindi l'irrigazione costituisce nel nostro Paese un'esigenza irrinunciabile,

impegna il Governo:

a porre prontamente in essere i necessari ulteriori interventi atti ad assicurare alle imprese agricole una redditività sufficiente anche in relazione agli investimenti effettuati;

ad assicurare ai consumatori il diritto ad una trasparente informazione, unitamente ad un giusto prezzo finale di acquisto;

a contrastare i fenomeni speculativi realizzando un'efficace lotta alla contraffazione dei prodotti agroalimentari anche attraverso l'introduzione dell'obbligo di indicare in etichetta l'origine della materia prima agricola utilizzata, aumentando, altresì, i controlli lungo tutta la filiera ed assicurando un loro miglior coordinamento. A tale riguardo si rende indispensabile ed indifferibile un'azione determinata da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presso le autorità comunitarie per affermare, nel modo più chiaro, tale elementare diritto alla trasparenza;

a sostenere, attraverso il miglior utilizzo della leva fiscale, le aggregazioni aziendali tra le imprese protagoniste della filiera agroalimentare al fine di accentuarne la competitività;

a proseguire nel percorso intrapreso sostenendo con l'intervento pubblico il settore attraverso l'adeguato e stabile rifinanziamento del Fondo di solidarietà per fronteggiare le calamità naturali;

a snellire e semplificare gli adempimenti burocratici cui sono tenute le imprese agricole operando nell'ottica della più ampia attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, in particolare, consentendo ai centri autorizzati di assistenza agricola di esercitare le proprie funzioni e competenze in un quadro finanziario chiaro ed in un contesto di trasparenza e congruità dei controlli sulla loro attività;

a disciplinare, in sede di attuazione delle deleghe conferite dalla legge n. 15 del 2009, gli *standard* qualitativi minimi cui sono tenuti gli enti pubblici aventi competenza nel settore primario;

a confermare, in applicazione del principio di sussidiarietà, i principi fondamentali in materia di gestione dell'irrigazione e della sicurezza idraulica;

a promuovere il miglioramento dell'utilizzo dei fondi di garanzia al fine di favorire, attraverso i confidi agricoli, l'accesso al credito alle imprese agricole fortemente penalizzate dalla stretta creditizia;

a promuovere una rapida approvazione dei progetti di legge in itinere per la ristrutturazione delle reti dei consorzi agrari, tesi a favorire la concentrazione della domanda dei mezzi tecnici di produzione e il conseguente abbassamento dei costi di approvvigionamento e, parimenti, l'aggregazione dell'offerta di prodotti agricoli al fine di accrescere il potere contrattuale degli operatori agricoli nei rapporti commerciali con il mondo industriale e distributivo.

(1-00144)

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCIPELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO. – Il Senato,

considerato che:

l'agricoltura italiana è in ritardo rispetto ai principali competitori europei. Come emerge dall'XI Rapporto Nomisma, si tratta, di «un ritardo strutturale»: infatti, a fronte di una media comunitaria di circa 12 ettari di superficie agricola utilizzata (Sau) per azienda, l'Italia continua a contrapporre un valore inferiore, pari a poco più di 7 ettari, contro i 49 della Francia e i 44 della Germania. Il «nucleo» delle imprese più dimensionate (quelle con un'ampiezza poderale superiore ai 50 ettari) pesa appena il 2 per cento nel nostro paese mentre raggiunge il 35 per cento in Francia e il 22 per cento in Germania;

un altro fattore di «ritardo», oltre a quello strutturale, risiede nello scarso ricambio generazionale dei capi di azienda, misurato con un indice percentuale tra il rapporto tra i conduttori con meno di 35 anni di età su quelli *over* 65. Percentuale che in Italia si attesta all'8 per cento, mentre in Germania è del 125 per cento, in Francia del 66 per cento con una media comunitaria del 22 per cento;

in questo quadro si inseriscono poi dei fattori di criticità che Nomisma ha rilevato con un'indagine su un campione di 500 imprese su tutto il territorio nazionale: accesso al mercato finale, adempimenti amministrativi, accesso al credito e manodopera, i fattori che vengono percepiti come critici. Secondo le imprese, la «annosa questione irrisolta della semplificazione burocratica» fa perdere ogni anno più di 60 giornate lavorative;

l'agricoltura italiana è prima con la Francia in Europa per valore aggiunto ma ha una situazione strutturale preoccupante: bassa taglia aziendale (solo il 2,2 per cento delle aziende ha più di 50 ettari di Sau) e alta intensità di manodopera per ettaro che determina una bassa produttività del lavoro (in termini di valore aggiunto per unità di lavoro). Ciò è dovuto sicuramente alla polverizzazione delle imprese ed agli orientamenti pro-

duttivi più intensivi (è alto il reddito per unità di superficie), ma è anche un dato che indica ridotto sviluppo tecnologico del settore;

per far uscire l'agricoltura italiana dal ritardo strutturale occorre cominciare a pensare a questo settore come ad un insieme di imprese, ciò significa conquistare nuove quote di mercato e mantenerle. A tal fine bisogna sostenere il comparto agroalimentare del nostro Paese che rappresenta il secondo comparto, dopo il manifatturiero, in termini di contributo all'economia nazionale, con un incidenza pari circa al 15 per cento del Prodotto Interno Lordo (Pil);

il settore agricolo e agroindustriale è da sempre obiettivo strategico comunitario, che con la programmazione dei fondi 2007-2013 affida al Mezzogiorno un posto di primo piano in tema di aiuti per lo sviluppo rurale. In linea con i dettati comunitari, anche i documenti programmatici regionali italiani devono sostenere un modello di sviluppo ancor meglio integrato, che non soltanto valorizzi le precedenti esperienze ma assegni una moderna centralità alle aree interessate da produzioni agricole, favorendo l'idea anche di una nuova e rinnovata ruralità e del modello europeo di agricoltura;

come emerge dai dati del Rapporto Svimez 2009 sull'economia del Mezzogiorno, da sette anni consecutivi ormai il Sud cresce meno del Centro-Nord: nel 2008 il Mezzogiorno ha segnato rispetto all'anno precedente un calo di Pil dell'1,1 per cento, risultato lievemente peggiore del Centro-Nord (con una flessione dell'1 per cento). Negli otto anni esaminati dallo Svimez, che vanno dal 2000 al 2008, appare evidente che il Sud è cresciuto meno della metà del Centro-Nord, pur potendo contare sull'utilizzo dei fondi strutturali. Questo è un dato preoccupante: nonostante le ingenti risorse, la qualità della spesa dei fondi comunitari delle regioni meridionali non ha determinato alcun incremento del Pil e, dunque, alcuna crescita socio-economica del territorio. La crisi del Mezzogiorno è dunque la crisi del sistema Paese Italia, per far fronte alla quale occorre un'assunzione di responsabilità da parte del Governo in modo da trasformare l'attuale crisi in opportunità e così rilanciare politiche industriali che garantiscano lo sviluppo equilibrato del Paese e non penalizzino il Sud. È evidente che, se si intende avviare tale processo strutturale, non si può continuare a «saccheggare» le risorse Fondi per le aree sottoutilizzate (FAS);

dal Rapporto Svimez 2009 arriva una conferma sul disastro socio-economico del Mezzogiorno: la fotografia che Svimez fa del Meridione spinge ad una riflessione sui gravi *gap* strutturali che permangono ed impediscono il superamento del dualismo del Paese, sulle difficoltà insormontabili degli imprenditori meridionali, specialmente quelli agricoli, ad attivare investimenti aziendali di ristrutturazione e innovazione, ad acquisire competitività, ad internazionalizzarsi;

il Rapporto Svimez 2009 pone in luce come i problemi agricoli assumano un'importanza maggiore proprio nel Mezzogiorno, in relazione alle specifiche caratteristiche del sistema agroalimentare meridionale ed alla debolezza del contesto nel quale esso si inserisce. Anche il 2009, purtroppo, ha confermato queste valutazioni, facendo registrare per l'agricol-

tura meridionale un andamento fortemente negativo. Il Mezzogiorno e l'agricoltura nel suo contesto hanno bisogno di una terapia d'urto, per avviare un'inversione di tendenza, che certo non si costruisce dall'oggi al domani, ma che è colpevole rimandare ancora. Dal Rapporto 2009 emerge la costante del dualismo Nord-Sud, con un Meridione che esprime timidi segnali di ripresa ma inferiori ad altre aree deboli dell'Unione europea e comunque non in agricoltura. Il sistema agricolo del Mezzogiorno sta infatti perdendo competitività e permangono forti divari strutturali ed organizzativi per il sistema delle imprese con il resto dell'Italia e dell'Unione europea;

le vicende che hanno caratterizzato i mercati agricoli mondiali negli ultimi due anni, con la fortissima crescita dei prezzi nel periodo compreso tra l'estate del 2007 e i primi mesi del 2008, e la successiva fase di flessione verificatasi a partire dalla primavera del 2008, hanno contribuito a riportare il settore agricolo al centro dell'attenzione dei Governi nazionali e, soprattutto, dell'opinione pubblica. Al tempo stesso, è emersa chiaramente la stretta interdipendenza che lega l'economia mondiale e le traversie di una finanza sempre più globalizzata con le agricolture dei singoli Paesi. Nell'ambito del citato contesto economico nazionale, al cui interno il settore agricolo evidenzia chiari segnali di debolezza sia in termini di diminuzione della propria incidenza sul valore aggiunto sia da un punto di vista di «sofferenza» del tessuto imprenditoriale, si deve registrare la forte importanza che rivestono le produzioni tipiche locali e di qualità ed il loro riconoscimento;

parlare di sistema agroalimentare significa toccare aspetti non necessariamente inerenti alla tradizionale visione della produzione agricola e del sistema di trasformazione dei prodotti, ma richiede di andare oltre, per collegare il settore agroalimentare al consumatore, alla domanda di sicurezza alimentare, alla tenuta dei costi nel rapporto prezzo/qualità, alla salvaguardia dell'ambiente, all'uso di metodi eco-compatibili, allo sviluppo sostenibile ed alla valorizzazione del turismo. Occorre, inoltre, ripensare al ruolo della logistica e della distribuzione in un sistema italiano che punti ad una competizione complessiva di tutti i settori economici, che fa della velocità e della sicurezza del trasferimento delle merci un punto essenziale, in particolare per il Sud;

l'aumento della competitività delle imprese deve essere rafforzata, così come aveva provveduto a fare il precedente Governo, sia mediante la leva fiscale che attraverso la messa a disposizione di nuove risorse finanziarie per le imprese operanti nel settore, ed ancora mediante l'adozione di misure incentivanti, meno rivolte solo all'acquisto di macchinari e più orientate invece ai processi di innovazione, alla formazione di una classe imprenditoriale, allo sviluppo dell'immagine regionale attraverso attive politiche di *marketing*, alla capacità di diversificazione, al sostegno della distribuzione e dell'internazionalizzazione. Allo stesso modo, assume particolare rilievo la capacità di «fare rete», al fine di ovviare all'eccessiva frammentazione dei fondi agricoli e delle ridotte dimensioni delle imprese industriali;

il futuro del settore agroalimentare italiano, soprattutto del Mezzogiorno, è quello dei distretti agro-alimentari. Bisogna fare in modo che il territorio, con particolare riferimento per le aree del Mezzogiorno, al pari di quello di tutte le regioni italiane, sia effettivamente sfruttato secondo la logica dei compartimenti e secondo le vocazioni degli stessi, offrendo punti di riferimento precisi agli agricoltori, i quali costituiscono una grande potenzialità. Tuttavia, al momento si registra ancora una diffusa disorganizzazione di base, caratterizzata da una spiccata frammentazione della posizione agricola. È pertanto necessario costruire punti di riferimento certi sui territori, ad esempio a livello di filiere, migliorando l'integrazione tra produzione agricola, produzione industriale e distribuzione;

il futuro del settore agroalimentare italiano è strettamente legato alle strategie dell'Unione europea e soprattutto ai finanziamenti agricoli comunitari. A tale riguardo, vanno considerati non solo i fondi strutturali ma anche i finanziamenti europei all'agricoltura e all'agroalimentare, a sostegno dell'economia agricola italiana ed in particolare a quella del Mezzogiorno;

il settore agricolo e le economie rurali, soprattutto nel Mezzogiorno, possono agire come volano di sviluppo non solo per le aree marginali e quelle in declino economico dovuto alla deindustrializzazione, ma per l'intera collettività del nostro Paese, sotto il profilo economico, sociale e culturale;

i principali nodi dell'agricoltura italiana si legano a problemi di commercializzazione, di organizzazione strutturale e di aumento del livello di aggregazione di imprese per superare l'eccessiva frammentazione e per contenere i costi. Risulta sempre più evidente che la competizione conseguita operando prevalentemente sulla leva dei costi e su prodotti omologati diventerà sempre più difficile: bisogna quindi competere in termini di qualità di processo, di prodotto e di gestione, nonché di tracciabilità, tipicizzazione e sicurezza dei prodotti e modalità di commercializzazione efficienti;

l'agricoltura italiana appare significativamente vulnerabile nel confronto con l'industria e la grande distribuzione organizzata nonché nell'*export*. È indispensabile che questo settore recuperi una forza appropriata, favorendo la concentrazione di imprese e la cooperazione quali strumenti per risolvere l'eccessiva frammentazione della nostra agricoltura e per il conseguimento di un'adeguata massa critica. Nello stesso tempo, bisogna favorire tutte le iniziative dirette allo sviluppo di filiere corte, per accorciare la distanza – oggi eccessiva – fra produttori e consumatori;

considerato inoltre che:

nel nostro Paese la produzione agricola è sempre più orientata con decisione verso prodotti di qualità e grande è l'impegno degli operatori del settore agricolo per il recupero e la valorizzazione di produzioni tipiche e locali e per il ripristino di colture autoctone, le quali rischiano di scomparire a causa di una produzione intensiva che registra, di contro, un progressivo minore interesse da parte delle imprese agricole;

il nostro Paese compete nel mercato agricolo ed agroalimentare europeo e mondiale, soprattutto per effetto dei prodotti tipici, locali e biologici e, a sostegno di questa tendenza, le organizzazioni di categoria chiedono da tempo una legislazione adeguata di sostegno, di tutela e di valorizzazione;

tra i consumatori si sta affermando una maggior attenzione sia alla qualità e salubrità del cibo che a forme di consumo responsabile (gruppi di acquisto solidale, valorizzazione del ciclo corto, rapporto più trasparente tra produttore e consumatore, crescita delle «fiere del gusto» eccetera) al punto da influenzare anche le scelte della grande distribuzione;

l'adozione di approcci tecnologici all'agricoltura, come nel caso degli organismi geneticamente modificati (OGM) o del ricorso a prodotti chimici, dovrebbe essere sempre preceduto da un'attenta analisi delle loro implicazioni sull'ecosistema e sulla salute umana. Appare quindi necessario sostenere un approccio «di comprensione» dei fattori in gioco per addivenire ad un'effettiva e significativa riduzione dei trattamenti chimici, favorendo l'impiego di prodotti sempre più mirati, non tossici e non ad ampio spettro, meno deleteri per l'ecosistema, per la salute umana e quella animale. Lo stesso criterio risulta valido anche per quanto riguarda gli OGM;

non irrilevante è il ruolo delle produzioni agricole, zootecniche e forestali per la generazione di bioenergia e bioprodotto, con importanti ricadute in termini occupazionali e produttive per tante aree rurali del nostro Paese;

servono misure specifiche e risorse finanziarie appropriate affinché il secondo pilastro della Politica agricola europea (PAC), lo sviluppo rurale, possa essere costruito realmente;

valutato inoltre che:

il nodo «legalità» in agricoltura appare estremamente complesso: esso investe, ad esempio, il controllo sui prezzi per prevenire le speculazioni ma riguarda anche il versante, particolarmente sensibile e problematico, del lavoro in agricoltura, ambito nel quale ancora troppo frequentemente si registrano episodi di ricorso allo sfruttamento di manodopera in condizioni talvolta assimilabili alla schiavitù (con particolare riferimento a cittadini extracomunitari, ma non esclusivamente: il problema riguarda anche la manodopera femminile e i minori). Altro esempio illustrativo della preoccupante problematica in questione, che può e deve essere meglio approfondito, è il complesso sistema che si cela dietro il crescente fenomeno dell'importazione clandestina di prodotti agroalimentari;

il danno derivante dall'illegalità in agricoltura si ripercuote sulle intere filiere della produzione-distribuzione-vendita, colpendo le imprese, i consumatori e lo Stato. Il danno alle imprese si materializza principalmente nella perdita di concorrenza e di quote di mercato. Il consumatore viene colpito, invece, in termini di sicurezza dell'acquisto e dell'incolumità fisica. Per lo Stato, infine, il danno deriva dall'evasione fiscale e dalla diffusione di truffe e di altri comportamenti illegali. Il ruolo giocato dalle istituzioni pubbliche che operano nel settore appare quindi di prima-

ria importanza: basti pensare alla funzione essenziale dei soggetti istituzionali in primo luogo per tutelare i cosiddetti beni pubblici (ambiente, territorio, salute pubblica, eccetera) connessa ad una reale trasparenza nella loro gestione e la correttezza dei comportamenti. Le modalità di intervento di queste istituzioni regolatrici e catalizzatrici dei meccanismi del mercato, il rispetto delle regole, l'utilizzo delle risorse economiche pubbliche, la capacità di perseguire interessi generali e di non sottostare ad interessi particolari rappresentano un momento nodale per il concreto *modus vivendi* del nostro mondo rurale, con particolare riferimento al Mezzogiorno d'Italia,

impegna il Governo:

a) ai fini di un rilancio del settore in termini competitivi, ad adottare gli opportuni interventi nel settore agroalimentare tenendo conto delle seguenti priorità:

procedere urgentemente in direzione di una ricomposizione fondiaria volta a favorire l'ampliamento delle imprese esistenti e la nascita di nuove imprese adeguatamente dimensionate. La frammentazione delle imprese viene infatti considerata uno dei problemi principali che limitano non solo la competitività e la redditività della nostra agricoltura ma anche la diffusione dell'innovazione nel settore. La frammentazione aziendale costituisce una limitazione oggettiva anche riguardo all'incremento delle superfici destinate ad agricoltura biologica, alla luce del fatto che un'unica azienda che effettua trattamenti incompatibili con il biologico, pur con ridotte superfici, può condizionare un ampio territorio. Occorre, inoltre, favorire la costituzione di consorzi tra proprietari forestali per consentire un utilizzo ecologicamente ed economicamente sostenibile delle superfici boschive;

prestare maggiore attenzione alla dimensione problematica degli infortuni in agricoltura, anche al fine di elevare la sicurezza dei lavoratori e la qualità del lavoro in questo settore;

promuovere uno sviluppo territoriale locale, con particolare riferimento per le aree svantaggiate del Mezzogiorno, che sia ancorato alla valorizzazione delle varietà vegetali, animali e forestali autoctone le quali, oltre a costituire un prezioso patrimonio naturale locale che non deve andare disperso, assicurano una maggiore resistenza nei confronti delle malattie e dei parassiti e risultano meglio adattabili ad essere impiegate nelle condizioni pedologiche e climatiche del posto, in quanto risultanti da una selezione genetica millenaria. Esse pertanto rappresentano una risorsa essenziale per la realizzazione di produzioni tipiche di elevata qualità che deve essere opportunamente valorizzata;

stimolare forme associative e cooperative dei produttori di biomasse, per la costituzione di strutture di trasformazione capaci di produrre e vendere direttamente energia in ambito locale e promuovere strategie che consentano una gestione diretta da parte degli agricoltori delle diverse fasi che compongono la filiera energetica «verde»: dalla produzione di biomassa alla vendita dell'energia. Si tratta, in sostanza, di impedire che

gli agricoltori finiscano con il divenire l'anello debole della filiera energetica avendo il solo ruolo di fornitori di materia prima;

dedicare maggiori risorse per la diffusione di una cultura legata al territorio, ad esempio in ambito scolastico. Una migliore conoscenza del proprio territorio e delle risorse naturali ad esso legate può contribuire a colmare l'eccessiva distanza dalla ruralità di ampi settori della nostra società. Il sostegno alle attività ricreativo-pedagogiche negli spazi rurali può contribuire anche a divulgare una nuova concezione dell'attività agricola anche tramite contatti più diretti fra produttori e consumatori, in modo rendere più consapevoli i consumatori sulla vera qualità dei prodotti e sulle tecniche di produzione agricola;

b) con riferimento allo sviluppo delle imprese agricole operanti nel Mezzogiorno, dove le sfide dell'internazionalizzazione, della ricerca e dell'innovazione - e, quindi, della competitività stessa delle imprese - chiamano gli imprenditori ad uno sforzo sempre maggiore per adeguare le proprie strutture agli *standard* europei ed alle minacce provenienti dai nuovi competitori dei Paesi asiatici:

a migliorare la competitività dei sistemi agricoli ed agroindustriali, in un contesto di filiera, attraverso l'introduzione di innovazioni, il rafforzamento delle funzioni commerciali, la gestione integrata in tema di qualità, sicurezza ed ambiente, anche al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti da smaltire, il consumo delle risorse naturali e il potenziale inquinante;

a sostenere lo sviluppo dei territori rurali, valorizzandone le risorse ambientali e storico-culturali, nel quadro di progetti integrati;

ad accrescere la dotazione di servizi e la propensione all'innovazione dell'agricoltura e della pesca;

a rafforzare la competitività dei sistemi locali della pesca in un'ottica di sviluppo sostenibile;

a ridurre il differenziale socioeconomico nel settore della pesca;

ad adeguare e potenziare, nonché valorizzare, la produzione ittica di allevamento in acqua marina, salmastra e dolce, anche attraverso attività di riconversione degli addetti al settore, con il sostegno della ricerca, di strutture di servizio e di assistenza;

a prevenire i danni derivanti da uno sfruttamento non equilibrato delle risorse biologiche marine, delle acque salmastre e dolci;

a valorizzare le identità e le vocazioni del Mezzogiorno, che devono essere la base per uno sviluppo economico e sociale non artificiale e non indotto ma autonomo e complementare rispetto a quello del Nord. Uno sviluppo che dia protagonismo alle regioni meridionali ma con il supporto efficace e sussidiario delle istituzioni centrali, necessarie anche per garantire e massimizzare l'utilizzo delle risorse europee. Uno sviluppo in cui si senta la presenza dello Stato come sicurezza del cittadino, controllo del territorio, garanzia di infrastrutture e di servizi, tutela nei negoziati e nelle progettualità dell'Unione europea. Occorre poi credere nei giovani e nelle loro capacità intellettuali e creare centri di eccellenza tra università e industria, rifiutare ogni ipotesi di finanziamento a pioggia e sollecitare una

partecipazione della società civile e grandi progetti strategici. Il tutto nell'ottica di una valorizzazione di quelle che sono le grandi potenzialità del Sud e le vere vocazioni del territorio, a partire dall'agricoltura, capace di mettere in movimento le grandi risorse ambientali, turistiche, artistiche e paesaggistiche delle regioni meridionali e di farle entrare nel circuito globale del *made in Italy* di qualità;

c) in tema di sicurezza alimentare e di diritti dei consumatori:

a risolvere il problema della confusione normativa e della sovrapposizione delle troppe competenze delle varie burocrazie che contribuiscono a vanificare l'azione dei sistemi di controllo;

ad emanare uno specifico provvedimento volto ad estendere l'obbligo dell'indicazione di origine in etichetta a tutti i prodotti agroalimentari, ivi compresa la carne di maiale e di coniglio, i prodotti ortofruticoli trasformati, i derivati del pomodoro diversi dalla passata, il latte a lunga conservazione, i formaggi non Dop e i derivati dei cereali e a dare compiuta attuazione alle vigenti norme nazionali (legge n. 204 del 2004) in materia di origine dei prodotti agroalimentari, istituendo un sistema obbligatorio di tracciabilità della filiera, intendendosi per tale l'insieme di atti e di procedure diretti ad assicurare la conoscenza del luogo di origine o di provenienza di un prodotto, nonché a garantire la trasparenza;

a vigilare ed attivarsi perché non vi siano nel nostro territorio sperimentazioni, allevamenti o coltivazioni di sistemi transgenici, promuovendo campagne di informazione in questo senso e favorendo la diffusione sul territorio di punti di vendita basati sul ciclo corto, coinvolgendo in questo le associazioni di categoria, in primo luogo quelle agricole, le associazioni ambientaliste impegnate in questa direzione e i gruppi locali di consumo critico;

a promuovere un tavolo territoriale di intesa con altri enti locali, produttori, industrie di trasformazione e di distribuzione del settore alimentare, con la finalità di valorizzare i prodotti locali di qualità e ad invitare le aziende fornitrici di prodotti e pasti alle mense pubbliche (*in primis* quelle scolastiche) a dichiarare espressamente il non utilizzo di alimenti contenenti OGM, prevedendo, come amministrazione pubblica, nei capitolati d'appalto futuri, una clausola vincolante in tal senso.

(1-00145)

VALLARDI, MONTANI, BRICOLO, BODEGA, MAZZATORTA, STIFFONI, DIVINA, GARAVAGLIA Massimo, ADERENTI, BOLDI, CAGNIN, FILIPPI Alberto, FRANCO Paolo, LEONI, MARAVENTANO, MAURO, MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, TORRI, VACCARI, VALLI. – Il Senato,

premessi che:

la salvaguardia del sistema agroalimentare italiano e delle sue produzioni di qualità costituisce uno degli obiettivi fondamentali dell'azione di Governo;

la difesa del *made in Italy* agroalimentare passa attraverso la cosiddetta «tolleranza zero»;

occorre dare certezze non solo agli imprenditori agricoli ed agroalimentari italiani, in particolare a quelli del Nord Italia, ma anche e soprattutto al consumatore, sempre più esigente e desideroso del rispetto del suo diritto di scelta;

l'economia e le imprese agricole-alimentari sono sottoposte, al pari di ciò che sta accadendo al sistema economico nazionale, in modo diretto e indiretto alle conseguenze della crisi economico-finanziaria mondiale, i cui segnali sono ben manifesti;

la crisi internazionale ha avuto ripercussioni sull'intero sistema agricolo europeo, tanto da indurre la Commissione europea a pubblicare una comunicazione «a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica», che consente agli Stati membri di attivare misure rilevanti ed urgenti nel contesto dell'allentamento pur parziale e inadeguato dei vincoli comunitari;

l'andamento della forbice dei prezzi alla produzione e quelli al consumo nella filiera agroalimentare conferma la presenza di distorsioni nel passaggio dei prodotti dal campo alla tavola che colpiscono gli imprenditori agricoli ed i consumatori;

le pratiche di contraffazione rappresentano un fenomeno tanto più grave e allarmante nel settore agroalimentare, in quanto oltre ad incidere pesantemente sui bilanci delle imprese agricole, ostacolano la rintracciabilità della filiera ed espongono a rischi gravissimi la salute dei consumatori;

le attività agricole, in ogni caso, sono esposte alle calamità naturali e alle malattie degli animali ed il rischio biologico si aggiunge all'ordinario rischio di impresa e del mercato;

il ricorso al credito rappresenta uno strumento indispensabile per le imprese agricole;

il potenziamento della rete infrastrutturale, logistica ed energetica rappresenta un nodo fondamentale per lo sviluppo del settore agroalimentare,

impegna il Governo:

ad adottare interventi immediati necessari per la tenuta competitiva del settore agroalimentare all'interno della crisi internazionale economica e finanziaria attraverso:

a) l'attivazione e l'utilizzo di tutti gli ammortizzatori sociali necessari per governare la crisi che sta interessando le imprese del settore;

b) la conferma del sistema assicurativo e rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale al fine di dare piena attuazione ai meccanismi di gestione del rischio in agricoltura e di potenziare il ruolo delle polizze assicurative per far fronte alle crescenti emergenze climatiche;

c) l'incentivazione degli strumenti necessari per attuare una politica che favorisca l'accesso al credito degli imprenditori agricoli sempre più alle prese con problemi di liquidità;

a realizzare un'efficace lotta alla contraffazione dei prodotti agroalimentari, anche attraverso l'introduzione dell'obbligo di indicare in etichetta l'origine della materia prima agricola utilizzata;

a snellire e semplificare gli adempimenti burocratici cui sono tenute le imprese agricole;

a creare incrementi di valore del prodotto attraverso strategie di rafforzamento identitario e territoriale e al valore aggiunto dato da contenuti di servizio più rispondenti alla domanda di mercato, a nuovi stili di vita, a nuove esigenze di tutela della salute alimentare;

a confermare, in applicazione del principio di sussidiarietà, i principi fondamentali in materia di gestione dell'irrigazione e della sicurezza idraulica;

a provvedere al finanziamento di piani speciali di riconversione basati su rigorosi piani industriali pluriennali per il rilancio di alcune filiere produttive che, nella sovrapposizione degli effetti della crisi economica generale e i recenti cambiamenti delle regole della politica agricola comunitaria, risultano particolarmente in sofferenza e, pur avendo potenzialità e valore, non hanno sufficienti possibilità immediate per affrontare l'urgenza della concorrenza internazionale.

(1-00146)

Interrogazioni

AMATI, BIANCONI, BASSOLI, ALLEGRINI, CHIAROMONTE, DE FEO, GRANAIOLA, MAGISTRELLI, NEGRI, PEGORER, SBARBATI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che è opinione generalmente condivisa che, in un periodo di grave crisi economica, sono i più deboli, le persone sole, gli anziani a trovarsi più esposti ad ogni tipo di difficoltà e che, quindi, migliorare la loro qualità della vita vuole dire anche occuparsi della possibilità di consentire loro di poter almeno godere della compagnia, spesso l'unica e l'ultima, di animali d'affezione;

considerato che le spese veterinarie, a partire da quelle inerenti alla sterilizzazione e alla messa in opera di *microchip*, essenziali al controllo demografico e alla lotta randagismo, possono incidere in modo determinante sulla condizione economica dei proprietari di animali da compagnia;

il periodo estivo è purtroppo storicamente segnato dalla piaga degli abbandoni;

considerato infine che in molte nazioni europee è stato già superato il concetto che detenere animali da affezione corrisponda ad avere beni di lusso, tanto è vero che le tasse sugli alimenti dedicati agli animali sono già al 10 per cento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda agevolare la vita delle persone meno abbienti, a partire dagli anziani, attivando ogni opportuna iniziativa volta a rendere, ai fini fiscali, totalmente detraibili le spese mediche veterinarie;

se intenda operare come le amministrazioni competenti in altre nazioni europee, promuovendo una riduzione dell'IVA sulle prestazioni veterinarie e sui prodotti alimentari dedicati agli animali dal 20 per cento al

10 per cento, a partire da quelli adottati e da quelli custoditi senza fini di lucro.

(3-00820)

SBARBATI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

sul «Giornale di Merate» del 9 giugno 2009 si legge, a proposito di un incontro pubblico a cui ha partecipato il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, che genitori e cittadini, che hanno voluto manifestare direttamente al ministro Gelmini il proprio dissenso sui tagli di risorse alla scuola, sono stati identificati da parte delle Forze dell'ordine;

in Italia, che è una Repubblica democratica, la diversità di opinione e il diritto di manifestare civilmente anche contro la politica del Governo non è perseguibile né è reato ma costituisce semplicemente dialettica democratica, specie se essa è attuata in una cornice di correttezza e legalità,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga che le Forze dell'ordine abbiano commesso un abuso di potere nei confronti dei cittadini dissenzienti di Merate (Lecco), in nome di un malinteso perseguimento della sicurezza pubblica o che, comunque, abbiano posto in essere un'azione intimidatoria, passibile di censura, nei confronti dei suddetti cittadini, lesiva del diritto alla libertà di espressione garantita dalla Costituzione.

(3-00821)

MASCITELLI. – *Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

la Sevel del gruppo Fiat, stabilimento di veicoli commerciali leggeri, ha deciso di non prorogare alla società Albasan di Cassino l'appalto ormai ventennale di alcuni servizi logistici all'interno dello stabilimento del Ducato, in Val di Sangro, in provincia di Chieti, causando così la perdita del lavoro per i 30 dipendenti, tutti abruzzesi, dal 1° luglio 2009;

la Fim-Cisl, con il segretario provinciale di Chieti, Domenico Bologna, ha affermato che l'azienda rifiuta qualsiasi dialogo e per ciò dal 14 giugno 2009 i dipendenti Albasan, per protesta, hanno iniziato uno sciopero ad oltranza;

la situazione in Val di Sangro è drammatica: non esiste un'attività produttiva legata alla Fiat che non stia vivendo da anni sulla propria pelle, ma soprattutto sulla pelle del proprio personale, la tragica realtà della crisi occupazionale, riflesso della crisi dell'automobile, e infatti nell'intero comparto industriale del Sangro sono già stati persi 2.200 posti di lavoro;

il segretario generale Fiom Cgil, Gianni Rinaldini, ha denunciato che in Italia il gruppo Fiat continua a ricorrere alla cassa integrazione, mentre presenta grandi piani industriali ai Governi americani e tedeschi, mentre il segretario regionale Fiom, Nicola Di Matteo, sottolinea che «se crollano i maggiori gruppi come Sevel o Honda, torneremo indietro di decenni nel panorama socioeconomico»;

il 18 giugno 2009 si è riunito a Palazzo Chigi un tavolo tra i vertici della Fiat, Governo, Regioni e sindacati sul futuro degli stabilimenti della casa torinese in Italia,

si chiede di sapere:

se il Governo sia al corrente dei fatti sopra esposti;

se abbia fatto luce sulle strategie aziendali Fiat, soprattutto relativamente al futuro dei lavoratori degli stabilimenti presenti nel nostro Paese, con particolare attenzione alle attività svolte in Val di Sangro, in Abruzzo, regione già duramente colpita, sul piano economico e sociale, dai tragici eventi del terremoto del 6 aprile 2009;

quali iniziative concrete di competenza intenda adottare per fare fronte a questa situazione di grave e inesorabile crisi occupazionale che rischia di distruggere la vita di troppi cittadini, e quali urgenti misure intenda porre in atto per sostenere – in caso di licenziamento o mancato rinnovo dei contratti – il reddito dei lavoratori rimasti senza impiego e favorire i percorsi di reinserimento occupazionale.

(3-00822)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BUGNANO. – *Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

risulta all'interrogante che in Piemonte il ricorso alla cassa integrazione guadagni (CIG) ordinaria sarebbe passata dai 2 milioni di ore del primo trimestre 2008 ai 22 milioni di ore del primo trimestre 2009;

in particolare, per quanto riguarda la provincia di Verbano-Cusio-Ossola nel periodo gennaio-marzo 2009 sarebbero state 567.569 le ore complessive di CIG con un aumento di 408.537 ore (pari ad un incremento percentuale del 256,9) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;

tale aumento sarebbe da imputare interamente alla CIG ordinaria, che sarebbe passata dalle 97.416 ore del primo trimestre 2008 alle 532.199 ore del primo trimestre 2009 con una crescita di 484.783 ore (con un aumento del 446,3 per cento) mentre la CIG straordinaria, al contrario, sarebbe passata dalle 61.616 ore del 2008 alle attuali 35.370 ore (con una riduzione del 42,6 per cento);

il ricorso alla CIG ordinaria nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola sarebbe aumentato in tutti i comparti ad esclusione dell'abbigliamento e l'incremento maggiore si sarebbe registrato nei comparti tradizionalmente punti di forza dell'economia industriale della provincia, quali il meccanico (con un aumento di 202.499 ore), il metalmeccanico (con un aumento pari a 113.191 ore), la carta stampata (con un aumento di 44.236 ore) e il chimico (con un aumento di 40.331 ore);

il ricorso alla CIG straordinaria interesserebbe il comparto meccanico (dove tuttavia si registrerebbe una flessione di 23.412 ore rispetto al periodo gennaio-marzo 2008) e del commercio, ma soprattutto i comparti

dell'edilizia, delle trasformazioni minerarie e della carta stampata, comparti che, è bene sottolineare, nel 2008 non registravano ore di CIG straordinaria;

risulta inoltre che in data 1° aprile 2009 fossero iscritti alle liste di mobilità 727 persone con un incremento di 191 unità (con un aumento del 35,6 per cento) rispetto al 1° gennaio 2009, incremento che interesserebbe in misura maggiore la fascia di età inferiore ai 40 anni;

considerato che:

ad oggi circa l'80 per cento delle aziende (piccole, medie e grandi) della provincia di Verbano-Cusio-Ossola sono interessate dai gravi effetti della crisi economica e le soluzioni già adottate in precedenti situazioni di crisi (ad esempio il pendolarismo verso Svizzera e Lombardia) non sembrano più essere efficaci dato il carattere globale della crisi stessa;

senza la possibilità di un riassorbimento della forza lavoro in altri settori o al di fuori del territorio si rischiano gravissime ripercussioni sociali;

talune categorie di lavoratori, come i titolari di contratti a termine, sono prive di qualunque forma previdenziale di supporto;

le risorse destinate alla Regione Piemonte per il finanziamento degli ammortizzatori sociali si sarebbero rivelate del tutto insufficienti a coprire il reale fabbisogno;

considerato ancora che l'attuale situazione di crisi economica internazionale rischia di mettere seriamente a rischio non solo la situazione occupazionale dei lavoratori impiegati in aziende nel Paese, ma anche quella di un gran numero di cittadini italiani lavoratori, cosiddetti «transfrontalieri», che, perdendo il loro posto di lavoro per effetto di scelte imprenditoriali maturate da operatori esteri, rischiano di non beneficiare di alcun sostegno nel Paese in cui risiedono e svolgono la loro vita, ovvero in Italia,

si chiede di sapere:

quali interventi immediati il Governo intenda effettuare al fine di assicurare il finanziamento degli ammortizzatori sociali a tutela dei lavoratori;

quali azioni concrete intenda porre in essere al fine di salvaguardare l'apparato produttivo della provincia di Verbano-Cusio-Ossola e favorire eventuali nuovi investimenti che possano, nel rispetto del territorio, risollevarne e rilanciarne l'economia;

quali iniziative intenda assumere al fine di assicurare l'erogazione di trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori italiani transfrontalieri.

(4-01654)

DI NARDO. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

le attività dei cantieri navali di Fincantieri di Castellammare di Stabia (Napoli), i quali costituiscono da anni la fonte di ricchezza principale della città e dei paesi limitrofi, scontano oggi una crisi legata al mer-

cato internazionale in cui è forte la concorrenza di cantieri esteri che offrono i medesimi servizi a prezzi più contenuti;

conseguentemente Fincantieri ha adottato una drastica politica di riduzione dei costi puntando sul tentativo di ridurre il costo dei materiali ma soprattutto sulla riduzione del valore delle attività date in appalto esterno trascurando, al contrario, l'adozione di nuove tecnologie o di miglioramenti del ciclo produttivo;

queste scelte avrebbero portato come conseguenza, da un lato, la nascita di nuove ditte, le quali tenderebbero a comprimere i costi (soprattutto del personale) al fine di poter essere competitive anche in gare d'appalto al ribasso, dall'altro, invece, la scomparsa o il ridimensionamento di ditte che per anni avevano lavorato per Fincantieri nella qualità e nel rispetto delle regole;

i cantieri di Castellammare di Stabia già altre volte hanno attraversato periodi di crisi, ma essi sono stati superati attraverso la predisposizione di seri piani di riqualificazione che oggi, a differenza del passato, non sembrano ancora essere stati predisposti;

considerato che le organizzazioni dei lavoratori avrebbero in proposito già avanzato alcune proposte per tentare di superare la crisi dei cantieri quali: a) la concessione di incentivi statali agli armatori per la ristrutturazione di navi o traghetti obsoleti in considerazione anche del rispetto degli *standard* di sicurezza previsti dalla normativa vigente; b) la possibilità di riconversione a cantiere militare (Castellammare di Stabia già lo era in passato); c) la conversione della produzione nel settore dei tronconi di navi o di prodotti da costruzione, tubi, accessori di carpenteria, timoni, eccetera,

si chiede di sapere:

quali interventi il Governo intenda porre in essere al fine di incentivare il rilancio dell'attività cantieristica nella zona di Castellammare di Stabia;

quali interventi intenda porre in essere presso l'Unione europea affinché la stessa verifichi presso le aziende degli Stati membri i reali costi di manodopera della cantieristica.

(4-01655)

LANNUTTI. – *Ai Ministri degli affari esteri e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa («Il Mattino», 20 giugno 2009) che il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) avrebbe pubblicato un avviso di vendita immobiliare con il quale viene indetta un'asta pubblica per la vendita a corpo e non a misura del complesso immobiliare dell'Osservatorio solare della Reale Accademia svedese situato nel territorio del comune di Anacapri;

la proprietà in questione (che spazia da Caprile a via Fraito fino a via Ceselle) comprende edifici e terreni che il mercato immobiliare attuale reputerebbe essere di immenso valore;

considerato che:

il CNR acquistò il complesso dell'Osservatorio solare nel 1982 dalla Reale Accademia di Svezia;

secondo quanto dichiarato alla testata «Il Foglietto USI/RdB» dall'ex Presidente del CNR Lucio Bianco, all'epoca dell'acquisto i vertici del CNR allora in carica avrebbero garantito all'allora Segretario generale dell'Accademia delle Scienze Karl Gustaf Bernhard che l'Osservatorio di Anacapri non sarebbe stato rivenduto e sarebbe stato utilizzato per motivi di studio e di ricerca scientifica;

la rappresentanza diplomatica del Regno di Svezia si sarebbe espressa in modo critico sulla vicenda in premessa e sarebbe pronta ad impugnare l'eventuale vendita dell'Osservatorio di Anacapri;

inoltre, come testimoniato dall'ex sindaco, Mario Staiano, le autorità comunali di Anacapri avrebbero contribuito al recente restauro dell'Osservatorio (che avrebbe portato la superficie dell'immobile da circa 660 a 1.100 metri quadri) proprio perché esso avrebbe dovuto essere destinato al pubblico e avrebbe dovuto ospitare un centro congressi e di cultura,

si chiede di sapere:

se i fatti esposti rispondano al vero;

in caso affermativo, quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano porre in essere, ciascuno per le rispettive competenze, per vigilare sull'operazione esposta in premessa al fine di evitare una mera operazione di speculazione edilizia;

quali provvedimenti intendano assumere per fare in modo che il CNR possa eventualmente riconsiderare l'opportunità del provvedimento di vendita dell'ex Osservatorio solare di Anacapri.

(4-01656)

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la raccolta *on-line* di scommesse autorizzate dall'Azienda autonoma Monopoli di Stato (AAMS) è regolata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186 («Regolamento per la disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro»);

tale decreto è stato emanato in conformità a quanto disposto dall'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, ridisegnava in modo complessivo l'intera legislazione in materia;

attraverso l'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»), si sono di fatto concessi amplissimi poteri all'AAMS per l'introduzione di ulteriori modalità di gioco *on-line*;

in particolare l'AAMS potrà stabilire: a) «la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma di-

versa dal torneo» (comma 1 , lettera *f*)); b) «attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonché dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per cento delle somme giocate» (comma 1, lettera *l*));

in particolare, il mantenimento delle restrizioni sui giochi di carte *on-line* in modalità diverse dal torneo (anche nei confronti delle case da gioco autorizzate di Venezia, Campione d'Italia, Saint Vincent e Sanremo) era dettato dalla considerazione dell'inadeguatezza dei mezzi tecnologici attualmente disponibili ad assicurare un pieno controllo sulla rete nella quale proliferano i siti di gioco illegali;

il ricorso a norme isolate inserite all'interno di un provvedimento di urgenza al fine unico di soddisfare esigenze di cassa (e dunque al di fuori della considerazione complessiva dell'ambito di applicazione) possono costituire un serio pericolo per l'affidabilità e la tutela del giocatore che la precedente regolamentazione organica mirava invece a garantire, si chiede di sapere:

con quali modalità concrete e con quali limiti il Ministro in indirizzo, attraverso l'AAMS, intenda concretamente procedere all'attuazione di quanto disposto dalla normativa in premessa;

in particolare, quali forme di tutela degli utenti del gioco *on-line* intenda predisporre al fine di evitare abusi, specialmente per quanto concerne i giochi di carte *on-line*.

(4-01657)

FASANO. – *Al Ministro dell'interno.* – (Già 3-00060).

(4-01658)

LANNUTTI. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che il Consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sarebbe impegnato da alcuni mesi in una dura battaglia finanziaria per conquistare la *governance* della società di gestione del risparmio Quantica SGR SpA, il cui pacchetto azionario sarebbe attualmente detenuto per il 36 per cento da Rete Ventures Srl (controllata al 90 per cento dallo stesso CNR), per il 15 per cento dalla Fondazione Banca nazionale delle comunicazioni, per il 15 per cento dal dottor Paul Muller e per il restante 34 per cento dai *manager* fondatori della medesima Quantica SGR: Pierluigi Paracchi (amministratore) e Stefano Peroncini (consigliere delegato);

l'oggetto sociale della società Quantica SGR, così come previsto dall'articolo 2 dello statuto della medesima, è «la promozione e/o la gestione di fondi comuni d'investimento chiusi con le seguenti caratteristiche:

a) riservati a: imprese di investimento, banche, agenti di cambio, SGR, SICAV, fondi pensione, imprese di assicurazione, società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli

artt. 106, 107 e 113 d. lgs. 1 Settembre 1993 n. 385; soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti ora detti; fondazioni bancarie; persone giuridiche ed altri enti in possesso di una specifica competenza ed esperienza in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente; persone fisiche in possesso di una specifica competenza ed esperienza in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto a condizione che il regolamento dei fondi preveda una sottoscrizione iniziale di quote per almeno euro 250.000,00;

b) con patrimonio investito esclusivamente (salva l'eventuale detenzione di disponibilità liquide per esigenze di tesoreria) in azioni od altri titoli rappresentativi di capitale di rischio di società che siano di recente costituzione ovvero siano ancora da costituire; e abbiano come oggetto sociale attività di ricerca e di utilizzazione industriale dei risultati della ricerca stessa nell'ambito di nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico;

c) con valore non superiore complessivamente ad euro 25.000.000,00: salvo in questo caso entro 12 (dodici) mesi dal superamento del valore ora detto un aumento del capitale della società fino a euro 1.000.000,00. La società potrà svolgere tutte le attività connesse e strumentali a quelle di gestione collettiva del risparmio sopra indicate»;

Quantica SGR dovrebbe approvare a breve un aumento di capitale da 100.000 euro ad almeno un milione di euro e, conseguentemente, Rete Ventures Scrl (la quale, come detto, sarebbe controllata al 90 per cento dal CNR), titolare del 36 per cento delle azioni di Quantica, avrebbe facoltà di sottoscrivere l'aumento per la sua quota, ovvero, versando almeno 360.000 euro;

l'aumento di capitale sociale di Quantica SGR sarebbe conseguente al lancio di un nuovo prodotto finanziario da parte della SGR, un fondo di investimento di tipo chiuso riservato ad investitori istituzionali denominato «Principia II»;

il patrimonio di «Principia II» risulta pari a 63,1 milioni di euro di cui 31,550 milioni di euro raccolti presso investitori istituzionali, quali fondi pensione, fondazioni e banche e di cui 31.550 sottoscritti dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica a seguito dell'aggiudicazione da parte di Quantica del cosiddetto bando Fondo dei fondi high-tech;

la finalità del fondo di investimento «Principia II», come risulta dal regolamento dello stesso fondo (approvato dalla Banca d'Italia) sarebbe «l'acquisto effettuato esclusivamente in partecipazioni per interventi di early stage financing e di expansion financing, in piccole e medie imprese (PMI) localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, inclusi Abruzzo e Molise, a fronte di loro programmi d'investimento destinati alle medesime aree e volti ad introdurre innovazioni di processo o di prodotto con tecnologie digitali»;

Rete Ventures Scrl avrebbe appena ottenuto dal consiglio di amministrazione del CNR l'approvazione per un *business plan* pluriennale che dovrebbe prevedere il conferimento da parte del CNR stesso di 5,6 milioni di euro;

considerato che:

il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche), all'articolo 2 (Finalità dell'ente), comma 1, stabilisce che «Il C.N.R. è ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati»;

la *governance* di Quantica sarebbe stata l'oggetto prioritario di numerosi Consigli di amministrazione del CNR (tra cui uno convocato in seduta straordinaria) e di dichiarazioni pubbliche del Presidente dell'ente, Luciano Maiani, riportate dalla stampa specializzata,

si chiede di sapere:

se l'attività oggetto di Quantica SGR, così come descritta dallo statuto di cui in premessa, rientri tra le finalità istituzionali del CNR;

quali siano i motivi che renderebbero necessario e prioritario per il CNR provvedere all'esborso a favore della sua controllata al 90 per cento Rete Ventures di 5,6 milioni di euro nonché sottoscrivere l'aumento di capitale della società finanziaria Quantica SGR per almeno ulteriori 360.000 euro;

se le finalità del fondo chiuso di investimento «Principia II» come riportate in premessa siano attinenti all'attività e alle finalità del CNR e, conseguentemente, se sia necessario per l'ente sottoscrivere l'aumento di capitale al fine di mantenere una quota di minoranza in una società di investimento;

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo, ciascuno per le rispettive competenze, intendano adottare al fine di assicurare che il CNR destini risorse per sostenere la propria *mission* e non per effettuare operazioni finanziarie finalizzate alla gestione di fondi comuni d'investimento, con patrimonio investito in azioni od altri titoli rappresentativi di capitale di rischio.

(4-01659)

LANNUTTI, BELISARIO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri.* – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che la compagnia petrolifera Shell ha patteggiato un risarcimento di 15 milioni di dollari nell'ambito del processo a suo carico per complicità nell'uccisione dello Ken Saro-Wiwa, scrittore e *leader* del Movimento per la sopravvivenza del popolo Ogoni che si batteva contro i danni ambientali causati dalle attività petrolifere nella regione dell'Ogonilan, condannato a morte e impiccato nel 1995 dal Governo della Nigeria;

la Nigeria è l'ottavo produttore di petrolio nel mondo, petrolio che viene estratto nella regione del delta del fiume Niger, un enorme territorio (grande quanto la Scozia) dove vivono di pesca ed agricoltura circa 20 milioni di persone;

nella regione le multinazionali straniere (Shell, Total, Mobil, Elf, Texaco, Chevron, Agip) sfruttano da decenni le risorse petrolifere attraverso le concessioni ottenute dai vari Governi militari dittatoriali succedutisi alla guida del Paese, conducendo una politica di deprivazione delle risorse e senza mai far partecipare le popolazioni locali ai guadagni del petrolio mentre l'inquinamento legato allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi ha devastato il delicato ecosistema del fiume Niger, distrutto la pesca e reso imbevibile l'acqua in tutta la regione del delta, un tempo ricchissima di pesce e di coltivazioni agricole;

una delle pratiche più inquinanti legate all'estrazione del petrolio è il cosiddetto «*gas flaring*» (la combustione a cielo aperto del gas che fuoriesce dai giacimenti di petrolio) che comporta la dispersione nell'aria di tossine inquinanti, come il benzene, che avrebbero provocato tra le popolazioni locali un aumento dei casi di tumore e di malattie respiratorie come bronchite e asma oltre a gravi cambiamenti climatici;

il «*gas flaring*» è vietato in Nigeria (e in quasi tutto il mondo) fin dagli anni '70 ma nonostante le leggi e le sentenze della Corte federale nigeriana, che hanno dichiarato la pratica del «*gas flaring*» illegale in quanto va contro il diritto alla salute, alla vita e alla dignità delle persone, ancora oggi la stessa pratica continua ad essere adottata;

nel mese di aprile 2008, è stata presentata presso la Corte federale nigeriana una richiesta di risarcimento danni per 5 trilioni di naira (oltre 26 milioni di euro) a carico di sei compagnie petrolifere accusate di praticare il «*gas flaring*» e di avere liberato per circa 50 anni sostanze chimiche nocive nell'atmosfera della regione del delta del Niger;

tra le compagnie citate in giudizio vi sarebbe la Nigerian Agip Oil company, una società del gruppo ENI che opera in Nigeria dal 1963 e spesso coinvolta in scontri con la popolazione locale e accusata di aver contribuito alla devastazione di una delle zone più importanti del delta del Niger dal punto di vista ambientale,

si chiede di sapere:

se e come intenda intervenire il Governo, in quanto detentore di una quota pari al 30 per cento del capitale sociale dell'ENI, nonché dell'esercizio di poteri speciali attraverso la *golden share*, al fine di indurre la compagnia ad adottare provvedimenti concreti per garantire la fine di ogni operazione di «*gas flaring*» nel più breve tempo possibile per motivi umanitari e ambientali;

quali iniziative il Ministro degli affari esteri intenda assumere in sede bilaterale e multilaterale al fine di tutelare il diritto inalienabile dei popoli di controllare le proprie ricchezze e come queste vengano distribuite e impiegate;

se il Governo non intenda, infine, farsi promotore di opportune iniziative nelle rispettive sedi affinché l'Unione europea possa porsi come

uno dei poli di un nuovo multilateralismo in grado di cooperare paritariamente e solidalmente con l’Africa e le sue società civili.

(4-01660)

LANNUTTI. – *Al Ministro dell’economia e delle finanze.* – Premesso che:

a seguito di una verifica effettuata nel corso del mese di aprile 2009, alcuni abitanti del comune di Montecchio (Terni), correntisti della banca Mediolanum (filiale di Orvieto) e amministrati dal *family banker* (promotore finanziario) signor Luigi Sabatini, avrebbero registrato ammanchi, mancati complimenti di operazioni di investimento richieste e patuite (e per le quali era stata versata la provvista), mancati accrediti di cedole, sottrazioni di provviste eccetera;

il signor Sabatini sarebbe molto conosciuto nella zona anche in quanto ex sindaco di Montecchio, e proprio per questo molti suoi concittadini gli avrebbero affidato buona parte dei propri risparmi (anche in contanti) e il signor Sabatini avrebbe loro rilasciato ricevute su carta intestata banca Mediolanum, ricevute che tuttavia si sarebbero rivelate false;

risulterebbero altresì a carico del signor Sabatini anche altri numerosi episodi di raggio, quali la stipula di contratti di assicurazione sulla vita, l’acquisto di fondi di investimento azionari anziché prodotti obbligazionari, deleghe per RID di movimentazioni varie sul capitale, investimenti vincolati per anni con conseguente grave perdita in caso di disinvestimento anticipato, rinvenimento di molteplici richieste di rimborso capitale, il tutto all’insaputa dei risparmiatori, i quali a volte ignoravano addirittura di essere intestatari di un conto corrente con banca Mediolanum;

considerato che banca Mediolanum non sarebbe nuova a rapporti superficiali con i propri promotori avendo ricevuto appena pochi mesi fa dalla Consob una multa per complessivi 309.600 euro motivata proprio dalla mancanza di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi, con riferimento alle procedure per la classificazione dei clienti e degli strumenti finanziari e la valutazione dell’adeguatezza delle operazioni di investimento, e in relazione all’attività di controllo nei confronti dei promotori finanziari,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Governo nelle opportune sedi affinché episodi come quelli esposti in premessa non abbiano a ripetersi;

quali iniziative di competenza intenda intraprendere affinché venga accertata l’effettiva regolarità delle operazioni e dei metodi di comportamento degli istituti di credito al fine di tutelare i diritti dei consumatori.

(4-01661)

PETERLINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell’economia e delle finanze, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il Presidente nazionale dell’Unione italiana ciechi (UIC) ha di recente inviato una richiesta di audizione al Presidente del Consiglio dei mi-

nistri per esporre alcuni disagi che i ciechi e gli ipovedenti italiani, un universo di circa 2 milioni di persone, rappresentati dall'Unione citata, lamentano da tempo e che più volte hanno sottoposto ai Ministri e alle loro segreterie, senza, purtroppo, essere mai ascoltati;

le richieste avanzate dai ciechi e dagli ipovedenti sono state sempre molto ragionevoli ed equilibrate. Pur nella consapevolezza che i loro diritti sono garantiti dalla Costituzione, le loro rivendicazioni hanno sempre tenuto conto delle compatibilità economiche. Da quando il nostro Paese soffre le conseguenze della grave crisi economica che ha investito l'intero pianeta, si sono limitati, responsabilmente, a difendere i pochi benefici strappati allo Stato nel corso del tempo o ad avanzare richieste il cui accoglimento sarebbe stato a costo zero per la finanza pubblica;

essi denunciano, tuttavia, il silenzio con il quale le istituzioni, più volte, hanno risposto alle loro domande;

nel corso degli anni lo Stato ha concesso all'Unione italiana ciechi e ad altri enti contributi finalizzati all'erogazione di servizi, quali la produzione di libri parlati, in *braille*, a caratteri ingranditi, in formato elettronico, la produzione di materiali didattici speciali, la prevenzione della cecità, la riabilitazione, l'accesso all'arte. Tali contributi, che hanno perduto il loro potere di acquisto a causa dell'inflazione, vengono ulteriormente decurtati di circa un terzo per i tagli della spesa, con conseguenze facilmente immaginabili;

dopo tre anni di proteste i ciechi e gli ipovedenti hanno ottenuto solo l'approvazione di un ordine del giorno, ma l'impegno assunto nello stesso dal Governo attende ancora di essere onorato;

tra i provvedimenti *in itinere* e le leggi approvate, la situazione che si prospetta al momento è la seguente: un disegno di legge, in discussione alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) del Senato, che prevede una speciale attenzione per i progetti aventi per oggetto l'assistenza ai disabili gravi, è stato bloccato da un parere contrario del Governo; una legge dello Stato, la legge n. 69 del 2000, che stanziava risorse per l'assistenza scolastica ai minorati sensoriali viene disattesa perché il Ministero dell'economia e delle finanze si ostina a dare parere negativo alla bozza del regolamento attuativo, predisposta dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca; una proposta di legge assegnata alla 12ª Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati, che prevede l'equiparazione dell'assistenza fornita dalle associazioni dei disabili più rappresentative alle attività dei patronati, non viene iscritta all'ordine del giorno nonostante le reiterate richieste degli interessati;

tutti questi dinieghi, a giudizio dell'interrogante, pesano come macigni sul futuro dei giovani, delle donne, degli anziani e comportano meno istruzione, meno formazione professionale, meno prevenzione, meno riabilitazione, meno impiego, meno accesso all'informazione, alla cultura, all'ambiente, all'arte, meno pari opportunità;

tutte queste mancanze risultano essere, tra l'altro, in antitesi con quanto è avvenuto nel corso del 2009 da parte del Parlamento italiano che ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, da tutti giustamente vantata come conquista di grande civiltà, capace di cambiare il destino delle persone disabili nel mondo;

l'Unione Italiana Ciechi sta lottando duramente da circa novanta anni per il riscatto dei ciechi e degli ipovedenti italiani, per la esigibilità dei loro diritti, per la non discriminazione, per la piena cittadinanza, per le pari opportunità, per la pari dignità,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri in indirizzo non intendano ascoltare le richieste avanzate dai ciechi e dagli ipovedenti italiani che spesso versano in situazioni di vera e propria solitudine;

se il Governo non intenda dimostrare a queste persone la stessa sensibilità che ha mostrato per le popolazioni colpite dal terremoto e, quindi, esaudire almeno in parte le loro aspettative contenute nei provvedimenti citati, che attendono di completare il loro *iter*.

(4-01662)

